



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

Anno VIII

N° 3

Settembre-Dicembre 2014

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia;
Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), directory internazionale delle riviste scientifiche DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Fabio BRAVO (Università di Bologna), Maria Pia GIUFFRIDA (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Cecilia MONTI (S.I.V.), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio, Chieti), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI ((Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena)

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

ISSN 1971-033X
Anno VIII, Numero 3

INDICE

Settembre-Dicembre 2014

Editoriale – L’Università Popolare “Enrico Ferri” (U.P.E.F.): per aprire nuovi orizzonti formativi in Criminologia

di *Augusto Balloni*

pag. 4

La perizia criminologica attraverso l’analisi di un caso

di *Augusto Balloni*

pag. 14

doi: 10.14664/rcvs/142

Un evento catastrofico: una sfida per l’attivazione di strutture di conoscenza e di azione

di *Roberta Bisi*

pag. 44

doi: 10.14664/rcvs/141

Le cure materne e il reinserimento sociale della condannata: attualità di un vecchio problema

di *Raffaella Sette*

pag. 56

doi: 10.14664/rcvs/143

La difesa nel caso Cogne

di *Elena Bianchini*

pag. 74

doi: 10.14664/rcvs/144

La consulenza di parte nel caso Cogne

di *Elena Bianchini*

pag. 83

doi: 10.14664/rcvs/145

Recensione

Anna Paola Lacatena, *Resto umano. Storia vera di un uomo che non si è mai sentito donna*, Chinaski Edizioni, Genova, 2014

Recensione di *Sandra Sicurella*

pag. 98

Editoriale

L'Università Popolare "Enrico Ferri"(U.P.E.F): per aprire nuovi orizzonti formativi in Criminologia¹

*Augusto Balloni**

Sig. Sindaco del comune di San Benedetto Po,
illustri colleghi e relatori,
gentili signore e signori,
è con vivo compiacimento che mi accingo a qualche osservazione in occasione della presentazione dell'Università Popolare "Enrico Ferri", che è socia della Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.).

Innanzitutto devo ringraziare il Dott. Marco Giavazzi, Sindaco di San Benedetto Po e il suo staff per la collaborazione fornita per la nascita di questa università e per averci ospitato in questa suggestiva sala che fa parte del patrimonio architettonico di San Benedetto Po, uno dei borghi più belli d'Italia.

Non posso poi esimermi dal ringraziare tutti coloro che partecipano a questa inaugurazione e particolarmente i colleghi e gli amici che danno prestigio a questa giornata con le loro relazioni e con i loro interventi.

¹ Conferenza tenuta dal Prof. Augusto Balloni, Presidente dell'Università Popolare "Enrico Ferri", il 24 ottobre 2014 presso la sala consiliare del comune di San Benedetto Po nel Complesso Monastico Polironiano, in occasione dell'inaugurazione dell'Università Popolare "Enrico Ferri".

* Neuropsichiatra, medico legale, psicologo, già professore ordinario di Criminologia all'Università di Bologna.

Inizierò da alcune considerazioni sulla nascita delle università popolari: esse sorsero già nella prima metà del XIX secolo, tanto che si conoscono esperienze in Danimarca e in Svezia e successivamente in Inghilterra. La diffusione fu molto rapida, soprattutto in un periodo in cui l'Europa era attraversata da un particolare interesse per l'elevazione culturale come mezzo significativo per l'emancipazione delle classi sociali meno abbienti. “Tra il 1900 e il 1901 nacquero università popolari anche in Italia. A Torino, grazie ad una sinergia tra un gruppo di intellettuali e associazioni operaie; a Roma grazie ad un gruppo di docenti con persino inaugurazione del Ministro dell'Istruzione in carica, On. Nasi; a Venezia fu invece il comitato operaio della libera scuola popolare a farsi carico della nascita delle università popolari. A Milano venne fondata da gruppi di impiegati lavoratori; a Padova da studenti universitari; a Bologna dalla lega operaia e dall'associazione universitaria. [...]”¹. Successivamente le università popolari si diffusero in tutta Italia e nella loro diffusione ebbe un ruolo fondamentale la rivista denominata “L'Università popolare”, fondata a Mantova nel 1901 e diretta da Luigi Molinari (avvocato, anarchico) fino al 1918, che divenne “organo ufficiale di tutte le istituzioni libertarie di educazione del popolo», con lo scopo di affiancare la sua attività a quella delle istituzioni omonime sorte anche in Italia sull'esempio di quelle danesi e scandinave”². Fu la rivista “Università Popolare” “a far conoscere in Italia l'esperienza in corso all'estero e ad esse fecero

riferimento tutte le Università Popolari Italiane man mano che nascevano e si organizzavano [...] la diffusione della rivista era a tal fine di fondamentale importanza, come chiedevano e riconoscevano i suoi collaboratori più noti: Roberto Ardigò, massimo esponente del positivismo italiano, che non voleva farne delle accademie borghesi e pretendeva professionalità e specializzazione nei docenti; Andrea Costa che riteneva fondamentale uno stretto rapporto tra università popolari e camere del lavoro per finalizzare i contenuti delle discipline agli interessi operai; il criminologo Alessandro Groppali che condivideva le preoccupazioni dell'Ardigò; il noto maestro anarchico Jesi Luigi Fabbri che sottolineava l'importanza dello scambio docente allievo, l'insegnamento sperimentale delle scienze e di una storia non troppo ideologizzata. E poi ancora i Bonomi, i Castelli, i Ferrero, Ferri, Grisleri, Grave, Ravanelli, Sergi, Treves”³.

Da queste brevi note sulle università popolari è evidente come intestare la nostra università a Enrico Ferri appaia significativo e attuale poiché si fa riferimento a un docente brillante, a un portavoce efficace di convinzioni scientifiche che incisero sul diritto penale e sulla criminologia, soprattutto allorché cercò di armonizzare, nelle concezioni sulla genesi del delitto, le componenti biologiche con i coefficienti fisici ed ambientali. Infatti il nome di Enrico Ferri “indiscutibilmente appartiene alla storia poiché nella criminologia, nella scienza del diritto e nella legislazione egli ha lasciato il retaggio della sua opera”⁴.

¹ Romito D., *Libera Università Popolare*, <http://www.altraofficina.it/lup/romito.htm>
² http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-molinari_%28Dizionario-Biografico%29/

³ Romito D., *op.cit.*

⁴ Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004, p. 261.

Le università popolari, a dispetto delle critiche con le quali sono state accolte inizialmente, hanno acquisito una vitalità notevole e sono divenute un importante fattore sociale.

In generale, la storia della loro nascita e della loro formazione si caratterizza per elementi significativi identici: esse sono l'opera dell'attività di un singolo o di un piccolo gruppo per proporre innovazioni e sensibilizzare l'opinione pubblica su particolari problemi quali, ad esempio, la criminalità, la vittimizzazione e la difesa sociale, come è il caso dell'U.P.E.F.

“In Italia le prime Università Popolari furono organizzate negli ultimi decenni del secolo scorso [XIX]. Il disagio economico rendeva allora difficile a gran parte della popolazione acquisire quelle conoscenze elementari che avrebbero consentito di vivere e di lavorare meglio. La Scuola era privilegio di pochi, l'Università appariva ancora più inaccessibile. Le Università Popolari iniziarono ad impegnarsi non soltanto istruendo un numero sempre crescente di cittadini di ogni età e condizione sociale, ma anche coinvolgendo professionisti ed illustri uomini di cultura che desideravano offrire parte del loro tempo e delle loro competenze in questa impresa che appariva loro come una sfida affascinante e, per l'epoca, 'anticonformista'. [...] Dall'ultimo dopoguerra v'è stata una ulteriore fioritura di questi Istituti di Cultura. Nel 1982, a Sorrento, il Prof. O. Ferulano, fondava la Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.). Soci fondatori e protagonisti di questa iniziativa erano proprio quelle antiche Università Popolari, dirette eredi di un passato così ricco di esperienze e di storia, ma anche tanto vitali da proiettarsi verso le sfide e le novità del

futuro. Poco meno di dieci anni dopo, nel 1991, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con un apposito decreto legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 203 del 30.8.91, riconosceva alla C.N.U.P.I. la personalità giuridica, premiando così la validità, la serietà, ma anche l'attualità e le potenzialità future di un percorso di didattica e di formazione oramai già consacrato da una storia più che secolare”⁵.

Il mondo cattolico non è stato estraneo allo sviluppo di queste istituzioni, tanto che Alessandro Cantono, dall'inserimento nel movimento murriano (gli ideali di Murri), “aveva mutuato soprattutto una precisa ideologia per la quale l'analisi sociologica veniva a saldarsi in chiave democratica con la concezione cristiana, basandosi sul convincimento che fosse possibile una libera e graduale assimilazione dei valori civili e religiosi da parte dei ceti popolari attraverso l'incentivazione culturale da un lato (università popolari) e l'unionismo sindacale dall'altro (leghe del lavoro a carattere classista). Non a caso il suo primo studio sistematico riguardava Le università popolari (Roma 1900), ampliato due anni dopo col nuovo saggio Le università popolari e la Democrazia Cristiana (Roma 1902); a cui poi faceva seguito La Democrazia Cristiana (Torino 1902)”⁶.

In definitiva, tutti coloro che si sono interessati delle università popolari hanno avuto a cuore l'intento di promuovere cultura e di fornire strutture per approfondimenti al fine di costruire più significative relazioni culturali nelle diverse comunità. In particolare, è in questa prospettiva che per l'Università Popolare “Enrico Ferri”

⁵ <http://www.cnupi.it/link/storia.htm>

⁶ http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-cantono_%28Dizionario-Biografico%29/

(U.P.E.F.) auspicio una struttura triangolare, dove un primo lato del triangolo dovrebbe far riferimento a manifestazioni culturali che offrano per tutti, uomini, donne, giovani e anziani, una elevazione ed una formazione civile e civica, di cui dovrebbero beneficiare tutti gli iscritti e tutta la popolazione del territorio in cui opera l'U.P.E.F.

Il secondo lato dovrebbe occuparsi dei corsi di aggiornamento e di formazione che saranno indirizzati agli operatori inseriti nei settori della prevenzione del crimine e della vittimizzazione per concorrere a mantenere elevata la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

Il terzo lato del triangolo dovrebbe avere come scopo il creare sezioni di documentazione e di collegamento con l'esterno, particolarmente con centri pubblici e privati e con istituzioni per sviluppare studi e ricerche appunto nell'ambito delle scienze criminologiche, vittimologiche e della sicurezza. Su questo lato del triangolo dovrebbe inserirsi anche la possibilità di creare borse di studio e assegni di ricerca per giovani ricercatori e per esperti del settore per prepararli all'attività di docenza della nostra università.

In definitiva, tutti e tre i lati del triangolo dell'U.P.E.F. dovrebbero non soltanto avere come obiettivo quello di creare la miglior conoscenza possibile e la capacità critica nell'affrontare i problemi e le questioni relative alla criminologia, alla vittimologia e alla sicurezza, ma dovrebbero fornire anche strumenti di prevenzione e di attiva partecipazione alla vita sociale. In effetti, tutti i lati del triangolo dovranno concorrere allo svolgimento delle funzioni che in piccola parte ho sintetizzato, per dare attuazione alle finalità dell'U.P.E.F., come previsto dell'art. 3 dello

Statuto, finalità che riguardano molti settori della vita civile (www.upef.eu).

La collega Roberta Bisi ha magistralmente ricordato l'attualità degli studi di Enrico Ferri⁷, a cui è intestata la nostra università. Balduino Simone, con riferimento proprio a San Benedetto Po, ha tratteggiato con illuminata competenza la grandezza della cultura benedettina per stimolare alla crescita e al rinascimento culturale, aspetti che vanno inseriti negli scopi e nell'attività della nostra Università⁸. Pasquale Marchetto, un esperto della sicurezza, ha esposto in modo significativo il modello "Valencia, un nuovo approccio alle problematiche della sicurezza", per proporlo come modello di studio e di confronto e di applicazione futura nell'ambito dei seminari di formazione e di aggiornamento per gli operatori di polizia municipale e dei servizi territoriali, socio-sanitari in particolare.

Dopo queste interessanti relazioni, prima di indicare i programmi per il prossimo anno accademico della nostra Università Popolare, desidero precisare che l'Università Popolare "Enrico Ferri", in breve U.P.E.F., è un'associazione senza fini di lucro specializzata in attività formative e culturali legate prevalentemente agli ambiti socio-criminologico, vittimologico, psicologico e giuridico. Tali attività sono rivolte non solo a coloro che vogliono apprendere ed aggiornarsi costantemente per una crescita culturale personale, ma anche agli operatori dei settori socio-sanitari, del diritto, della sicurezza e del sostegno alle vittime.

⁷ Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004.

⁸ Simone B., *Elogio dell'autorevolezza. Una qualità sempre più invocata*, San Paolo Edizioni, Milano, 2011.

L'Associazione nasce in tributo al Prof. Enrico Ferri (1856-1929), nativo di San Benedetto Po (Mn), illustre avvocato, politico e insigne criminologo che, fra i primi, studiò i fattori psicologici, sociali ed economici legati alla criminalità.

Mi prendo ancora un po' del vostro tempo per alcune riflessioni legate ai miei studi nei settori criminologici, vittimologici e della sicurezza. In una tal prospettiva, ricorrerò ad alcuni anniversari, con l'intento di avere un'attenzione particolare per venti che fanno parte della nostra storia. Perciò devo fare un primo riferimento all'opera di Cesare Beccaria "*Dei delitti e delle pene*"⁹ pubblicato a Livorno in forma anonima nel luglio 1764, di cui in quest'anno si celebra il 250° anniversario. Quest'opera va ricordata all'inaugurazione della nostra Università perché si tratta di un libro esplosivo, che fece degli Illuministi italiani (milanesi, per l'esattezza) non la periferia, ma il centro di una discussione internazionale con pochi precedenti. "Metteva in discussione pratiche giudiziarie e penali consolidate, proponeva il bando delle più atroci, come la pena di morte e la tortura, ma soprattutto cercava di costruire su basi e valori completamente diversi una moderna idea di giustizia. Più che ricordare la qualità del testo, è però oggi importante sottolinearne l'attualità. Impresa che potrebbe apparire superflua, se si considera con quanta frequenza i temi del processo e delle carceri (e cioè del giudizio e della colpa, del delitto e della pena) occupano la nostra discussione pubblica, alimentando da decenni, e non solo nel nostro paese, polemiche e divisioni. È quasi incredibile che in questo animato e ininterrotto dibattito pubblico non capiti di

incontrare la figura e gli argomenti di Cesare Beccaria, che ha ragionato esattamente sugli stessi nodi su cui si appuntano discussioni giornalistiche e progetti di riforma, offrendo risposte non solo clamorosamente avanzate per la sua epoca, ma ancora oggi penetranti ed utili"¹⁰.

Questa citazione ci ripropone efficacemente la rilettura del testo di Beccaria, da cui trarre idee e risposte collegate all'attualità: per lanciare una sfida attraverso la nostra Università contro certe superficialità e pigrizie con cui i grandi temi della giustizia vengono oggi trattati, ma anche per non dimenticare questo capolavoro, noto in tutto il mondo, ma nato in Italia. In effetti, nel breve ma famoso trattato "*Dei delitti e delle pene*" il Beccaria pone, con spirito illuminista, numerose domande circa i delitti e le pene allora in uso. A 250 anni dalla pubblicazione di quest'opera, essa rappresenta ancora un importante e fondamentale contributo alla storia del pensiero filosofico e giuridico riguardante la giustizia penale. Infatti, nella sua opera "*Dei delitti e delle pene*", il Beccaria si assunse il compito di attuare, nella seconda metà del secolo XVIII, la più succinta ed efficace petizione in favore della riforma del diritto penale e, con questo libro, è passato alla storia, non solo del diritto penale, ma anche per la difesa dei diritti civili: la sua battaglia contro la pena di morte, per esempio, è ancora citata da ogni abolizionista.

Ancora procedendo nei ricordi e negli anniversari, non posso dimenticare che in quest'anno ricorre il

⁹ Beccaria C., *Dei delitti e delle pene. Consulte criminali*, i grandi libri Garzanti, Milano, 1989.

¹⁰ "Presentato a Roma Materadio 2014, la festa di Rai Radio3", http://www.sassiland.com/notizie_matera/notizia.asp?id=32360&t=presentato_a_roma_materadio_2014_la_festa_di_rai_radio3

bicentenario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri (13 luglio 1814 a Torino): questa ricorrenza ha una profonda e significativa rilevanza storica per tutti gli italiani che riconoscono nell'Arma una delle istituzioni più solide del paese, un sicuro punto di riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione e il contrasto alla criminalità di ogni tipo, per il sostegno alle vittime e per la continua lotta ad ogni forma di terrorismo e alla corruzione di ogni genere.

Ho ricordato e sottolineato il bicentenario dell'Arma dei Carabinieri perché ho avuto, durante la mia attività accademica all'Università di Bologna, il privilegio e la fortuna di collaborare con essa. Il riferimento a questa collaborazione, che spero di trasfondere nell'attività dell'U.P.E.F., si trova nel volume *“Didattica in criminologia applicata”*¹¹ e in particolare nell'intervento del Generale Mario Nunzella, all'epoca Generale di Divisione e Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In particolare, nel citato volume che raccoglie le relazioni redatte anche da esperti qualificati presentate al Forum Internazionale sulla Didattica in Criminologia svoltasi nel 1999 presso l'Università di Bologna, il Generale Nunzella precisò: “In particolare, lo studio dei fondamenti della Criminologia è previsto nel biennio dell'Accademia mentre, presso la Scuola Ufficiali, l'approfondimento della disciplina è stato attribuito alla cattedra di ‘Tecniche Investigative’, recentemente istituita per rendere omogenee le pianificazioni didattiche delle dottrine a carattere più spiccatamente

operativo. I programmi prevedono l'esame delle origini e dell'evoluzione storica delle organizzazioni criminali, nonché l'approfondimento dei principali fenomeni di violenza politica di tipo nazionale ed internazionale. In questo contesto vengono analizzate le forme di delinquenza di tipo eversivo, terroristico, a base etnica e religiosa, coniugando gli elementi di teoria con le applicazioni pratiche e l'individuazione di un'ampia casistica esemplificativa.

Il tutto viene, poi, arricchito da conferenze e seminari sui singoli problemi di interesse ad opera di esperti e docenti universitari.

Ma l'aspetto più innovativo delle scelte addestrative dell'Arma riguarda, indubbiamente, l'elevazione del livello culturale e professionale dei Marescialli, cui sono demandate importanti funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, quali, in particolare il comando delle Stazioni Carabinieri. Si tratta di reparti che, grazie alla loro capillare distribuzione sul territorio, costituiscono uno dei principali ‘sensori’ dello Stato per il mantenimento dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati e, più in generale, delle condotte socialmente pericolose.

L'articolazione didattica dei corsi biennali per Marescialli è stata completamente rivisitata alla luce di specifica convenzione siglata il 1° giugno 1999 tra il Comando Generale dell'Arma e l'Università degli Studi di Bologna e consentirà, ai frequentatori, di conseguire il diploma universitario in ‘Scienze criminologiche applicate’.

Per la prima volta l'interrelazione tra mondo accademico e formazione tecnico-professionale

¹¹ Balloni A., Sette R. (a cura di), *Didattica in criminologia applicata. Formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale*, Clueb, Bologna, 2000.

dei Carabinieri assume carattere di stretta organicità [...].

È in quest'ottica che considero di fondamentale importanza il ruolo ricoperto dalla Criminologia, scienza unitaria, secondo la dottrina oggi prevalente, tanto del crimine e del comportamento criminoso quanto del controllo sociale.

Non solo, autorevoli studiosi ne hanno applicato il concetto inserendo nel suo ambito conoscitivo le diverse forme di risposta sociale ed il trattamento delle vittime di reato, tematica quest'ultima alla quale non sempre viene dato il giusto rilievo. Da parte mia ritengo essenziale che il primo approccio con la 'macchina della giustizia', sovente realizzato mediante le strutture di polizia diffuse sul territorio, avvenga tutelando la vittima da ulteriori gravami ed adeguando i mezzi di indagine al rigoroso controllo della persona offesa. A tale scopo, lo studio della Vittimologia è stato inserito a pieno titolo nel 'momento formativo' del personale, ad ogni livello, sottolineandone la contiguità con tutti quei principi etici, quali l'umanità e la disponibilità da sempre espressione del peculiare ruolo sociale ricoperto dal carabiniere¹².

Queste espressioni del Generale Nunzella potrebbero far parte del manifesto di un futuro corso di formazione e di aggiornamento per gli operatori delle polizie locali e dei servizi territoriali.

Procedendo nei ricordi e negli anniversari che intendo collegare al 2014 e quindi all'inaugurazione dell'U.P.E.F., segnalo come in

¹² Nunzella M. "L'Arma dei Carabinieri e l'Università" in Balloni A., Sette R. (a cura di), *Didattica in criminologia applicata. Formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale*, Clueb, Bologna, 2000, pp. 57-58.

un periodo di globalizzazione e di intense migrazioni esistono purtroppo focolai diffusi di guerre ed a questo proposito desidero ricordare che il 2014 si collega al centenario dell'inizio della Prima guerra mondiale che esplose nel luglio 1914 e da cui si sviluppò una mobilitazione di oltre 70 milioni di uomini ed in cui caddero 9 milioni di uomini sui campi di battaglia e si dovettero registrare anche circa 7 milioni di vittime civili, non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra, ma anche per le conseguenti epidemie e carestie¹³.

A questo proposito, in un recente libro intitolato "*La guerra dei nostri nonni – 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie*" scritto da Aldo Cazzullo, attraverso un'ampia documentazione e numerose testimonianze, siamo portati nell'abisso del dolore: mutilati, malati di mente, decimazione di innocenti, donne violentate, orfani dei vivi. "Sia le testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure ad immaginare, sia le tante storie a lieto fine ... restituiscono la stessa idea di fondo: la grande guerra fu la prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta. L'Italia poteva essere spazzata via; dimostrò di non essere più un 'nome geografico', ma una nazione. Questo non toglie nulla alle gravissime responsabilità - che il libro denuncia con forza - di politici, generali, affaristi, intellettuali, a cominciare da D'Annunzio, che trascinarono il paese nel grande massacro. Ma può aiutarci a ricordare chi erano i nostri nonni, di quale forza furono capaci, e quale patrimonio portiamo dentro di noi"¹⁴.

¹³ Gilbert M., *La grande storia della prima guerra mondiale*, Mondadori, Milano, 1994.

¹⁴ Cazzullo A., *La guerra dei nostri nonni – 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie*, Mondadori, Milano, 2014, seconda di copertina.

Sono tutte testimonianze di sofferenza che ci impongono di aspirare alla pace e di lottare per essa. In effetti, i massacri della prima guerra mondiale ci collegano purtroppo ad un altro tragico anniversario, alle stragi che hanno caratterizzato la Seconda guerra mondiale e che, con riferimento a quelle del 1944, consentono di richiamare il loro 70° anniversario. Segnalo in primo luogo la strage nazista di Monte Sole, che si svolse dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 e che provocò 770 vittime. Riguardo a questo eccidio, mi sembra significativa l'espressione con cui Dossetti cerca di interpretare questo eccidio in cui, fra l'altro, asserisce che: "all'autore degli eccidi di Monte Sole piuttosto che il titolo convenzionale di 'criminale di guerra' si attaglia più esattamente quello di 'criminale in occasione della guerra'"¹⁵.

Quasi contemporanea a questo eccidio è la strage di Sant'Anna di Stazzema, di cui ricorre anche il 70° anniversario, allorché il 12 agosto 1944 vi furono 560 vittime, un eccidio di civili, di vittime inermi senza colpe: donne, vecchi, bambini con Don Lazzeri che aveva tentato di impedire la strage nazista. Una vicenda strappata dall'oblio solo di recente e segnata anche da gesti di pace, come l'abbraccio fra Gauck e Napolitano.

Accanto a questi eccidi, sempre 70 anni fa, viene ricordato l'olocausto di Fiesole, allorché tre componenti della locale stazione dei Carabinieri vengono fucilati e consentono, con il loro eroismo, la liberazione di numerosi ostaggi.

Sono ricordi che pongono in evidenza l'importanza di valorizzare la pace, soprattutto in un anno come questo in cui le guerre sono diffuse

in tutto il pianeta e le immagini di morte legate a diversi conflitti invadono i telegiornali, per cui bisogna impegnarsi per contribuire alla pace ed anche questo può essere inserito nei programmi dell'U.P.E.F.

Queste forme di commemorazione che ho citato rappresentano ricorrenze di avvenimenti degni di memoria che si caricano di significati in cui lo sguardo amorevole della pace deve emergere in un territorio devastato dalla sofferenza. Infatti, all'indomani della Seconda guerra mondiale, dopo il processo di Norimberga, le immagini di una moltitudine di vittime irrupero nella storia: questo processo dovette infatti prendere posizione sugli immensi delitti che erano stati perpetrati, cosicché le vittime dell'ultimo conflitto mondiale riproposero l'urgenza di ristabilire delle frontiere di etica e di comportamento che avessero valore per tutti e in ogni caso. Dalle vittime si generò, in campo internazionale, il fenomeno della codificazione dei diritti dell'uomo, a cominciare dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* pubblicata dall'ONU nel 1948, a cui seguì la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (trattati di Roma nel 1950). Seguirono poi, quasi di anno in anno, dichiarazioni, convenzioni, carte, codici a carattere sia mondiale che regionale e così molte altre istanze giuridico-filosofiche trovano il loro sfondo dalle più disparate vittime che, direttamente e indirettamente, facilitano la riflessione filosofica ed etica, rimandano all'indagine sull'uomo, ai suoi valori, alle sue esigenze in ogni ambito del vivere umano. E questi sono aspetti che dovranno impegnare l'U.P.E.F. nella sua attività culturale, didattica e formativa.

¹⁵ Dossetti G., "Introduzione", in Gherardi L., *Le querce di Monte Sole. Vita e morte delle comunità martiri fra Setta e Reno. 1898-1944*, il Mulino, Bologna, 1986, p. XV.

In un'altra prospettiva, non possono essere trascurate le vittime delle stragi legate al terrorismo, alla violenza politica ed anche alla criminalità organizzata e qui ricorderò, in particolare, due stragi di cui ricorre il 40° anniversario: le vittime, 12 morti e 105 feriti dell'attentato al treno Italicus, avvenuto il 4 agosto 1974, e la strage di piazza della Loggia di Brescia, verificatasi il 28 maggio 1974. Anche per queste vittime, occorre fare una riflessione e ricordare che dovranno essere effettuate ricerche ed inchieste per verificare cosa si fa o cosa non si fa per le vittime e in questa prospettiva la vittimologia dovrà essere inserita nelle attività dell'U.P.E.F. e non dovrà limitarsi a descrivere situazioni di vittimizzazioni, ma dovrà sempre di più caratterizzarsi per la proposizione di valori normativi che siano alla base delle attività di sostegno e di aiuto alle vittime.

Dopo queste osservazioni su tristi anniversari e sul ricordo dell'opera del Beccaria, desidero sottolineare infine che l'U.P.E.F. dovrà approfondire anche il dibattito sulla didattica in criminologia e sugli operatori della sicurezza impegnandosi nella ricerca, nell'insegnamento e nella diffusione di conoscenze delle scienze criminologiche e vittimologiche, ma anche spaziare nei più diversi ambiti culturali.

Nel 2014, il 24 ottobre, dopo che è iniziato il terzo millennio e dopo che si sono ricordati anche tristi eventi che si collegano alla criminologia e alla vittimologia, spero che questa data possa far dire in futuro che con l'U.P.E.F. le vecchie scienze criminologiche sono state superate da una

criminologia nuova¹⁶ che si fonda su metodi costruttivi con cui appunto si costruiscono con cura tutte le condizioni nelle quali si producono, si prevedono e si contrastano gli eventi criminosi. In altri termini la storia ci insegna e la globalizzazione conferma che la continua comparsa di nuove sfide, ricche di rischi e di opportunità, deve imporre alla nostra Università di orientare i suoi sforzi alla salvaguardia del bene comune e alla tutela dei diritti umani.

Ringrazio dell'attenzione e segnale che la Prof.ssa Raffaella Sette esporrà le linee programmatiche nel sito (www.upef.eu) della nostra Università, ove si porrà in evidenza soprattutto che nei programmi dei futuri corsi, delle conferenze e degli incontri si terrà conto delle esigenze degli operatori della sicurezza, dei professionisti che operano nell'ambito del sistema giudiziario e di tutti coloro che si interessano della devianza, della criminalità e della vittimizzazione.

Bibliografia.

- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di criminologia. I. Le teorie – II. Criminalità, controllo sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.
- Balloni A., Sette R. (a cura di), *Didattica in criminologia applicata. Formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale*, Clueb, Bologna, 2000.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene. Consulte criminali*, i grandi libri Garzanti, Milano, 1989.
- Bisi R., *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Franco Angeli, Milano, 2004.
- Cazzullo A., *La guerra dei nostri nonni – 1915-1918: storie di uomini, donne, famiglie*, Mondadori, Milano, 2014, seconda di copertina.
- Dossetti G., "Introduzione", in Gherardi L., *Le querce di Monte Sole. Vita e morte delle*

¹⁶ Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di criminologia. I. Le teorie – II. Criminalità, controllo sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.

comunità martiri fra Setta e Reno. 1898-1944, il Mulino, Bologna, 1986.

- Gilbert M., *La grande storia della prima guerra mondiale*, Mondadori, Milano, 1994.
- Nunzella M. “L’Arma dei Carabinieri e l’Università” in Balloni A., Sette R. (a cura di), *Didattica in criminologia applicata. Formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale*, Clueb, Bologna, 2000.
- Romito D., *Libera Università Popolare*, <http://www.altraofficina.it/lup/romito.htm>
- Simone B., *Elogio dell’autorevolezza. Una qualità sempre più invocata*, San Paolo Edizioni, Milano, 2011.

Siti Internet consultati.

- <http://www.cnupi.it/link/storia.htm>
- http://www.sassiland.com/notizie_matera/notizia.asp?id=32360&t=presentato_a_roma_materadio_2014_la_festa_di_rai_radio3
- http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-cantono_%28Dizionario-Biografico%29/
- http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-molinari_%28Dizionario-Biografico%29/

La perizia criminologica attraverso l'analisi di un caso

Augusto Balloni*

Riassunto

L'autore propone alcune riflessioni a partire da un'esperienza di consulenza tecnica d'ufficio che gli è stata affidata sul caso Cogne. Si esaminerà la vicenda processuale nella fase esecutiva in chiave ermeneutica criminologica, vale a dire attraverso il tentativo di commentare e di reinterpretare un'attività di consulenza nella prospettiva della perizia criminologica, mai formalmente ammessa, ma con possibilità di utilizzarne gli schemi operativi come si è verificato nel caso che qui viene riproposto. Infatti, si vuole, con queste riflessioni, approfondire il dibattito relativo a criminologia, vittimologia e sicurezza. In effetti, l'autore, nel ripercorrere la traccia della consulenza tecnica d'ufficio e le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, analizza il delitto, la sua autrice e la possibilità di valutarne il futuro comportamento, senza trascurare la vittima e le questioni di difesa sociale, intese come aspetti della sicurezza volti ad evitare il rischio del ripetersi di condotte devianti o anti-giuridiche.

Résumé

L'auteur propose quelques pistes de réflexions à partir de l'expertise médico-légale et psychiatrique sur « l'affaire Cogne » par lui rédigée et qui lui a été demandée par le Tribunal de l'application des peines (Tribunale di Sorveglianza) de Bologne.

Il examinera les documents de la phase procédurale de l'application de la peine selon le point de vue herméneutique criminologique, c'est-à-dire en essayant de commenter et de réinterpréter une activité de consultation dans la perspective de l'expertise criminologique. Cette dernière n'est jamais admise formellement, mais il existe la possibilité de se servir de ses schémas opérationnels, comme dans le cas ici proposé.

En effet, par ces réflexions, l'auteur veut élargir le débat concernant la criminologie, la victimologie et la sécurité. En fait, en suivant les traces de l'expertise et des arrêtés du Tribunal de l'application des peines de Bologne, l'auteur analyse le crime, la coupable et il n'exclut pas la possibilité d'évaluer son comportement futur. Bien évidemment, il ne néglige pas la victime et les questions de défense sociale, interprétées comme autant d'aspects de la sécurité ayant pour but d'éviter le risque de répétition de comportements déviants ou anti-juridiques.

Abstract

The author offers some thoughts based on the forensic and psychiatric expert's report on the so-called "Cogne case" written by himself and requested by the Surveillance Court of Bologna (Tribunale di Sorveglianza).

He will examine the documents of the proceedings regarding the sentencing phase from a hermeneutic criminological perspective, as to say by intending to comment and reinterpret a consultation activity in view of criminological expertise. This last report has never been formally admitted, but it is possible to use its operational schemata, as is the case here.

In fact, the author, with these thoughts, aims to expand the debate concerning criminology, victimology and security. Undoubtedly, by following the paths of the expert's report and the decisions of the Surveillance Court of Bologna, the author analyses the crime, the individual who was found guilty and he does not rule out either the possibility of evaluating the future behaviour of this person. Obviously, he does not intend to overlook the victim or any social defence issues, interpreted as aspects of security aiming to avoid the risk of re-occurrence of deviant or anti-judicial behaviours.

Key words: Cogne case; forensic and psychiatric expert's report; criminology; victimology; security.

1. Introduzione.

Il "caso Cogne" ha suscitato interesse perché si riferisce alla vicenda processuale di una mamma che è stata condannata a 16 anni di reclusione per l'omicidio di un figlio. Parallelamente al processo giudiziario, vi è stato un vero e proprio processo

* Neuropsichiatra, medico legale, psicologo, già professore ordinario di Criminologia all'Università di Bologna, è stato nominato consulente tecnico d'ufficio dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna in data 10.12.2013 e in questo articolo si propongono alcune riflessioni sul cosiddetto "Caso Cogne".

mediatico che ha coinvolto molti esperti o sedicenti esperti di criminologia o di materie affini. È però un dato di fatto che questa vicenda giudiziaria ha veramente coinvolto esperti medico-legali, psichiatri, psicologi e criminologi.

Il contributo di questi esperti ha stimolato una rivisitazione di alcuni aspetti di questa vicenda.

Prima però di ripercorrere il caso in esame, verranno svolte alcune considerazioni in tema di progettazione: infatti, volendo far riferimento all'ultima consulenza che ha riguardato AMF, occorre precisare che ogni perizia o consulenza può rivestire il significato di un progetto che può inserirsi in uno di quei più ampi progetti che riguardano i temi operativi dell'amministrazione della giustizia.

Il "caso Cogne" è giunto ormai alla fase esecutiva, tuttavia continua a suscitare notevole attenzione senza però che spesso traspaia il vero significato degli accertamenti disposti dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. In effetti, questo tribunale ha dato avvio ad una consulenza criminologica-psichiatrica, orientando gli accertamenti verso le discipline criminologiche, psichiatriche e socio-psicologiche e facendo sì che si realizzasse l'impiego della perizia criminologica, così come è consentito nella sola fase dell'esecuzione e come è previsto dall'art. 220 comma 2 c.p.p.

In relazione a ciò, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dopo aver valutato preliminarmente i profili oggettivi dell'ammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare speciale ex art. 47 *quinquies* L. n. 354/75 avanzata da AMF, esamina le condizioni di merito che qui di seguito si riportano integralmente: "[...] Rileva il tribunale come la norma in esame richieda, ai fini

dell'ammissione alla misura, che non sussista 'un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti', e connota detta prognosi di non recidività ad ulteriori delitti dei quali si vuole evitare la commissione, da intendersi per quelli della medesima specie, di quelli per i quali è in esecuzione la pena.

Orbene, le consulenze tecniche e psichiatriche, disposte nei due gradi di giudizio, hanno escluso la pericolosità dell'allora imputata, intesa come rischio di commissione di ulteriori condotte delittuose. Tuttavia, la consulenza tecnica collegiale, disposta durante il primo grado di giudizio, peraltro la sola alla quale l'imputata abbia collaborato, rivela come 'si tratta di soggetto che presenta un funzionamento psichico sufficientemente adeguato, capace di controllo di realtà ... Su questa condizione di equipaggiamento psichico di base, si osserva una situazione critica di forte distanziamento difensivo dal coinvolgimento emotivo verso situazioni nuove, che comporta una rigidità a livello cognitivo, ed una regressione alla dipendenza nella gestione delle emozioni e degli affetti, a protezione di un sé vitale ...' (v. pag. 45).

La consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel corso del giudizio di appello, ritiene inoltre che, al momento del fatto, l'imputata fosse affetta da sindrome ansiosa in soggetto con assetto di personalità connotato da prevalenti componenti di tipo isterico.

Occorre osservare come gli elaborati peritali presi in esame, se pur contenenti importanti analisi sulla personalità dell'istante, siano tuttavia stati redatti in un'epoca oramai remota, essendo trascorsi già sette anni dalla stesura di quella del secondo grado e oltre dieci da quella del primo grado di giudizio.

Si ritiene, pertanto, non possano essere assunti come elementi probanti ai fini della valutazione del parametro normativo relativo all'assenza di pericolo di recidiva.

A tal fine, dovrebbe soccorrere, anche se i fini di un giudizio più ampio sulla pericolosità della condannata, la relazione di sintesi di osservazione scientifica della personalità, redatta da Gruppo di osservazione e trattamento dell'Istituto penitenziario. Detto elaborato è previsto, come è noto, dall'art. 13, 2° co., O.P., che dispone 'Nei confronti dei condannati e degli internati, è disposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta dall'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa'. Le modalità dell'osservazione scientifica della personalità vengono poi esplicitate dall'art. 27 del D.P.R. n. 230/2000, contenente il regolamento di esecuzione della legge penitenziaria. Si osserva, a tale proposito, come la norma, contenuta nel capo III, recante le 'Modalità del trattamento', trovi applicazione in relazione ad ogni misura alternativa, compresa quella richiesta, della detenzione domiciliare speciale.

La relazione di osservazione della Casa Circondariale di Bologna, in atti, non appare assolutamente illuminante sul piano dell'analisi della personalità della condannata, tanto che vi si afferma esplicitamente come sia stato privilegiato l'aspetto trattamentale rispetto a quello dell'osservazione personologica.

Detta reazione evidenzia quasi esclusivamente le notevoli difficoltà incontrate dalla detenuta, sin dall'inizio della carcerazione, con assunzione, nelle prime fasi, di terapia farmacologica ed

assidui colloqui con l'esperto ex art. 80 O.P. Evidenzia poi che la donna ha manifestato sentimento di angoscia e disperazione per aver subito una doppia ingiustizia: la morte violenta del figlio e la condanna per un atto che non ha compiuto.

Il lavoro dell'esperto viene delimitato, come è esplicitato nella relazione, al 'cercare di adattare la donna, che tuttora presenta sentimento di tristezza, di rabbia e di timore per il futuro, alla realtà detentiva e alla nuova realtà personale e familiare'.

La relazione ripercorre, inoltre, le condizioni familiari della detenuta e le attività svolte all'interno dell'Istituto. Sulla personalità della condannata, nulla o quasi viene detto che possa supportare il giudizio prognostico, in questa sede richiesto, sul pericolo di recidiva o, quantomeno, sui profili attuali della personalità e sulla progressione trattamentale in relazione, anche approssimativa, con condotte future, fermandosi gli esperti penitenziari alla proclamazione di innocenza.

Questo collegio, ritenuto pertanto insufficiente, per un verso, l'espletata osservazione della personalità, e per altro verso, inutile un proseguo di osservazione in dette forme, alla luce degli elementi esposti, reputa necessario, al fine della decisione, disporre un accertamento tecnico di ufficio sulla personalità dell'istante, ai sensi dell'art. 220, 2°co., c.p.p., a mente del quale: 'Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in

genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche’.

Appare chiaro dal dettato normativo come, in sede di esecuzione di procedimento di sorveglianza, possono essere ammesse perizie sul carattere e sulla personalità del condannato”¹.

Per questi motivi, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto consulenza tecnica di ufficio nei riguardi della condannata nominando un consulente tecnico di ufficio e fissando un’udienza per il conferimento dell’incarico e per la formulazione dei quesiti.

Prima di procedere nell’analisi del caso, appare opportuno esporre alcune considerazioni in tema di perizia e di consulenza².

La perizia psichiatrica, ad esempio, si inserisce nel processo penale come atto istruttorio o anche come prova. Essa però, tra tutte le perizie, ha una posizione particolare, perché non serve mai a provare che un fatto sussiste o non sussiste, ma serve piuttosto ad accertare quale sia lo stato di mente di un individuo nel momento in cui commise il fatto per cui è imputabile. In particolare, ai sensi dell’art. 85 c.p., perché un soggetto sia imputabile, processabile e punibile, occorre che sia in possesso delle capacità di intendere e/o di volere. Oltre alla perizia

psichiatrica, vi sono molti altri tipi di perizie, che si inseriscono nella dinamica processuale, come ad esempio, la perizia necroscopica, che può servire a provare se una morte sia dovuta ad omicidio, o a suicidio, od a un fatto accidentale non interessante l’amministrazione della giustizia. Inoltre si richiedono perizie in materia di responsabilità professionale, in ambito urbanistico, nel settore degli infortuni sul lavoro e in molti altri settori.

In effetti, la perizia è ammessa ogni qualvolta occorra svolgere indagine o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche (art. 220 c.p.p.) o artistiche. Allo stesso modo, “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (...)” (art. 61 c.p.c.). La diversa terminologia (consulenza e perizia) non controindica a trattare in modo unitario le questioni collegate alla funzione e alla struttura della perizia o consulenza in qualsiasi sede (civile, penale, tribunale di sorveglianza) si manifesti la necessità di avvalersi dell’opera (consulenza) di una persona fornita di particolare competenza (perito) in particolari discipline e, nel caso specifico, nell’ambito psicologico e psichiatrico.

È evidente che l’aspetto unificante della perizia e della consulenza è la competenza che - insieme ad altre caratteristiche quali: l’ufficialità (entrambe vengono disposte d’ufficio), rispetto del principio del contraddittorio (le parti possono farsi assistere dai propri consulenti), e la libera valutazione dei risultati da parte del giudice (*peritus peritorum*) - concorre a dotare la consulenza e la perizia di

¹ Dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza depositato in cancelleria il 12.12.2013, composto da: Dott. Francesco Maisto – Presidente, Dott. Sabrina Bosi – Magistrato di Sorveglianza est. – Dott. Raffaella Sette – esperta, Dott. Cinzia Bertuccioli – esperta.

² Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron, Bologna, 2004; Balloni A., “La perizia psichiatrica: problemi, ipotesi e prospettive”, in Balloni A., (a cura di), *Vittime Crimine Difesa Sociale*, Clueb, Bologna, 1989, pp. 51-73; Balloni A., “Nuove metodologie nell’indagine peritale con riferimento alla psicopatologia”, in Lombardi M.A. (a cura di), *La Perizia e la Consulenza tecnica: stato attuale e prospettive*, Pacini Editore, Pisa, 1990; Balloni A., “Psichiatria forense”, in Pancheri P. e

Cassano G.B. (coordinato da), *Trattato italiano di*

caratteristiche comuni. In particolare, il perito e il consulente d'ufficio devono essere, anche in psichiatria forense, psicologia giudiziaria o criminologia psichiatrica, dotati di particolari o specifiche competenze tecniche per svolgere la loro opera che molto spesso si caratterizza come una **progett-azione** che si realizza in termini operativi per realizzare appunto quel progetto, la relazione di perizia o di consulenza, con cui si comunica il prodotto di una particolare conoscenza da parte di colui che la possiede a colui che (giudice o avvocato), non possedendola, o non possedendola in modo completo o approfondito, o anche imperfetto, deve utilizzare questo prodotto in una o più decisioni operative.

Infatti la perizia o la consulenza costituiscono atti concreti di una progettazione che è una serie logica e precisa di operazioni con le quali si dà ordine, sistematicità e organicità al lavoro svolto che, nel caso in esame (“caso Cogne”) dovrà essere inserito nel processo-progetto rieducativo. In una tal prospettiva, il perito incontra nella realizzazione del suo progetto diversi attori nei rispettivi ruoli: il giudice o il tribunale che gli dà l'incarico, gli appartenenti alla struttura penitenziaria (agenti penitenziari, medici del carcere, educatori, psicologi, staff dirigenziale della struttura penitenziaria, assistenti sociali,); d'altra parte, il perito o il consulente realizzano il proprio progetto in un particolare contesto: l'ambiente carcerario o il proprio studio professionale. Nell'ambito del progetto con cui si configura e poi si realizza la perizia o la consulenza, occorre dare un corretto spazio alle parti perché possano partecipare adeguatamente alle operazioni peritali. Perciò, il consulente o il

psichiatria, Masson, Milano, 1999.

perito per realizzare il proprio progetto (relazione di perizia o di consulenza) deve essere in grado di saper elaborare una valutazione tecnico-legale dei fatti e delle procedure, con l'auspicio che l'operato dei consulenti delle parti possa essere improntato a collaborazione senza che vi siano ostacoli alla realizzazione del progetto.

Nella realizzazione di questo progetto, il colloquio³ è un elemento importante perché con esso si tende a realizzare un'adeguata conoscenza dell'altro per la formulazione dei giudizi sulla personalità, sui fatti accaduti o su altre caratteristiche che possono incidere sul comportamento.

Si realizza in tal modo un approccio dialogico che M. Bachtin, il pensatore russo nei suoi studi sulla metodologia delle scienze umane, propone come interazione dialogica, mettendo “in luce una serie di problemi cruciali per la comprensione dell'Altro. Innanzitutto egli sottolinea l'inesauribilità della conoscenza personale a cui si lega però la possibilità di un approfondimento progressivo. ‘Il criterio qui non è l'esattezza della conoscenza, ma la profondità della penetrazione [...] l'importanza di pervenire ed addentrarsi fino al nucleo creativo della persona [...] il penetrare nell'altro (il fondersi con esso) e il mantenere la distanza (il proprio posto) che garantisce l'eccedenza di conoscenza. Nelle scienze umane, l'esattezza è il superamento dell'alterità altrui senza trasformarlo nel proprio [...] la comprensione come trasformazione dell'altrui nel *proprio-altrui*’.

³ Balloni A., “Colloquio, test mentali e psicopatologia”, in Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1981, cap. 14, pp. 339-351; Balloni A., Nathan F., “Il colloquio clinico nella perizia psichiatrica”, *Giornale Di Medicina Legale Infortunistica E Tossicologia*, Suppl.

Inoltre è necessario realizzare un'atmosfera di benevolenza e simpatia. ...

‘Il discorso intimo è compenetrato da una profonda fiducia nel destinatario, nella sua simpatia, nella sensibilità e benevolenza della comprensione responsiva. In questa atmosfera di profonda fiducia, il parlante svela le proprie profondità interiori (1988b, p. 287)’.

Il concetto del *proprio-altrui* significa che la conoscenza dell'altro è inevitabilmente influenzata dai parametri concettuali e linguistici del conoscente. Nella misura in cui abbiamo coscienza di questi parametri, esercitiamo il massimo di rispetto possibile per l'alterità dell'altro. La posizione bachtiana è in linea con gli aspetti delle varie scuole contemporanee: della fenomenologia, della scuola ermeneutica e della psicoanalisi. La fenomenologia richiama al rispetto per la personalità dell'altro e alla necessità di collocarsi nel suo orizzonte concettuale. ...

L'ermeneutica sottolinea l'impossibilità di uscire dal circolo ermeneutico e di abbandonare le proprie precomprensioni; è necessario tuttavia prendere coscienza di queste precomprensioni considerandole anche come utili congetture, ipotesi da vagliare. Sulla stessa linea, si collocano le scuole psicoanalitiche, quando prescrivono che il terapeuta, mediante l'analisi personale, prenda coscienza dei propri problemi prima di affrontare quelli del paziente”⁴.

In una tal prospettiva, anche nell'ambito peritale, dove possono realizzarsi attività che hanno funzioni terapeutiche, è necessario che il perito,

soprattutto attraverso l'esperienza, abbia coscienza e consapevolezza dei propri problemi per non compromettere il valore e il significato dei contenuti del colloquio. Infatti è evidente che con il colloquio si cerca di realizzare una conoscenza dell'altro per la formulazione di giudizi e anche per mettere in evidenza caratteristiche latenti.

Fatte queste premesse, si precisa che il “caso Cogne” si apre con quelle indagini medico-legali che riguardano l'omicidio in cui si deve individuare attraverso l'esame del cadavere e la successiva autopsia, le cause della morte, l'epoca della morte e tutte quelle circostanze rilevanti ai fini dell'indagine.

In seguito, si sono svolti numerosi accertamenti riguardanti la capacità di intendere e di volere dell'imputata e la sua pericolosità sociale attraverso diverse perizie psichiatriche. In una tale ottica, sono diventati significativi i rapporti tra malattie mentali e condotte criminose che si collegano strettamente alla perizia psichiatrica e quindi impongono di segnalare le linee guida secondo cui deve svolgersi tale perizia e che sono fissate negli articoli dal 220 al 233 del codice di procedura penale. In particolare, nel comma 2 dell'art. 220 c.p.p., già segnalato, si sottolinea, come del resto era previsto dall'art. 314 c.p.p. abrogato, la non ammissibilità della perizia per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti dalle cause patologiche, salvo quanto previsto ai fini della pena o delle misure di sicurezza. È quindi evidente che nella fase dell'esecuzione della pena si può appunto fare riferimento alla possibilità di disporre una

al n. 4, 1968, pp. 636-644.

⁴ Galli G. (a cura di), *La persona in relazione. Sviluppi della psicologia della Gestalt*, Liguori Editore, Napoli, 2009, pp. 34-35.

perizia su un soggetto in espiazione di pena per la valutazione della sua personalità. Infatti, ai fini della pena, intervengono i provvedimenti del tribunale di sorveglianza per cui, allorché si procede nei confronti di persona sottoposta ad osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento e in tal caso si effettua un accertamento sulla personalità. Si entra quindi nel procedimento di sorveglianza (art. 678 c.p.p. c.2) che consente di procedere a osservazione scientifica della personalità del condannato e che consente al giudice di richiedere la consulenza dei tecnici del trattamento e/o di esperti qualificati.

Il tribunale di sorveglianza nel caso in esame ritenne, come sopra ampiamente illustrato, non esauriente la documentazione riguardante l'osservazione scientifica della personalità della condannata, poiché il lavoro dell'équipe prevista dall'articolo 29 comma 2 regolamento dell'esecuzione dell'ordinamento penitenziario, ha privilegiato l'aspetto trattamentale rispetto a quello dell'osservazione personologica. Anche in considerazione del fatto che la condannata ha sempre continuato a proclamarsi innocente, il collegio ha ritenuto necessario introdurre *ex officio* (art. 666 comma 5 c.p.p., art. 185 disp. artt. c.p.p.) nel procedimento un nuovo mezzo di prova, vale a dire la perizia finalizzata ad accertare "il carattere e la personalità" del condannato e in genere "le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche" (art. 220 comma 2 c.p.p.). Di conseguenza è stata disposta la consulenza, che può essere intesa pure come consulenza criminologica, e di cui qui di seguito si seguiranno le diverse fasi attraverso le quali si

cercherà di mettere in evidenza se, mediante questa modalità di indagine, si è contribuito a realizzare un concreto programma per cui la pena si inserisce in un progetto rieducativo.

2. Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio.

2.1. Incarico.

Il giorno 21 gennaio 2014, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, presieduto dal Dott. Francesco Maisto, è stato affidato l'incarico di redigere consulenza tecnica d'ufficio nei riguardi di AMF, attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di Bologna. Il Tribunale ha posto il seguente quesito: "dica il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti del presente procedimento e la documentazione pendente presso la Casa Circondariale di Bologna, esaminata AMF, esperiti gli opportuni accertamenti sull'attuale condizione fisica e psichica della condannata, anche avvalendosi della collaborazione di ausiliari, quali siano le condizioni della condannata, analizzi e descriva le condizioni della condannata. Dica altresì se sussistano condizioni di pericolosità sociale della condannata".

Dopo aver accettato l'incarico, il CTU ha indicato, per l'inizio delle operazioni peritali, il giorno 27 gennaio 2014 presso il suo studio, per l'esame degli atti. Ha inoltre chiesto il termine di giorni 70, a decorrere dal 27 gennaio 2014, per riferire con relazione scritta.

Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso il sopra indicato termine e ha altresì autorizzato ad estrarre copia della documentazione processuale, ivi compresa quella esistente presso la Casa Circondariale di Bologna. Ha inoltre autorizzato

ad accedere alla Casa Circondariale di Bologna per effettuare le necessarie operazioni. [...]

Per rispondere al quesito proposto, sono stati esaminati gli atti del procedimento e la documentazione acquisita. È stata trattenuta a colloquio AMF nei seguenti giorni: 4, 10, 17, 25 febbraio 2014, 6, 11, 17 e 27 marzo 2014. Ad eccezione dei giorni 4 e 17 febbraio, a tutti gli incontri è stato presente il consulente di parte della difesa⁵. Il giorno 17 febbraio sono stati somministrati a AMF una batteria di test. Il giorno 17 marzo, il CTU, presso il proprio studio, ha avuto un altro incontro con AMF e la sua famiglia composta dal marito e dai due figli. Il giorno 25 febbraio, durante il colloquio con AMF, sono stati acquisiti i saggi grafici, successivamente esaminati.

2.2. Documentazione in atti.

Nei riguardi di AMF, nella banca dati del casellario giudiziale risulta che il 27/04/2007 con sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino divenuta irrevocabile il 21/05/2008, essa è stata condannata alla pena di reclusione di anni 16 per omicidio commesso il 30/01/2002 in Cogne, perché, colpendo alla testa il proprio figlio, ne cagionava la morte (art. 575 c.p., 577 comma 1 n.1 c.p.). Al momento in cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio (12/12/2013), AMF era detenuta presso la Casa Circondariale di Bologna in espiazione della pena detentiva residua di anni 13.

⁵ Prof. Pietro Pietrini, Ordinario presso il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica, Università di Pisa, Settore scientifico disciplinare: Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica BIO/12. E' presidente del Consiglio Aggregato del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della Salute e del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute.

Nella sentenza della prima Corte di Assise di Torino (2007) – esaminata – nella parte prima, si fa riferimento ai fatti riguardanti il ritrovamento, i soccorsi e la dichiarazione di morte del figlio di AMF. [...]

Nella documentazione medico-legale e psichiatrica, sono stati presi in esame i risultati degli accertamenti redatti nel corso di numerose perizie psichiatriche e medico-legali effettuate nei riguardi di AMF. [...]

È stata poi studiata approfonditamente la documentazione psichiatrico-penitenziaria, estratta dalla copia della cartella clinica riguardante la detenzione di AMF presso la Casa Circondariale di Bologna. In tale contesto, è stata attentamente valutata l'evoluzione delle condizioni psichiche della condannata e le terapie effettuate per risolvere problematiche psicopatologiche che erano legate anche alla reazione alla detenzione e all'attecchimento della condannata che si proclamava innocente e ingiustamente sottoposta a detenzione.

Inoltre, esiste agli atti una copiosa documentazione riguardante il trattamento penitenziario in cui vengono descritti gli interventi trattamentali effettuati, orientati al sostegno alla persona, che hanno riguardato principalmente il consentire alla stessa di svolgere un'attività lavorativa utile, secondo quelle che sono le esigenze, e le possibilità, del carcere, e la frequenza dei corsi di formazione professionale. Nell'ambito di questa relazione sono stati messi in evidenza i rapporti con le altre detenute e con il personale di polizia penitenziaria, definiti come privi di particolari problemi. All'inizio l'impatto con la realtà del carcere, con le storie personali di altre persone detenute, non ha mancato di

evidenziare qualche difficoltà, ma in seguito ciò è stato superato anche in virtù di un apprezzabile sforzo prodotto da AMF nel farsi accettare. È inoltre segnalato che per quanto concerne la condotta, questa si presenta esente da rilievi di tipo disciplinare e che AMF incontra regolarmente in carcere i familiari, usufruisce infatti di 6 colloqui mensili che si svolgono, in considerazione dell'età dei figli, presso la ludoteca della sezione femminile; ella effettua altresì corrispondenza telefonica secondo quanto consentito.

AMF ha avuto anche l'opportunità di partecipare all'iniziativa denominata "Festa delle famiglie" (svoltasi con l'aiuto dei volontari operanti in istituto), caratterizzata da visite dei familiari di maggior durata.

Nel giugno del 2008 AMF, tramite i suoi legali, ha presentato un'istanza di ammissione all'art. 21 bis O.P. ("assistenza all'esterno di figli minori"), però non sussistevano le condizioni oggettive (poiché non è ancora avvenuta l'espiazione di almeno un terzo della pena) per fruire di tale istituto.

In data 07/10/2008 è stato emesso dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna decreto di inammissibilità riguardante le istanze di detenzione domiciliare (art. 47 *quinquies* O.P.) e differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (art. 47 *ter* co.1 O.P.) mancando per ciascuna delle misure alternative gli specifici presupposti di legge.

Infine risulta in questa relazione che la condannata è stata inserita presso il laboratorio esterno 'Gomito a Gomito' gestito da una cooperativa Sociale, mantenendo positivamente questo impegno di lavoro all'esterno.

L'esame di questi atti ha consentito di verificare l'impegno degli avvocati difensori nel proporre istanze e l'attenzione del tribunale di sorveglianza nel vagliarle. Inoltre, le direttive del trattamento si delineano in modo netto: assistenza psichiatrica-psicologica dall'inizio della carcerazione poi via via sostituita dalle attività trattamentali, orientate prevalentemente all'inserimento lavorativo e alla formazione professionale con concessione di svolgere successivamente un'attività all'esterno della struttura penitenziaria.

Gli elementi esposti sono da ritenere dati indispensabili per concorrere a costruire i colloqui da cui possono scaturire elementi utili per la valutazione medico-psichiatrica e in particolare per l'esame psichico.

2.3. Accertamenti medico-psichiatrico-psicologici.

In questo settore, è stata raccolta la biografia clinica della condannata, indispensabile premessa all'esame psichico e agli ulteriori accertamenti. Attraverso la ricostruzione della biografia della condannata, si sono valutate le capacità mnemoniche, l'attenzione, l'ideazione, la capacità critica e di giudizio e l'affettività. Inoltre, si è fatto riferimento alle vicende esistenziali mettendo in rilievo i rapporti con la propria famiglia di origine, con il marito, con i figli e con tutte le persone con cui ha interagito, anche dopo che è stata imputata dell'omicidio del figlio e quindi condannata alla detenzione.

Nei diversi colloqui le tematiche affrontate suscitavano momenti drammaticamente significativi e quindi reazioni assai importanti da valutare per gli accertamenti in corso. Durante l'esame psichico si è potuto rilevare che la

presentazione di sé fatta da AMF è tutta volta a trasmettere all'altro informazioni cercando di creare rappresentazioni positive. Da qui il complicato gioco dell'identità che si realizza attraverso l'ambiguità risultante dall' "essere" e dall' "avere". E' difficile separare nel soggetto il suo essere dal suo avere perché il legame tra questi due aspetti è talmente forte che ogni presentazione mobilita, in modo spesso indistinto, l'uno e l'altro aspetto del proprio Sé, tanto che, mettendo in discussione uno di questi aspetti, il rischio che corre è quello di rimettere in discussione pure l'altro. In rapporto a ciò, AMF tende frequentemente a porre gli avvenimenti in relazione alla propria persona in misura che oltrepassa ciò che è oggettivamente giustificabile. Pertanto, nel caso in esame, va sottolineata una pronunciata sensibilità per la coscienza del proprio valore, aspetti che orientano a valutare certi atteggiamenti come dettati dal perseguimento di un'autogratificazione, a volte svincolata da decisioni connotate da adeguata valutazione della situazione, facendo, in tal modo, di se stessa un oggetto di amore. In questa prospettiva, appare evidente il continuo bisogno di alimentare la propria autostima esibendo le proprie capacità e le proprie doti anche per i programmi futuri. Perciò si può dire che la sua esistenza, per quanto riguarda questi ultimi dodici anni, è connotata dalla spasmodica ricerca di quella che è stata definita "omeostasi narcisistica"⁶, una forma di equilibrio tra il perseguimento mai completamente raggiunto di una sensazione di benessere, distensione, quiete, da un lato, e il persistere di un senso di inferiorità, dall'altro, che si manifesta

⁶ Strzyz K., *Narcisismo e socializzazione. Trasformazione sociale e il mutamento di dati caratteriali*, Feltrinelli, Milano, 1981.

nella continua esigenza di soddisfare l'immagine del sé. Il riferimento all'egocentrismo e al narcisismo consente di precisare che si tratta di caratteristiche della personalità che non sono da considerare sempre patologiche, poiché una quantità di amor proprio è auspicabile anche se, nel caso in esame, l'autostima appare accentuata per cui il soggetto diventa estremamente sensibile al modo con cui gli altri reagiscono nei suoi confronti.

Anche il desiderio di avere i figli accanto può diventare un tentativo inconscio di considerarli una parte del proprio Sé incompleto e frammentario. Con l'aiuto del bambino la madre corre il rischio di voler riempire le lacune della propria personalità e ciò significa che già in partenza, sempre a livello inconscio, ella va incontro al bambino esigendo qualcosa da lui.

Pure il ricordo della morte del figlio può essere inserito in questa dinamica. La morte del piccolo rappresenta poi un elemento significativo anche perché configura una seria rottura della continuità esistenziale. Riguardo alla morte del figlio, AMF ribadì spesso la propria innocenza e riferì che ormai da dodici anni ogni notte, ogni giorno pensa a quella mattina. [...]

La rievocazione di tali eventi, emotivamente molto partecipata, sfociava in crisi di pianto e in manifestazioni ansiose. [...] Ci si trova di fronte ad un travaglio psichico prolungato, sicuramente influenzato dagli eventi esterno-ambientali, che ha prodotto uno sradicamento e una perdita dell'ambiente consuetudinario provocando uno stato d'animo informato ad un'evidente tristezza astioso-lamentosa con notevole ansia.

In queste vicende giudiziario-esistenziali, ci si può trovare di fronte alle idee prevalenti o dominanti,

definite “come un contenuto di coscienza (rappresentazione, pensiero, impulso) che ha caratteri iterativi e, talvolta, pervasivi ma senza il carattere dell’estraneità in quanto essa [idea prevalente o dominante] è comprensibilmente collegata ad una particolare condizione emotiva. Il carattere egosintonico dell’idea dominante è il carattere differenziale più importante nei confronti dell’idea ossessiva. Il contenuto di coscienza, anche se iterativo, pervasivo, al punto da interferire con il normale svolgersi delle attività ideative e comportamentali, non viene mai percepito come estraneo, assurdo e incomprendibile come avviene con le idee ossessive. Esso viene invece accettato più che subito e in alcuni casi in un certo senso voluto e volontariamente rinforzato. Esempi classici in questo senso possono essere rappresentati dall’ideazione dominante che segue in genere la perdita di una persona amata o quella che accompagna una potente condizione di attaccamento come quella rappresentata dall’innamoramento. La partecipazione affettiva all’idea dominante è intensa, congrua e considerata soggettivamente come adeguata e proporzionata, anche se può obiettivamente apparire come eccessiva. Questo carattere egosintonico e affettivamente condizionato giustifica il fatto che non è in genere presente né resistenza né psichismo di difesa anche quando l’idea dominante tende ad imporsi e sovrapporsi alla normale fluidità e plasticità dell’attività mentale. Ciò giustifica il fatto che l’idea dominante non viene in genere considerata come patologica ma piuttosto come una motivata e

giustificata conseguenza di uno stato emozionale, spesso indotto da eventi stressanti esterni”⁷.

La presenza di idee dominanti si collega strettamente alle intense manifestazioni depressive con espressione di ansia che sono correlate alle vicende che hanno caratterizzato la vita di AMF in questi dodici anni, anche se nel corso dei colloqui, ha ricordato la vita felice a Cogne. [...]

Durante l’incontro con AMF, il marito e i loro due figli si è potuto constatare che AMF aveva un ottimo rapporto con i propri familiari che si estrinsecava in atteggiamenti affettuosi e di autentica confidenza. [...] Durante i colloqui, AMF ha affrontato con atteggiamento sincero la sua vita nell’ambiente carcerario ponendo in rilievo le difficoltà iniziali e il successivo adattamento, seppur faticoso, alle diverse attività “rieducative”. Inoltre, è stato ricordato con soddisfazione e con piacere il più recente impegno per il lavoro all’esterno, in ambito sartoriale, presso il Laboratorio “Gomito a gomito”, gestito dalla cooperativa sociale “Siamo qua”.

Un aspetto di ulteriore serenità, sollievo e fiduciosa aspettativa per il futuro sono i permessi che ogni quindici giorni le consentono di rientrare in famiglia, procurandole una felice e totale immersione nel proprio ambiente familiare, collocato in un contesto naturale particolarmente apprezzato da AMF. Circa i legami con i familiari, ha ribadito spesso che tutti i colloqui che le erano concessi durante la sua detenzione li riservava ai figli e al marito, cercando in tal modo di conservare immutato il profondo legame che li unisce.

⁷ Pancheri P., Brugnoli R., Marconi P.L., Carilli L., “Pensiero”, in Pancheri P., Cassano G.B. (coordinato da), *Trattato italiano di psichiatria*, vol. I, Masson, Milano, 1999, pp.547-548.

In conclusione, nei diversi colloqui con AMF, oltre alle idee dominanti ed ai tratti di personalità definiti come egocentrici e narcisistici, emergono anche manifestazioni depressive ed ansiose estrinsecantesi con pianto e con irrequietezza tipica dell'ansia. In questa prospettiva, la depressione di AMF, da considerarsi come reattiva, trova il momento determinante nei seguenti avvenimenti: morte-uccisione del figlio, vicende giudiziarie, condanna e ingiusta detenzione. Questa serie di avvenimenti è di per sé valida a produrre un sovvertimento della configurazione totale delle disposizioni psichiche nel senso di una coartazione dolorosa della sfera timica polarizzata ancora sugli eventi che hanno contrassegnato l'esistenza di AMF negli ultimi dodici anni.

I dati evidenziati dall'esame psichico trovano conferma nelle valutazioni psicodiagnostiche emerse dai seguenti Test: Rorschach, MMPI-2, Bender Test, Figura umana e analisi della personalità grafica. In particolare, il test di Rorschach evidenzia che la dotazione intellettiva di base appare media, al momento sostanzialmente espressa senza particolari forme di inibizione. A questo proposito, il soggetto conferma una necessità di coinvolgimento affettivo come elemento attivatore, che abbassa leggermente gli schemi difensivi, favorendo un certo dinamismo psichico e un pensiero più fluido e meno rigido. È possibile infatti che quando il soggetto si trova da solo in contatto con se stesso si attivino aspetti soprattutto depressivi che favoriscono un irrigidimento dei nessi associativi. Inoltre, per quanto concerne l'intelligenza qualitativa, il tipo di pensiero appare al momento prevalentemente portato alla deduzione e ad un

approccio fondato appunto su meccanismi più riproduttivi che produttivi, nonostante non manchino spunti di originalità.

L'esame di realtà appare adeguato, in assenza di risposte che segnalino distorsioni percettive sia di matrice psicotica che organica. Sul piano affettivo emergono bisogni di contatto ed in parte un tentativo di allontanamento dal mondo interno per gli aspetti depressivi di fondo. I meccanismi difensivi appaiono evoluti ed orientati alla rimozione non patologica. Si osserva una certa attenzione al corpo, bisogni narcisistici, ma soprattutto tendenze regressive, viste le molte figure caratterizzate come "cuccioli", "elefantini", "uccellini", che poi si confermeranno anche in altri test. [...]

Il test MMPI-2 ha manifestato un marcato atteggiamento difensivo nei confronti della prova, cercando di minimizzare e negare aspetti della personalità considerati sfavorevoli ai fini della valutazione, fornendo così un'immagine idealizzata e irrealistica sul piano del conformismo sociale.

Al Bender test emergono segnali che sono compatibili con una forma di egocentrismo e bisogno di centralità affettiva di stampo narcisistico, che rendono difficoltoso il processo di anticipazione e di pianificazione.

La figura umana si esprime attraverso disegni in cui le due figure complete sono caratterizzate da un'età sensibilmente inferiore a quella del soggetto, confermando aspetti regressivi, sicuramente in massima parte addebitabili allo stato di detenzione, ma anche alla polarizzazione del pensiero sui figli e conseguente atteggiamento materno nei confronti del sesso opposto. Anche in

questo senso potrebbe essere letto il fatto che la prima figura è maschile e non femminile. [...]

Non emergono in assoluto tratti psicopatologici degni di rilevanza clinica, nonostante si osservino aspetti regressivi riguardo all'espressione del ruolo femminile, appunto in probabile relazione con la detenzione.

Si è utilizzata poi l'indagine grafologica per interpretare la sindrome grafica nel suo insieme cercando di dare una giusta collocazione ai vari segni senza trascurare l'analisi dei rapporti esistenti tra questi ultimi al fine di meglio comprendere la personalità dello scrivente.

AMF all'esame grafologico, per quanto riguarda temperamento e carattere, appare persona tendenzialmente buona di animo e comprensiva, ma preoccupata del giudizio degli altri per cui assume atteggiamenti coscientemente controllati. Presenta poi un orgoglio frustrato, quasi rassegnato a non pretendere e a non chiedere. Persiste in lei un'ambivalenza tra spinta all'orgoglio e la cedevolezza nella quale deve ripiegare per il suo senso interiore di debolezza che la fa essere strutturalmente remissiva, assumendo atteggiamenti improntati alla riservatezza e alle modalità guardinghe, come chi teme di sbagliare. Esteriormente può apparire forte, perché in gran parte riesce a mascherare le sue debolezze sotto la sostenutezza più apparente che reale, ma interiormente fragile, sia per le apprensioni improvvise, anche se di breve durata, sia per le sospensioni dell'animo che la portano verso stati di tristezza.

Tende a compensare le insoddisfazioni con il meccanismo della fantasia che la porta a sognare ad occhi aperti situazioni diverse. E' orientata positivamente nei propositi e nell'azione, ma

subentrano in lei oscillazioni dello stato d'animo e del tono umorale, tra momenti di sconforto interiore e momenti di entusiasmo e di ottimismo.

Per quanto riguarda l'intelligenza, le sue abilità si manifestano nei confronti delle situazioni che esigono attenzione in tutti i particolari e completezza di esecuzione. Non tutto ciò che entra nel campo di coscienza e non tutto ciò che entra nella sua comprensione viene adeguatamente accettato e filtrato al vaglio del giudizio, in quanto l'animo, non sempre sereno, ne condiziona le valutazioni.

Nei colloqui si è manifestato "il parlare inteso come sfogo" quasi come si verifica per il pianto in reazione al dolore, particolarmente quando l'attenzione era rivolta all'esaminata-condannata che esprimeva le sue emozioni riattualizzando l'episodio traumatico. Con l'intervento dei suoi interlocutori (CTU e CT di parte), AMF prendeva coscienza della sua situazione soprattutto per quanto riguardava la finalità dell'indagine: farsi conoscere, conoscere per cui si potesse decidere. Il colloquio quindi, come base dell'esame psichico, nella perizia criminologica, allorché si realizza in una buona relazione, oltre a fornire informazioni attendibili, assume un significato benefico e quindi positivo con valenze che si ripercuotono anche a livello psico-terapeutico.

Attraverso l'abilità (intesa come requisito professionale) nell'osservare e nel valutare la condannata, come persona, il CTU e il CT di parte ritennero di esserle stati, in qualche modo, pure utili e benefici, anche se la raccolta degli elementi necessari era strettamente legata al progetto finale: fornire risposte attendibili e obiettive ai quesiti posti che dovevano poi essere inseriti nel più ampio progetto rieducativo.

Questi contributi sono il presupposto da utilizzare nelle considerazioni e valutazioni del caso e rappresentano quelle anticipazioni, ragionate e critiche, alla conclusione della relazione di consulenza.

2.4. Analisi dei dati e valutazione della storia della persona come punto di riferimento nel progetto rieducativo.

Sulla scorta della documentazione acquisita e sulla base di quanto osservato nel corso degli accertamenti effettuati, è opportuno segnalare che situazioni ed avvenimenti della vita di AMF possono aver influito sulle strutture di personalità e soprattutto sull'affettività e sull'emotività per cui si è fatto riferimento al concetto di reazione ad eventi. E' noto nella letteratura psichiatrica che in risposta a fatti o a più fattori stressanti identificabili si possono sviluppare sintomi o comportamenti clinicamente significativi. I fattori stressanti che si possono individuare nella vita di AMF sono: la morte-uccisione del figlio, la vicenda giudiziaria e la condanna ritenuta ingiusta, la carcerazione, causa di sofferenza, e la preoccupazione per individuare il vero colpevole dell'omicidio.

A ciò devono aggiungersi i conflitti con personaggi da cui ritiene di essere stata danneggiata, quelli collegati all'ingiusto trattamento subito dalla presunta "persecuzione mediatica" e alcuni dissapori con persone a lei vicine. Perciò, nei riguardi di AMF può essersi instaurata quella situazione che è considerata "una risposta psicologica ad uno o più fattori stressanti identificabili che conducono allo sviluppo di

sintomi emotivi o comportamentali clinicamente significativi"⁸.

I sintomi possono persistere per un periodo prolungato allorché si manifestano in risposta ad un fattore stressante cronico e sono caratterizzati da condizioni in cui predominano ansia e umore depresso: tendenza al pianto con atteggiamento di rivendicazione per le ingiustizie e i torti subiti, irrequietezza e costante preoccupazione legate soprattutto al futuro.

Nell'ambito della relazione di perizia, si è fatto ricorso ad uno schema multiassiale che comporta la valutazione su diversi assi di informazioni psico-medico-sociali, come è proposto nel DSM-IV-TR, apportandovi le modifiche ritenute opportune per il caso in esame dato che quando i criteri, le categorie e le descrizioni vengono utilizzati a fini forensi si corrono molti rischi se si resta aderenti a schemi prefissati. Tali rischi vengono senz'altro neutralizzati se ci si attiene strettamente alla biografia della persona in esame e ai dati obiettivi emersi dalla documentazione e dalle indagini clinico-psichiatriche e psicodiagnostiche. Di conseguenza, prendere in esame contestualmente i risultati del colloquio, di diversi reattivi mentali e la storia di vita è un approccio che può produrre validi risultati in ambito criminologico-psichiatrico consentendo anche di ricorrere alla valutazione multiassiale.

Nella sintesi diagnostica, non va trascurato che lo spazio vitale attuale di AMF è molto condizionato dal futuro psicologico: infatti, negli studi sulla sofferenza in carcere si è constatata una sicura relazione tra il grado della sofferenza e certi fattori collegati al futuro o al passato. La

⁸ American Psychiatric Association, *DSM –IV –TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Masson, Milano, 2003, p. 723.

convincione di una sentenza ingiusta e la speranza per una possibile liberazione sono elementi interattivi che provocano ansia e sofferenza per cui si è ritenuto necessario che AMF, per poter accedere ad una misura alternativa alla detenzione, dovesse essere adeguatamente supportata attraverso un percorso di sostegno psicoterapeutico. AMF è stata adeguatamente trattata nel primo periodo di detenzione, al fine di neutralizzare ansia e depressione, conseguendo positivi risultati. E' stata inoltre ben inserita nelle attività trattamentali (corsi di formazione e lavoro all'interno e all'esterno), ma, pur avendo avuto un adeguato supporto psicoterapeutico mediante colloqui di sostegno, necessita, per affrontare adeguatamente l'attuale situazione, di ulteriori percorsi di aiuto e di sostegno.

Il passaggio dal carcere all'alternativa alla detenzione pone un soggetto di fronte a stimoli percettivi più complessi e numerosi provenienti dalla mutata realtà circostante per cui un individuo può non essere in grado di utilizzare pienamente i processi cognitivi come strumento per il mantenimento della sicurezza nei rapporti Io-mondo. [...]

D'altronde anche i risultati delle numerose consulenze e perizie, pur evidenziando ampie diversità valutative per quanto concerne le caratteristiche minori della personalità di AMF, escludevano la presenza di conclamate e maggiori patologie psichiatriche. [...]

Perciò, nel caso in esame, tenendo conto delle caratteristiche di personalità e della situazione psicologica attuale, occorre orientare il trattamento verso un'adeguata psicoterapia di supporto, necessario passaggio per poter

proficuamente inserire la condannata nel proprio ambito familiare.

Questi ultimi paragrafi rappresentano la sintesi con cui si è conclusa la relazione di consulenza tecnica di ufficio.

3. Approfondire per decidere.

Il 29 aprile 2014 il Tribunale di Sorveglianza⁹, all'esito dell'esame della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e riservato l'esame della relazione del consulente tecnico di parte, dopo aver messo in evidenza che si verte unicamente in tema di eventuale concessione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47 *quinquies* ordinamento penitenziario, ritenuta la necessità di sentire a chiarimenti il CTU su specifici contenuti della relazione suddetta, indicava i seguenti temi di approfondimento peritali:

1. Durata, numero di ore ed andamento dei permessi premio del beneficiario ex art. 21 ordinamento penitenziario.
2. Discussione della documentazione acquisita ed oggetto di ordinanze del Tribunale per i minorenni di Bologna in tema di potestà genitoriale di AMF.
3. Contenuti e limiti della CtU del 2008 dell'Ufficio di Sorveglianza di Bologna.
4. Aspetti logistici e relazionali di eventuale collocazione domiciliare in collaborazione con l'Uepe (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) di Bologna.
5. Se per "condizioni di pericolosità sociale" si intenda il pericolo di recidiva oppure la generica pericolosità sociale.

⁹ Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di: Dott. Francesco Maisto – Presidente, Dott. Sabrina Bosi – Magistrato di Sorveglianza est, Dott. Cinzia Bertuccioli – esperta,

6. Precisazione sulla eventuale relazione temporale tra psicoterapia di supporto ed eventuale misura alternativa.

In questa fase la progett-azione e la costruzione della relazione di consulenza tecnica d'ufficio deve acquisire nuovi dati ed effettuare particolari approfondimenti che fanno specifico riferimento a documentazione esistente presso strutture dell'amministrazione della giustizia per una più analitica valutazione del comportamento futuro e quindi della sussistenza della pericolosità sociale, tenendo conto delle eventuali modalità operative relative all'impostazione di una psicoterapia di supporto.

3.1. Supplemento di indagine.

Da ciò è scaturito un approfondimento e supplemento di indagine che si è sviluppato attraverso le attività e le indagini qui di seguito precisate:

1. raccolta presso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna della documentazione relativa ai permessi ottenuti da AMF dal settembre 2010 al marzo 2014;
2. acquisizione della documentazione oggetto di ordinanze in tema di potestà genitoriale di AMF presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna;
3. analisi della relazione di CTU del 2008 dell'Ufficio di Sorveglianza di Bologna al fine di valutarne contenuti e limiti;
4. esame della documentazione pervenuta al Tribunale di Sorveglianza e redatta dal un operatore esperto dell'UEPE, riguardante aspetti logistici e relazionali, per eventuale collocazione domiciliare di AMF;

Dott. Stefano Rambelli – esperto, ha disposto una integrazione della perizia.

5. esame della relazione di consulenza tecnica già depositata, della documentazione ad essa allegata e dell'ulteriore documentazione acquisita ai fini di verificare se per “condizioni di pericolosità sociale” si intenda il pericolo di recidiva oppure la generica pericolosità sociale.

Nello strutturarsi della relazione di consulenza tecnica di approfondimento, in primo luogo sono state redatte alcune precisazioni relative alle considerazioni del consulente di parte della difesa e si è quindi preso in esame l'andamento dei permessi. In particolare si è rilevato che AMF ha ottenuto, dal 31.08.2010 al 22.04.2014, diversi permessi premio, che consistono in circa ore 940 e minuti 50, corrispondenti a circa giorni 39. La detenuta si è ogni volta regolarmente presentata in Istituto, dopo aver consumato i permessi senza particolare rilievi e con fruttuose esperienze. Eccetto i primi due permessi che avevano particolari finalità (partecipare al funerale del suocero e assistere alla malattia del marito), tutti i permessi successivi sono stati finalizzati a coltivare gli affetti familiari.

Per quanto riguarda contenuti e limiti della C.T.U. 2008 dell'Ufficio di Sorveglianza di Bologna, si è sottolineato che tale consulenza risale al secondo semestre 2008, periodo in cui AMF era da poco sottoposta a carcerazione, e pertanto sarebbe stato ancora più opportuno approfondire il percorso esistenziale di AMF non tanto avvalendosi di particolari metodiche psicodiagnostiche che possono apparire profondamente influenzate dai colloqui, quanto piuttosto facendo un maggior riferimento alla documentazione psicosociale esistente e proveniente da diversi servizi.

Se si tiene conto delle metodiche usate e del periodo in cui questa CTU si è svolta, si può

sostenere che questo accertamento è ormai superato e non risponde alle esigenze richieste dalle attuali indagini.

Relativamente agli aspetti logistici e relazionali contenuti nella relazione UEPE, viene messo bene in evidenza la profondità del legame con i figli da parte di AMF, la straordinaria sensibilità del marito e la disponibilità ad ottenere un supporto da parte dei servizi necessario per il delicato passaggio che entrambi i figli vivono nella fase adolescenziale e quindi un passato di impegno dei coniugi nella prospettiva di vita in paese in cui ognuno potrà assumere ben definiti atteggiamenti e adeguate condotte così che si realizzi un equilibrato sistema familiare che esige appunto la consapevolezza dei diversi ruoli.

In relazione alla pericolosità sociale, si legge che nella sentenza della Prima Corte d'Appello d'Assise di Torino (2007), si è posto il quesito della causale del figlicidio commesso da AMF e si è precisato che “la causa scatenante dell'azione delittuosa risiede probabilmente in un conflitto interiore, ed è da ravvisarsi in quella stessa causa che ha provocato l'insorgere della sintomatologia ansiosa di AMF”. Inoltre in questa sentenza si precisa ancora che “l'imputata, dato il suo assetto difensivo, pregno di negazione e di idealizzazione [...] celava certamente a se stessa l'origine della sua ansia patologica facendo ricorso al mascheramento [...] E' plausibile che ‘il polo nascosto’ risiedesse in una forte preoccupazione di AMF per il figlio, che soffriva di intolleranze alimentari e di temporanei ritardi nell'accrescimento, come dimostrano i documenti clinici che riguardano i controlli e i brevi ricoveri del bambino: elementi di fatto che, secondo la Corte, avevano dato motivo (in famiglia) a

definirlo, sia pure in tono affettuoso e con intento apparentemente scherzoso, ‘nanetto’, ‘con le gambe ad X’, o ‘con le gambe secche’ con espressioni che lo designavano, in effetti, come un soggetto che creava inquietudine, e forse delusione (almeno in AMF), nonostante che l'imputata stessa, secondo un meccanismo di idealizzazione a lei tipico, ne abbia, anche in giudizio, esaltato entusiasticamente la bellezza e l'indole gioiosa e vivace, oltre che il valido legame fraterno con il fratello”.

Dalla citata sentenza appare inoltre importante segnalare quanto qui di seguito si riporta:

“A ciò va collegata, per comprendere l'incidenza dei 'problemini' (recentissimi) del figlio sulla tendenza alla teatralità e alla drammatizzazione che contraddistinguono il funzionamento [...] dell'imputata, l'abitudine di AMF stessa di rifugiarsi al paese natale, presso la vasta e Patriarcale famiglia d'origine, in funzione di terapia delle sue fasi critiche, dipendenti anche dall'isolamento che caratterizzava molta parte della sua giornata in Cogne, in un'abitazione lontana dal centro abitato, e in assenza del marito, a causa della sua attività di lavoro nei dintorni di Aosta.

Il tema del conflitto familiare non rivelato – anzi, dissimulato con il ricorso all'idealizzazione e all'autoreferenzialità tipiche di AMF, che vede se stessa al centro delle 'cose buone', senza concessione di riconoscimenti positivi al mondo esterno 'non familiare' e non 'accudente' rispetto a lei – intrecciato con i malesseri ansiosi e conversivi dell'imputata, particolarmente seri nelle ore serali del 29 e al mattino del 30 gennaio, traspare anche da alcune frasi del marito, ove questo dichiara di essersi sentito inquieto quel

mattino, nel lasciare la moglie e i bambini, per aver previsto che AMF lo avrebbe richiamato, e che egli si sarebbe trovato nella difficoltà di parlarle in una probabile situazione di urgenza (che paventava accadesse), perché il suo cellulare era scarico. [...] Va ricordato che AMF disse di aver presagio che il figlio sarebbe morto e che forse aveva una menomazione' (vi è da chiedersi come mai le inquietudini e i presagi del male futuro fossero incentrate, da una parte, solo sul figlio, per una sua probabile debolezza, che lo avrebbe facilmente esposto agli attacchi di un'inconoscibile sorte funesta [*me la sentivo che sarebbe morto*], *facciamo un altro figlio*), e, dall'altra, per quanto attiene alla condizione psicologica di allarme del marito, il mattino del 30 gennaio, sulla capacità di AMF di ristabilirsi dalla crisi molto seria che l'aveva fatta soffrire per molte ore, nella sera-notte e al mattino).

La sindrome d'ansia patologica di AMF perdurò, come si è detto, dopo la partenza del marito, che se ne era andato all'ora consueta, dopo una momentanea incertezza 'se andare o restare' (risolta con l'uscita da casa, su invito della moglie) e probabilmente aumentò di intensità, quando l'imputata si rese conto della complicazione derivante l'inatteso risveglio del figlio, che protraeva i tempi della sua personale preparazione, al fine di raggiungere l'altro figlio in modo di riuscire a farlo salire sullo scuolabus.

Il figlio si era risvegliato e piangeva, avrebbe (forse) voluto uscire con il fratello, o non separarsi dalla mamma, così che AMF, che si trovava a dovere fronteggiare un bambino inquieto e riottoso, capì che il figlio creava serie difficoltà all'organizzazione che lei aveva disegnato per quella mattina. L'organizzazione

delineata da una persona 'puntuale' come AMF [...], minacciava di restare bloccata, per 'colpa' del figlio, che si poneva in ostinato contrasto con il piano della madre 'accudente'.

AMF, molto stanca per aver dormito poco e male durante la notte, a causa dell'acuzie della crisi d'ansia e dei connessi fenomeni conversivi, desiderava (il 30 gennaio) di lasciare a casa il figlio minore, per rimettersi a riposo, dopo aver accompagnato il figlio maggiore, e stare, infine, vicina al più piccolo, trascorrendo tranquillamente il mattino in casa con lui (pare da escludere, infatti, che, nelle descritte condizioni di malessere psico-fisico, AMF intendesse, una volta rientrata a casa, rimettersi in movimento, in una sorta di emergenza, per preparare il figlio per la scuola materna, in tempo utile al 'terzo giro dello scuolabus' – giro destinato al trasporto dei bimbi -).

Il figlio si mise non solo a piangere, ma si alzò e fu trasferito dalla mamma nel 'lettone', dandogli a credere [...] che la mamma non sarebbe affatto uscita di casa.

La 'ribellione' del figlio diede avvio alla reazione violenta dell'imputata, ansiosa, sofferente, stanca ed arrabbiata, in presenza di un discontrollo, favorito dallo stato ansioso e dall'indicato fattore scatenante, di natura emotigena). [...]

Nel rilevare quanto precede, la Corte, in effetti, non si discosta dall'indicazione probabilistica data, in proposito, dal Giudice di primo grado, vale a dire, che AMF, trovandosi al cospetto di un figlio vivacemente 'opponente' (l'imputata stessa [giovane aggiungere] ha dichiarato che il figlio aveva un 'carattere' più forte di quello del docile fratello maggiore), in preda ancora all'acuzie della sindrome ansiosa, [...] abbia agito contro il

bambino a scopo punitivo, 'lasciandosi poi trasportare da incontrollata ira sino al selvaggio omicidio commesso' [...]".

In questa interpretazione del movente del delitto attribuito ad AMF, emergono circostanze e fatti che pongono in evidenza come il comportamento sia funzione della persona (P) e dell'ambiente (A), per cui è legittimo ricorrere alla psicologia topologica di Kurt Lewin¹⁰, secondo cui ogni atto che una persona compie è in rapporto a particolari condizioni che sarebbero da ricercare appunto in parte nello stato della persona al momento considerato e in parte nelle caratteristiche dell'ambiente psicologico in cui si trova. Il comportamento di AMF può essere quindi considerato come funzione dell'ambiente e della persona secondo l'espressiva formula lewiniana: $C = f(P.A)$, che consente di approfondire la condotta di una persona e di svolgere considerazioni pure in prospettive prognostiche.

Al momento del fatto per cui è stata condannata, AMF si trovava, secondo la citata sentenza, in una particolare condizione psicologica ed aveva di fronte una situazione ambientale caratteristica. Dopo poco più di dodici anni dal fatto (30.01.2002), è evidente che una tale costellazione di eventi non è più riscontrabile e ciò consente di sostenere che non vi sia il rischio che si ripeta il figlicidio come descritto nella citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino. Pertanto, non si può sostenere la sussistenza di una pericolosità

sociale specifica. Per condizione di pericolosità sociale deve intendersi, in relazione agli accertamenti effettuati, la generica pericolosità sociale, che si fonda sul presupposto che una persona abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e che possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Perciò, si può ribadire che quando si formulano previsioni sulla pericolosità sociale, per essere attendibili, occorre tener conto di quelle variabili dalle quali dipende il comportamento, cioè la persona e l'ambiente.

In questa prospettiva si può quindi ancora fare riferimento ai concetti lewiniani secondo cui il comportamento di una persona è funzione delle caratteristiche della persona medesima e dell'ambiente.

In effetti, la "persona" AMF è stata descritta con particolari caratteristiche di personalità. Nelle condizioni che vengono approfonditamente descritte nella relazione di perizia, ella deve affrontare l'ambiente di vita con esigenze lavorative, con impegni educativi nei riguardi dei figli e con realtà ambientali difficilmente prevedibili nella loro complessità. Nell'interazione individuo-ambiente è evidente che, tenendo conto della storia di vita di AMF, la medesima correrà rischi di incontrare difficoltà, frustrazioni, contrasti ambientali e altri avvenimenti che potranno incidere sul suo comportamento. [...]

Perciò è stata proposta una psicoterapia di sostegno al fine di rimuovere i disturbi esistenti e di cambiare i modelli di comportamento per promuovere uno sviluppo e una crescita positiva della personalità e per disporre di un ulteriore

¹⁰ Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983; Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia - Volume I - Le Teorie*, Clueb, Bologna, 2013; Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia - Volume II - Criminalità, Controllo, Sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013; Balloni A., "La teoria del campo di Kurt Lewin e le sue applicazioni in criminologia", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, N.3 – Vol. IV – N.1, Settembre

2009 – Aprile 2010, pp. 171-186.

strumento idoneo a neutralizzare i rischi di future condotte devianti e/o antiggiuridiche.

Dalla documentazione acquisita presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, approfonditamente esaminata, con particolare riguardo all'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Bologna, in tema di potestà genitoriale di AMF, risulta che la medesima è sempre stata giudicata positivamente per quanto riguarda le sue condotte relative alla capacità genitoriale. È stata poi sottolineata la preoccupazione manifestata da AMF soprattutto legata alla sua assenza dal nucleo familiare che si poteva ripercuotere negativamente sulla crescita del figlio minore. Al marito di AMF sono sempre stati attribuiti comportamenti congrui e responsabili per quanto riguarda la sua disponibilità educativa e relativamente al suo impegno lavorativo dopo i fatti che hanno portato alla morte del figlio. I minori hanno manifestato difficoltà ad adattarsi dopo il decesso del fratello e dopo il trasferimento da Cogne [...]. Occorre precisare che i minori sono sempre stati sottoposti ad attenzione da parte dei servizi sociali e territoriali, in ambito psicologico, pedagogico e neuropsichiatrico infantile, tanto che i trattamenti e l'assistenza effettuati hanno avuto influenze positive sul loro sviluppo psicofisico.

E' da segnalare come dalla dinamica tra uffici giudiziari (Procura della Repubblica e Tribunale per i Minorenni) sia emersa la necessità di un'importante attività di sostegno psicosociale nei confronti di AMF che, attraverso la rete dei servizi, potrà proiettarsi anche nel futuro.

Il tema centrale del supplemento di indagine è senz'altro legato alle problematiche riguardanti la

psicoterapia di supporto e le misure alternative alla detenzione. Nell'ambito delle alternative alla detenzione, si possono sviluppare sul piano rieducativo e quindi del trattamento tre diversi momenti che riguardano la crescita psicologica dell'individuo, un buon adattamento al suo ambiente e una maggiore capacità di soluzione dei problemi che la vita comporta. Innanzitutto occorre far leva sul fatto che il candidato alla psicoterapia manifesti la sua consapevolezza di aver bisogno di sostegno e di aiuto. Perciò è necessario, come è il caso di AMF, che nel lavoro psicoterapeutico il soggetto venga attivamente coinvolto, incoraggiandolo a manifestare le sue emozioni, soprattutto quelle legate all'ansia, ai sentimenti di colpa e all'aggressività. Per sviluppare questo approccio, si propongono tre momenti:

- 1) securizzazione;
- 2) valorizzazione;
- 3) affrancamento.

Per quanto riguarda la securizzazione, questa fase è la premessa per ogni eventuale ulteriore progresso: si tratta di dare sicurezza ad un soggetto che esprime ansietà, che presenta manifestazioni depressive reattive con idee dominanti legate al dramma giudiziario vissuto. In una tal prospettiva, si fa riferimento alla cosiddetta "terapia centrata sul cliente", elaborata da Rogers, quale strumento aperto e stimolante per l'interpretazione della realtà¹¹. Perciò il terapeuta dovrebbe accettare ogni aspetto dell'esperienza di chi è sottoposto alla psicoterapia, vivendo verso di lui una condizione positiva senza esprimere valutazioni o giudizi. In effetti, "più l'individuo è capito ed accettato

profondamente, più tende a lasciar cadere le false ‘facciate’ con cui ha affrontato la vita e più si muove in una direzione positiva di miglioramento”¹². La direzione verso cui il sottoposto a terapia, per acquisire sicurezza e liberarsi dei falsi concetti di sé, deve collegarsi al principio della non direttività per cui Rogers, in genere, consiglia di limitarsi a fornire al cliente risposte che possono rendere più chiaro il significato dei suoi sentimenti. In una tal ottica, occorre far leva su quanto ha spinto il soggetto verso la psicoterapia mettendo in risalto la sua consapevolezza di aver bisogno di sostegno e di aiuto.

In una fase successiva, allorché si tende alla valorizzazione del soggetto, vengono messe in atto nei suoi confronti atteggiamenti favorevoli allo sviluppo di sentimenti positivi per sostenere un piano di vita rinnovato in sintonia sempre maggiore con i cambiamenti avvenuti nella personalità del sottoposto alla psicoterapia. In tal modo dovrebbe modificarsi il concetto di sé che è uno dei punti centrali della relazione di aiuto: nel corso della psicoterapia un concetto di sé rigido e impreciso, dovrebbe essere abbandonato e il soggetto dovrebbe essere facilitato ad accettare anche i valori provenienti dal mondo esterno, sforzandosi di conservare e accentuare in molteplici modi l’affetto di persone significative (marito e figli, ad esempio), abbandonando esperienze non compatibili con questi atteggiamenti. La fine della terapia, quando si realizzerà, costituisce appunto il momento definito dell’affrancamento, in cui il soggetto saprà gestire la complessità dei propri sentimenti attraverso una

sempre maggiore autonomia, autostima e sicurezza.

Si è fatto riferimento, come esempio applicabile, a questo tipo di psicoterapia, alla cosiddetta terapia centrata sul cliente, perché, rispetto ad altre tradizionali psicoterapie, si differenzia in un punto fondamentale: non si occupa esclusivamente del “malato”, ma anche di situazioni di “normalità”.

Nella prospettiva della psicologia della normalità, occorre ricordare che gli esseri umani tendono spontaneamente a mantenere e a rafforzare i propri equilibri psichici, per cui più che curare una malattia come è nel caso in esame, occorre incoraggiare strategie e prassi finalizzate al potenziamento dell’individuo.

Per quanto riguarda l’eventuale relazione temporale tra psicoterapia di supporto ed eventuale misura alternativa, la dinamica psicoterapeutica proposta rende auspicabile che l’incontro tra terapeuta e “cliente” si realizzi già durante la detenzione e si proietti nel futuro psicologico, legato anche all’alternativa alla detenzione.

In sostanza, una psicoterapia programmata può avere inizio anche nell’immediatezza di un percorso che si realizzi nell’ambito di una alternativa alla detenzione.

Con questi approfondimenti, si è concluso il progetto relativo alla consulenza tecnica di ufficio che può essere considerata un esempio di perizia criminologica che ha concorso al più ampio progetto che è sfociato nella decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

4. Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

¹¹ Rogers C.R., *La terapia-centrata-sul -cliente*, G. Martinelli Editore, Firenze, 1970.

¹² *Ibidem*, p. 45.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nell'ordinanza emessa in data 24 giugno 2014¹³, dopo aver considerato in dettaglio tutti gli aspetti di questa vicenda giudiziaria, osserva "che sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 47 *quinquies* L. n. 354/75, ai fini della concessione dell'invocata misura alternativa 'speciale'.

In primo luogo, non ricorrono, infatti, le condizioni di cui all'art. 47 *ter* O.P., posto che la pena residua espianda è superiore ad anni quattro di reclusione. Il figlio della condannata, come si è già detto, all'atto della proposizione dell'istanza, aveva età inferiore ai dieci anni.

Per quanto attiene al pericolo di recidiva, la residua pericolosità sociale dell'istante, per come evidenziata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta da questo Collegio, pericolosità peraltro generica e non già specifica, affonda le sue radici in un disturbo psicologico di adattamento derivante dagli avvenimenti traumatici che hanno caratterizzato la biografia della detenuta negli ultimi dodici anni: la morte per uccisione del figlio, le vicende giudiziarie, la condanna ritenuta ingiusta, i dissapori con la famiglia di origine, i conflitti con un difensore e soprattutto, la detenzione.

AMF, per come evidenziato dalle consulenze in atti, non manifesta evidenze di patologie psichiatriche. Presenta, piuttosto, i sintomi di un disturbo dell'adattamento con segni depressivi, tratti di narcisismo ed egocentrismo con idee dominanti, disarmonie che, a parere del consulente tecnico d'ufficio, possono essere adeguatamente trattate con lo strumento della

psicoterapia di sostegno, strumento per il quale la condannata dispone di idonee risorse e verso il quale è ben disposta, come dimostrano l'avvenuto contatto con uno psicoterapeuta durante la detenzione e l'esistenza di un programma di sostegno psicoterapeutico.

La condannata ha dato prova di essere consapevole della necessità di un supporto esterno nella gestione della nuova realtà che potrebbe aprirsi con la concessione della speciale misura alternativa. La terapia inciderebbe sulle disarmonie di personalità e sui disturbi dell'umore evidenziati dal C.T.U., aiutando la condannata a superare gli esiti delle vicende traumatiche che ne hanno segnato la biografia negli ultimi dodici anni, consentendole di riappropriarsi pienamente del proprio ruolo di madre e di affrontare le problematiche che dovessero presentarsi nel reinserimento nell'ambiente socio-familiare.

Sembra, peraltro, importante e tranquillizzante per il Tribunale riflettere su due circostanze di fatto, talora omesse in quanto solo apparentemente banali.

In primo luogo, AMF dopo la commissione del reato, ha trascorso un lungo periodo di libertà in ambito familiare senza mettere in atto alcun agito deviante.

In secondo luogo, quelle particolari condizioni, anche ambientali, che fecero da sfondo alla perpetrazione del delitto, non possono riproporsi, per la radicalmente mutata situazione ed ambientazione del nucleo familiare.

Conviene anche sottolineare che la detenzione domiciliare 'speciale', è stata introdotta nell'ordinamento penitenziario dall'art. 3 della Legge n. 40/2001, e che per giurisprudenza costante di legittimità, l'istituto risulta

¹³ Il Tribunale di Sorveglianza, riunito in Camera di Consiglio, era così composto: Dott. Francesco Maisto – Presidente, Dott. Sabrina Bosi – Magistrato di Sorveglianza est, Dott. Cinzia Bertuccioli – esperta, Dott. Stefano Rambelli – esperto.

‘...finalizzato, in presenza di determinati presupposti e circostanze, sia al reinserimento sociale della condannata (alla pari di tutte le misure alternative alla detenzione in carcere), sia a consentire alla detenuta, madre di prole di età non superiore ai dieci anni, di occuparsi della cura e dell’assistenza dei figli minori. Entrambi tali profili devono essere doverosamente considerati dal Giudice che...deve esaminare le possibilità di reinserimento sociale della condannata e di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti dei figli di età non superiore ai dieci anni, quest’ultimo determinando il maggior ambito di applicazione della misura alternativa e l’altro permettendo il regime alternativo alla detenzione...’ (cfr. Cass., sez. I, n. 38731/2013).

AMF ha compiuto, nel corso di anni, rilevanti progressi nel trattamento rieducativo, essendo stata progressivamente ed adeguatamente avviata alla sperimentazione di quote sempre maggiori di impegni, di relazioni, di libertà responsabile all’esterno del carcere, mediante la positiva esperienza dei numerosi permessi premiali fruiti, e del quotidiano lavoro all’esterno, dando prova di un progressivo reinserimento nell’ambiente esterno.

La volontà del recupero sociale è, d’altro canto, dimostrata dall’avvenuta presa di contatto da parte della condannata con uno psicoterapeuta con il quale ha concordato un percorso di supporto alla gestione delle eventuali e nuove condizioni personali ed all’esercizio della genitorialità, in particolare nei riguardi del figlio.

Né, d’altro canto, ritiene il Collegio, potrebbe essere considerata ostativa alla concessione della misura alternativa alla detenzione la non

ammissione di colpevolezza da parte della condannata.

A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è univoca nel senso che, ai fini dell’ammissione alle misure alternative, non è richiesta la confessione del condannato, *‘...il quale ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all’opera di rieducazione...’* (cfr. Cass., sez. I, n. 13445/2013).

Ancora: *‘...la mancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non può indurre ad una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, sia perché nel processo penale l’imputato non ha obbligo di verità, sia perché l’assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, solo per questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine...’* (cfr. Cass., sez. I, n. 33287/2013).

L’atteggiamento di negazione dell’addebito, ritiene la Corte, deve essere sempre preso in considerazione, in un contesto di analisi globale della personalità individuale e di verifica della sua evoluzione psicologica, al fine di verificare se il condannato abbia prestato collaborazione al processo rieducativo.

Si può pertanto sostenere che sia avvenuta una evoluzione della personalità della condannata, nel senso di una manifestata adesione ai valori della civile convivenza e di una attiva adesione al percorso rieducativo.

I progressi avvenuti nel corso del trattamento, anche mediante la positiva e prolungata sperimentazione in ambiente esterno, depongono

per la sussistenza di condizioni favorevoli al reinserimento all'esterno, attraverso opportuni interventi di sostegno, già attivati, mediante l'invocata misura alternativa.

Peraltro, l'ambiente socio-familiare, per come descritto nelle numerose relazioni dei servizi sociali in atti, appare ampiamente favorevole ad accogliere la condannata ed a sostenerla.

La coppia viene descritta come coesa, legata da affetto sincero e reciproca fiducia e capace di ben gestire gli anni, difficili, della detenzione della donna, creando una vasta rete di supporto e garantendo ai figli un ambiente sereno, adeguato alle loro esigenze e protettivo.

Passando quindi all'esame dell'ulteriore parametro cui risulta finalizzato il beneficio penitenziario invocato, ovvero la possibilità di ripristinare la convivenza con il figlio, occorre evidenziare come le indagini affidate al servizio sociale del Comune di residenza della famiglia, dal locale Tribunale per i minorenni abbiano accertato '...che i due minori vivono in un ambiente protetto e tutelato dai genitori e che gli stessi sono curati ed accuditi adeguatamente sia sotto il profilo pratico che sotto il profilo emotivo...' (v. decreto del 6/04/2006).

Dalle relazioni del servizio sociale, in atti, emerge come la coppia genitoriale sia sempre stata coesa ed attenta ai bisogni del minore. AMF, compatibilmente con la propria condizione detentiva, ha sempre dedicato tutto il tempo consentitole alla cura dei figli, mostrandosi in grado di coglierne i bisogni e le problematiche, ed attivandosi come madre al fine di promuoverne il benessere, mantenendo una forte presenza emotiva e psicologica, nonché educativa verso i figli, in stretta collaborazione con il marito. In

particolare, il figlio minore risulta soffrire, dal punto di vista psicologico e dell'andamento scolastico, per l'assenza della madre, manifestando sintomi di disagio e difficoltà nell'apprendimento scolastico.

Si può ritenere che la concessione dell'invocata misura alternativa, ripristinando la convivenza tra il bambino e la condannata, si risolverebbe certamente in favore del minore, il quale manifesta segni rilevanti di sofferenza e disagio dovuti all'assenza fisica della madre, con rilevante compromissione dell'andamento scolastico e disagi psicologici evidenti.

All'esito del complesso e globale scrutinio favorevole alla concessione della detenzione domiciliare alla condannata, il Tribunale, come previsto dal comma 3 dell'art. 47 *quinquies* O.P., impone le opportune prescrizioni relative ai necessari interventi del servizio sociale, finalizzate a favorire il reinserimento della condannata, un adeguato esercizio della funzione genitoriale, nonché a tutela del minore.

P.Q.M.

Visti gli artt. 47 *ter*, *quinquies* e 70 O.P., 284 c.p.p.

ammette AMF alla misura della detenzione domiciliare per tutto il periodo residuo di pena da espitare.

Ne ordina, pertanto, l'immediata scarcerazione dalla Casa Circondariale di Bologna, se non detenuta per altra causa, per raggiungere, libera nella persona, il domicilio sotto individuato.

LA DETENZIONE DOMICILIARE HA INIZIO DAL GIORNO DELLA NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA APPENA DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Il detenuto domiciliare dovrà osservare le seguenti:

prescrizioni

a) **obbligo di non allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare [...];**

salve le eccezioni che seguono:

- visto l'art. 47 ter, o.p. il detenuto domiciliare potrà recarsi presso ambulatori, servizi sanitari e ospedalieri, per interventi, accertamenti diagnostici e cure, previa comunicazione di luoghi e tempi di spostamento all'U.E.P.E. e all'Autorità di Vigilanza competenti. In caso di ricovero per motivi sanitari la detenzione domiciliare dovrà intendersi eseguita nel luogo di attuazione dello stesso, che dovrà essere sollecitamente reso noto all'U.E.P.E. e all'Autorità di Vigilanza, i quali a loro volta ne daranno tempestiva informazione al Magistrato di Sorveglianza competente;
- la condannata potrà allontanarsi dal domicilio ogni giorno per ore quattro, da concordare con l'Autorità di Vigilanza, nell'ambito della Provincia di Bologna, al fine di soddisfare esigenze di vita legate esclusivamente alla gestione del nucleo familiare;
- b) *divieto di detenere armi e stupefacenti;*
- c) *divieto di assumere sostanze stupefacenti ed abusare di bevande alcoliche;*
- d) obbligo di recarsi una volta la settimana a Bologna per esigenze legate all'attività lavorativa, concordando giorno ed orari con l'Autorità di Vigilanza;
- e) *divieto di frequentare pregiudicati e/o tossicodipendenti;*

f) *divieto di frequentare persone estranee ai familiari e/o conviventi;*

g) divieto di allontanarsi dal territorio della Provincia di Bologna e quindi di recarsi in altre zone del territorio nazionale con particolare riferimento a Cogne.

Dispone trasmettersi copia della presente ordinanza all'UEPE di Bologna, incaricato, nei confronti della condannata, dei seguenti interventi:

- a) *effettuerà, tramite assistente sociale incaricata, visita settimanale presso l'abitazione della condannata;*
- b) *verificherà l'assiduità delle sedute di psicoterapia effettuate dalla condannata;*
- c) *verificherà se l'assistente sociale incaricato della vigilanza sulle condizioni del minore si rechi periodicamente presso il nucleo familiare della condannata.*

L'UEPE di Bologna relazionerà mensilmente al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento della misura alternativa.

Demanda la vigilanza sull'esecuzione della misura alla Stazione Carabinieri [...].

Dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Bologna.

Bologna, 24-06-2014".

Contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 24 giugno 2014, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna il 3 luglio 2014 ha proposto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione perché la suddetta ordinanza venisse annullata.

La Procura generale presso la Corte di Cassazione in data 10 ottobre 2014 ha chiesto che la Corte di Cassazione rigettasse il suddetto ricorso.

La Corte di Cassazione in data 11 febbraio 2015 ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Il ricorso della Procura generale presso la Corte di Appello di Bologna, che appunto partecipa alle udienze del Tribunale di Sorveglianza con proposizioni di pareri e con poteri di ricorrere in Cassazione, denota come appaia complessa la materia trattata anche nel caso studiato, così che assume importanza, come possibile oggetto di ulteriore approfondimento e di studio, la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e che ha pronunciato la sentenza¹⁴ di cui, qui di seguito, si riportano alcuni brani:

“1. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 24 giugno 2014, ammetteva AMF alla misura della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-*quinquies* l. 354/1975 per il residuo pena da espriare, pari, a quella data, ad anni tredici di reclusione.

A sostegno della decisione il tribunale, verificata preliminarmente l'ammissibilità della domanda e richiamata la condanna in espiazione a sedici anni di reclusione per aver ucciso il proprio figlio di anni tre, [...], richiamava: la osservazione scientifica della personalità della condannata redatta presso la Casa circondariale [...], la relazione dell'esperto psicologo di cui all'art. 80 O.P., l'ammissione, a far tempo dal mese di ottobre 2013, al lavoro esterno, la perizia medico-legale disposta dal tribunale il 21.1.2014 al fine di valutare il grado di pericolosità sociale della

detenuta, perizia arricchita dai test di Rorschach, MMPI-2 e Bender, la consulenza tecnica di ufficio, che ha registrato una PCL (psychopathy checklist-revised) favorevole alla periziata, il supplemento di indagine di ufficio disposto dal tribunale all'udienza del 29 aprile 2014, la relazione del Servizio sociale [...] sui figli della detenuta ed, in generale, sulla situazione del suo nucleo familiare e, sulla base dei relativi esiti, puntualmente sintetizzati e criticamente valutati, ha concluso per l'accoglimento della istanza della detenuta sul duplice presupposto dell'assenza di una situazione di pericolosità sociale specifica, di una situazione ampiamente comprovata di difficoltà esistenziale del figlio [minore] riferibile all'assenza fisica della madre e dell'utilità della misura al ripristino della convivenza con la mamma.

2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento il Procuratore generale della repubblica di Bologna contestandone la legittimità per vizio della motivazione e violazione di legge, in particolare osservando: non ricorre nella fattispecie uno dei requisiti richiesti dalla legge per la legittima adozione della misura in discussione, giacchè, allo stato, il figlio [minore], alla cui cura la misura sarebbe finalizzata, ha un'età superiore ad anni dieci [...].

3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando l'ammissibilità della domanda difensiva e la esaustiva logicità della motivazione articolata dal tribunale.

[...]

4.3. [...] Dalle esposte considerazioni consegue che l'ordinanza impugnata si appalesa illegittima nella parte in cui, dopo aver correttamente

¹⁴ Corte Suprema di Cassazione – I Sezione Penale (Presidente Dott. Arturo Cortese – Consigliere Relatore Dott. Francesco Maria Silvio Bonito) – Sentenza n° 354/2015 del 11/2/2015.

delibato la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge in relazione al momento della presentazione iniziale della domanda, non ha tenuto conto che, essendo stato superato, al momento della decisione, il limite dei dieci anni del minore, era necessario, per dare positivo corso alla misura, di fatto divenuta soggetta a prorogabilità contestualmente alla sua (tardiva) concessione, verificare la sussistenza dei (diversi) requisiti cui la legge subordina la concedibilità della proroga.

5. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice *a quo* affinché riesamini la domanda proposta dalla detenuta alla luce dell'ulteriore, seguente principio di diritto: *'in tema di detenzione domiciliare speciale di cui all'art 47-quinquies O.P., qualora tra la domanda della detenuta ed il momento della decisione muti il requisito dell'età del figlio (che in tale periodo raggiunge il decimo anno di età) il tribunale di sorveglianza adito dovrà considerare la domanda principale alla stregua, altresì, di una domanda di proroga della misura eppertanto valutare la ricorrenza non soltanto dei requisiti richiesti per il riconoscimento della misura dal primo comma dell'art. 47-quinquies, bensì anche quelli di cui al successivo ottavo comma, giacché è da considerarsi illegittima la misura in discorso in costanza di prole superiore ad anni dieci se non ricorrono i requisiti di cui a detto comma'*.

P.T.M.

la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso in Roma, addì 11 febbraio 2015".

E' evidente che, dalla dialettica tra organi ed uffici giudiziari, emerge la complessità della gestione

della pena tra detenzione e misure alternative alla detenzione stessa. Perciò appaiono attuali tutti gli insegnamenti del Beccaria sulla certezza e sulla severità della pena¹⁵ e risulta ancora significativo il richiamo di Marc Ancel, che su queste questioni, nella seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, precisava: "siamo in un'epoca nella quale molti e molti dubbi sono stati espressi sull'efficacia se non anche sulla legittimità della detenzione. È un'epoca nella quale i metodi di trattamento in libertà sono stati incessantemente sviluppati; e nella quale è essenziale che il giudice abbia un campo flessibile di sanzioni a sua disposizione"¹⁶.

Le problematiche connesse infatti all'ordinamento penitenziario sono l'esempio emblematico di quelle questioni che vanno poste in termini molto ampi, fino ad interessare la responsabilità degli enti locali e statuali competenti. A questo proposito, occorre ricordare l'importanza delle istituzioni a cui è affidata la ricerca e l'insegnamento universitario: in effetti, è tempo che la criminologia prenda sempre più coscienza del fatto che criminalità, devianza e pena sono un complesso problema sociale e politico. Nell'ambito quindi di queste problematiche, non si può trascurare il ruolo della ricerca: a questo proposito, può essere ancora significativa l'analogia usata da Donald Cressey, già nel 1964, che, durante la "Arden House Conference on Correctional Manpower on Training", tracciò un parallelo tra divisione del lavoro nel programma spaziale e nel campo dei sistemi "di correzione"¹⁷,

¹⁵ Beccaria C., *Dei delitti e delle pene. Consulte criminali*, i grandi libri Garzanti, Milano, 1989.

¹⁶ Ancel M., *La sospensione dell'esecuzione della sentenza*, Etas Libri, Milano, 1976, p. 85.

¹⁷ Waldo C.P., "Research on Training in Corrections: the Role of the University", *Federal Probation*, June

mettendo in evidenza l'importanza di questo settore per quanto riguardava anche il suo inserimento nel bilancio di uno stato.

Pertanto, alla ricerca deve essere consentito di avere un ruolo importante sia nei riguardi della criminalità e del trattamento degli autori di reato, sia nella formazione degli operatori sociali che svolgono la loro attività nel settore della prevenzione e del trattamento: in questa prospettiva si colloca questo studio.

5. Ulteriori riflessioni.

Nell'ambito di questa indagine, si è affrontato il problema di accertare quale sarebbe stato il comportamento futuro di una persona, cioè se fosse probabile che questi potesse commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. Si tratta di una questione antica che riguarda le ricerche scientifiche sulla personalità: se queste ricerche avessero un esito positivo, si avrebbe come risultato finale la capacità di predire con esattezza le irregolarità della condotta umana. Ne consegue che tale capacità consentirebbe di esercitare un controllo sul comportamento stesso: infatti si concede una misura alternativa alla detenzione previo accertamento che colui che ha commesso il fatto non sia persona socialmente pericolosa. Ciò comporta che la capacità di prevedere il futuro comportamento di un individuo si collega alla capacità di controllare il comportamento medesimo e quindi tutto ciò farà sì che si ripresenti l'interrogativo riguardante *chi*

1971, p.57; Emeri A., Balloni A., "Struttura e finalità dei trattamenti in libertà degli autori di reato", *Studi di Sociologia*, Anno XI (1973), fascicolo I-II, pp. 147-159; Balloni A., "Nuovo ordinamento penitenziario. Osservazioni storico-politico-sociali", Relazione tenuta al "Convegno nazionale sul nuovo ordinamento penitenziario", Camerino, 11-12 dicembre 1976, Clueb, Bologna, 1977.

controllerà il comportamento degli esperti, problema per lo meno vecchio quanto Giovenale: *quis custodiet custodes ipsos?*

Queste considerazioni devono collegarsi a quel tentativo di superamento di un procedimento astrattamente classificatorio e devono tendere ad un metodo costruttivo, essenzialmente concreto. Anche in questo caso, l'interesse non doveva essere prevalente per gli aspetti percettivi, comune a molti eventi vissuti come fra loro simili, ma si doveva portare l'attenzione sul rapporto che intercorre tra il verificarsi di diversi eventi e la presenza, nell'ambiente in cui si sviluppano, di determinate concrete condizioni. In una tale prospettiva, si è fatto riferimento al colloquio che è quella particolare situazione "in cui la comunicazione avviene in primo luogo a voce, in un gruppo di due persone, che si incontrano più o meno volontariamente"¹⁸.

È evidente che nel caso in esame si è verificata una variazione rispetto a questa definizione: infatti il colloquio non avveniva per una scelta volontaria, ma era legato al fatto che si sviluppava in una dinamica legata appunto alla consulenza tecnica in cui gli incontri erano caratterizzati dalla presenza della condannata, dal suo consulente di parte e dal consulente d'ufficio, quindi non c'era volontarietà e vi erano due persone osservanti e un osservato. La persona osservata era stata invitata all'osservazione a seguito della disposizione della consulenza tecnica d'ufficio e i due osservatori avevano ruoli diversi: uno era il consulente dell'ufficio, l'altro il consulente dell'osservata. Tuttavia si è realizzata una buona atmosfera di incontro, che ha dato la possibilità di far sì che il colloquio non fosse influenzato da quei fattori che

possono distorcerne l'andamento, quali la sfiducia o la diffidenza e soprattutto l'influenza della personalità dell'esaminatore che può suscitare emozioni e reazioni particolari nell'osservato. La presenza del consulente tecnico di parte, che già conosceva la condannata, può essere considerato sul piano clinico un elemento eccentrico o abnorme, ma nell'ambito psicopatologico forense questa presenza, se ricondotta nell'ambito di un'obiettiva e leale collaborazione, può far superare quell'aspetto importante che è il livello di diffidenza per cui si realizza una situazione completamente diversa rispetto a quanto si verifica allorché il colloquio avviene a fini clinico-diagnostici. In tal caso può verificarsi una situazione di complicità per cui il clinico è percepito come una persona dotata di grandi capacità che può risolvere un problema diagnostico e terapeutico. Nell'ambito psicopatologico forense o criminologico-psichiatrico, si tratta di realizzare una conoscenza per trasferirla sulle decisioni: in tal caso consulente d'ufficio e consulente di parte collaborano in questa prospettiva e questa collaborazione nel caso in esame si è realizzata, producendo effetti positivi nell'ambito di quel progetto operativo che era la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che va immessa in un più ampio progetto operativo che riguarda appunto il progetto rieducativo.

Da questi presupposti, facendo ricorso alla psicologia topologica di Kurt Lewin, è evidente che il comportamento della persona è in rapporto all'ambiente e di questo fanno parte gli esaminatori: il comportamento della condannata si legava al comportamento degli esaminatori e

questi ultimi traevano gli elementi necessari dai colloqui per la previsione del comportamento futuro e del rischio di recidivismo¹⁹.

I numerosi colloqui hanno rappresentato il fulcro dell'attività di consulenza, ma ad essi vanno collegati i risultati delle analisi del contenuto della documentazione clinica, giudiziaria e penitenziaria e l'apporto dei reattivi mentali realizzati dal collaboratore del consulente d'ufficio e dal collaboratore del consulente di parte. È evidente che nell'ambito psicopatologico forense o in quell'ambito che può essere definito di criminologia psichiatrica, ogni caso assume una valenza particolare per cui potrebbe essere pericoloso legarsi strettamente a classificazioni o a schemi statistici perché, allorché si fanno previsioni riguardanti il comportamento futuro, si dovrebbe conoscere la personalità dell'autore di un crimine, intesa come comportamento globale che si apprende appunto anche da una buona capacità di realizzare la storia di vita collegandola alle documentazioni che vengono fornite da varie fonti.

In questa esperienza che si potrebbe definire progetto realizzato di perizia criminologica, un dato emerge: vi è la necessità, tenendo conto dell'individualizzazione del trattamento, di sviluppare gli accertamenti nell'ambito criminologico-psichiatrico centrandoli sulla storia di vita del condannato e sulle sue caratteristiche di personalità, soprattutto quando si opera su quella linea rieducativa che tende a valorizzare il

Milano, 1975, p. 4.

¹⁹ Balloni A., Sabattani P.G., "Considerazioni sul ruolo del criminologo nelle strutture penitenziarie", *Critica Penale*, F. 1, 1971; Balloni A., "Criminogenesi e rieducazione", *Giovani Realtà*, A. VII, n. 24, 1987, pp. 25-57.

¹⁸ Sullivan H.S., *Il colloquio psichiatrico*, Feltrinelli,

trattamento, dando un'attenzione costante all'individuo nel suo ambiente di vita.

Bibliografia.

- American Psychiatric Association, *DSM –IV – TR, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Masson, Milano, 2003.
- Ancel M., *La sospensione dell'esecuzione della sentenza*, Etas Libri, Milano, 1976.
- Balloni A., Sabattani P.G., "Considerazioni sul ruolo del criminologo nelle strutture penitenziarie", *Critica Penale*, F. 1, 1971.
- Balloni A., "Nuovo ordinamento penitenziario. Osservazioni storico-politico-sociali", Relazione tenuta al "Convegno nazionale sul nuovo ordinamento penitenziario", Camerino, 11-12 dicembre 1976, Clueb, Bologna, 1977.
- Balloni A., "Colloquio, test mentali e psicopatologia", in Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Franco Angeli, Milano, 1981, cap. 14, pp. 339-351.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Balloni A., "Criminogenesi e rieducazione", *Giovani Realtà*, A. VII, n. 24, 1987, pp. 25-57.
- Balloni A., "La perizia psichiatrica: problemi, ipotesi e prospettive", in Balloni A., (a cura di), *Vittime Crimine Difesa Sociale*, Clueb, Bologna, 1989, pp. 51-73.
- Balloni A., "Nuove metodologie nell'indagine peritale con riferimento alla psicopatologia", in Lombardi M.A. (a cura di), *La Perizia e la Consulenza tecnica: stato attuale e prospettive*, Pacini Editore, Pisa, 1990.
- Balloni A., "Psichiatria forense", in Pancheri P. e Cassano G.B. (coordinato da), *Trattato italiano di psichiatria*, Masson, Milano, 1999.
- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron, Bologna, 2004.
- Balloni A., "La teoria del campo di Kurt Lewin e le sue applicazioni in criminologia", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, Vol. III, N.3 – Vol. IV – N.1, Settembre 2009 – Aprile 2010, pp. 171-186.
- Balloni A., Nathan F., "Il colloquio clinico nella perizia psichiatrica", *Giornale Di Medicina Legale Infortunistica E Tossicologia*, Suppl. al n. 4, 1968, pp. 636-644.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia - Volume I - Le Teorie*, Clueb, Bologna, 2013.
- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Manuale di Criminologia - Volume II - Criminalità, Controllo, Sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.
- Beccaria C., *Dei delitti e delle pene. Consulte criminali*, i grandi libri Garzanti, Milano, 1989.
- Emeri A., Balloni A., "Struttura e finalità dei trattamenti in libertà degli autori di reato", *Studi di Sociologia*, Anno XI (1973), fascicolo I-II, pp. 147-159.
- Galli G. (a cura di), *La persona in relazione. Sviluppi della psicologia della Gestalt*, Liguori Editore, Napoli, 2009.
- Pancheri P., Brugnoli R., Marconi P.L., Carilli L., "Pensiero", in Pancheri P., Cassano G.B. (coordinato da), *Trattato italiano di psichiatria*, vol. I, Masson, Milano, 1999, pp. 547-548.
- Rogers C.R., *La terapia-centrata-sul -cliente*, G. Martinelli Editore, Firenze, 1970.
- Strzyz K., *Narcisismo e socializzazione. Trasformazione sociale e il mutamento di dati caratteriali*, Feltrinelli, Milano, 1981.
- Sullivan H.S., *Il colloquio psichiatrico*, Feltrinelli, Milano, 1975.
- Waldo C.P., "Research on Training in Corrections: the Role of the University", *Federal Probation*, June 1971.

Un evento catastrofico: una sfida per l'attivazione di strutture di conoscenza e di azione

Roberta Bisi*

Riassunto

L'articolo analizza, partendo dalle relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica, il percorso biografico e la rappresentazione della condannata AMF.

Un'attenzione particolare viene rivolta ad alcuni degli strumenti psicodiagnostici utilizzati per delineare il profilo di personalità di AMF e, di conseguenza, l'impegno volto a valorizzare ed affermare la dignità dei sentimenti e delle relazioni affettive, utili per ridare senso alla propria appartenenza sociale, nel tentativo di conciliare le ragioni del cuore e le passioni della ragione.

Résumé

À partir du rapport d'expertise médico-légale et psychiatrique, l'article analyse le récit de vie d'AMF et la représentation de soi.

Une attention particulière est portée à certaines méthodes psychodiagnostiques utilisées pour établir le profil de la personnalité d'AMF dans le but de mettre en valeur et d'affirmer la dignité des sentiments et des relations affectives. Ces dernières s'avèrent utiles pour redonner sens à son appartenance sociale en cherchant à concilier les raisons du cœur et les passions de la raison.

Abstract

On the basis of the technical consulting reports concerning the psychiatric clinical forensic examination, the article analyses AMF's biographic background and her self-representation.

A special attention is paid to some of the psychodiagnostic tools used to outline the personality profile of AMF and as a consequence it is taken into consideration the responsibility to appraise and state the dignity of the emotional feelings and the family bonds necessary to give meaning to the individual social identity in the attempt to conciliate the reasons of the heart and the passions of the reason.

Key words: Cogne case; life narrative method; self-representation; psychodiagnostic tools; personality profile.

1. Collassato in una pozza di sangue.

“La dottoressa A.S., appena giunta verso le ore 8.32' circa, prestava i primi soccorsi al bambino che appariva “collassato in una pozza di sangue”, coperto fino all'inguine o fino alla cintola, comunque, visibile dallo sterno in su, con una ferita importante a livello dell'osso frontale sulla parte destra, da cui usciva materia cerebrale, con altre piccole lesioni sulla parte alta del viso; avvicinato il bambino a sé sul letto, constatava che vi era anche una lesione sulla sinistra dall'occhio, a salire sulla fronte; per rendere meno

penosa alla madre la vista del bambino, provvedeva a lavargli il volto - completamente imbrattato di sangue, come il cranio - con acqua prelevata da una bacinella, che appoggiava sul letto, poi gli praticava una iniezione di cortisone. Il bambino gemeva sommessamente, non era dotato di alcun movimento spontaneo, aveva gli occhi socchiusi, le mascelle serrate, la lingua in sede, la bocca sporca di sangue all'interno, ed un colore cutaneo che esprimeva grave stato di shock; aveva polso carotideo, i denti insanguinati, ma non vi era fuoriuscita di sangue dalla bocca ed

* Professore ordinario di “Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale”, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna.

il suo pallore era andato accentuandosi. Vi erano frammenti di materia cerebrale anche nella pozza di sangue che circondava “quasi ad aureola” la testa del bambino, adagiata sul cuscino fortemente imbrattato di sangue e da lei stessa capovolto, affinché la testa non appoggiasse su detto materiale organico (in seguito, aveva precisato che il bimbo era supino, con le braccia distese lungo il corpo, la testa in parte sul bordo inferiore del cuscino ed in parte sul materasso che, anzi, la porzione maggiore della testa - a suo ricordo - era proprio sul materasso ed era una vera e propria maschera di sangue, ...). Aveva, poi, avvicinato il bambino al bordo del letto per poterlo avere più vicino, richiamando il 118 per ribadire la gravità del caso. All'inizio, aveva creduto essersi trattato di incidente, tanto che aveva chiesto a AMF se il bambino era caduto, poi aveva ipotizzato un'implosione per forte pressione endocranica, correlata a non completa saldatura del cranio, possibile in bambini di quella età [.....].

Il bambino, caricato sull'elicottero alle ore 9.19', arrivava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Aosta alle ore 9.47', in codice GCS3, con paramenti vitali fortemente alterati e pressoché assenti, intubato ed in ventilazione assistita, con parametri circolatori non valutabili e pupille dilatate: alle ore 9.55, attesa la inefficacia delle manovre rianimatorie, il dr. B. ne dichiarava il decesso, come da referto in atti”.

Questo è il racconto dei fatti riguardanti il ritrovamento, i soccorsi e la dichiarazione di morte di S.L. presenti nella sentenza della prima Corte di Assise di Torino - 2007.

I colloqui effettuati e l'esame delle attività di consulenza tecnica consentono alcune riflessioni circa la presentazione che AMF fa di se stessa. La

presentazione di sé, infatti, non è un atto banale, ma è intrisa di tensione poiché mette in gioco l'identità sociale e personale del soggetto. In effetti dai numerosi studi effettuati, e da quelli di Goffman in particolare, sui temi della personalità, dell'interazione sociale e della società sappiamo che quando una persona si presenta agli altri proietta, in parte consapevolmente ed in parte involontariamente, una definizione della situazione in cui l'idea che la persona si fa della situazione medesima costituisce un elemento importante¹. Presentandosi agli altri, la persona mobilita, in modo più o meno consapevole, una definizione di se stessa costituita da immagine e da rappresentazione di sé. In tal senso, è possibile rifarsi alla concezione del sé operante, *working self*, inteso come un sottoinsieme di rappresentazioni che sono attivate in relazione alle circostanze sociali e agli stati motivazionali del soggetto. E' a questa peculiare forma di conoscenza di sé che il soggetto si rifà per leggere ed interpretare le sollecitazioni e le informazioni correlate ad un particolare contesto e per programmare le strategie di azione². Ma l'altro non si limita a recepire in modo passivo questa presentazione. Vi reagisce in funzione della sua posizione sociale e della rappresentazione che egli si fa dell'immagine di sé che ha colui che gli sta di fronte.

Questa immagine se la costruisce riferendosi alle differenti appartenenze categoriali, istituzionali ed educative che precedono l'incontro faccia a faccia. E' ciò che è stato definito “ethos prediscorsivo”,

¹ Goffman E., *La mise en scène de la vie quotidienne*. La présentation de soi, Les Éditions de minuit, Paris, 1973.

² Arcuri L., “Rappresentazione di sé ed elaborazione dell'informazione sociale”, in Caprara G.V. (a cura di),

un ethos preliminare che precede appunto la costruzione dell'immagine nel discorso³.

Queste brevi osservazioni appaiono necessarie per introdurre alcune note riguardanti la biografia di AMF e la costruzione dell'immagine di sé così come emergono dalla documentazione studiata, divenuta parte integrante della costruzione-progetto delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

2. Percorsi biografici e rappresentazione di sé.

AMF si è sempre presentata ai diversi incontri corretta nel contegno, ordinata e curata nell'abbigliamento, aderendo sempre di buon grado ai temi che venivano affrontati nei diversi colloqui. Esponendo le caratteristiche della propria famiglia, AMF mise in rilievo il rapporto con la propria madre in questi termini: "Io ho sempre respirato da mia madre un senso materno molto forte, che è quello che ho anch'io, perché sento come priorità, come donna, la famiglia". AMF dichiara di non aver mai pensato a se stessa e alla carriera perché: "non mi interessa proprio niente, quello che mi gratifica di più e che mi fa stare bene è il tenere la casa, stare con i miei figli, stare con mio marito, fargli trovare quel calore materno, di moglie, familiare che ho respirato da piccola e che dentro di me è infinito, è un qualcosa che mi fa stare bene, è un qualcosa che penso sia lo scopo della mia vita. Quello che ho respirato in casa mia è questo, la normalità dei figli, poi uno fa la scelta di uno, di tanti, però

Personalità e rappresentazione sociale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988, pp. 17-32.

³ Haddad G., «Ethos préalable et ethos discursif: l'exemple de Romain Rolland», in R Amossy (sous la direction de), *Images de soi dans le discours – La*

comunque quel senso familiare, quella dedizione di fare proprio la vita che ti è donata e far respirare la bellezza di tutto ciò che è libero".

A questo proposito occorre evidenziare che i fattori, diretti ed indiretti, in grado di influenzare il genitore nei suoi compiti di *parenting* si ripercuoteranno pure sul rapporto precoce adulto – bambino e sull'evoluzione di quest'ultimo. Nella descrizione di Belsky sono tre i domini individuati: le risorse psicologiche dei genitori, le caratteristiche del bambino e gli elementi ambientali che possono fungere da fattore di stress o di aiuto⁴. Questi domini sono poi attraversati, a loro volta, da altri fattori quali, ad esempio, la storia evolutiva del genitore, le caratteristiche di personalità e il tipo di relazione coniugale. Belsky ha poi evidenziato che le risorse psicologiche del genitore, il suo benessere psicologico individuale, rappresentano il fattore di protezione più importante nei confronti degli stress derivanti dalla relazione adulto-bambino, superiore perfino alle fonti di supporto sociale e alle caratteristiche del bambino.

Nel racconto di AMF, il fatto di essere cresciuta in una famiglia numerosa l'ha profondamente aiutata ad acquisire quei caratteri che comunemente vengono attribuiti al senso di comunità, e precisamente:

l'appartenenza, cioè la percezione di far parte di un gruppo di persone, di un territorio, di un sistema di simboli; l'influenza e quindi la sensazione di poter incidere con le proprie azioni sui processi di funzionamento della comunità; la soddisfazione dei bisogni cognitivi e valoriali; la

construction de l'ethos, Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne (Suisse)–Paris 1999, pp. 155-176.

⁴ Belsky J., "The Determinants of Parenting: A Process Model", *Child Development*, 55, 1984, pp. 83-96.

connessione emotiva che rappresenta il legame spirituale e il capitale immateriale, è questa la dimensione che lega il soggetto agli altri membri della comunità. Infatti, ella non esita ad affermare che: “io sono sempre stata molto indipendente anche perché in casa con mia madre ho sempre fatto un po' da mamma ai miei fratelli più piccoli ... anche le attività che venivano fatte, la partecipazione anche sociale, nel paese, la festa paesana, il fulcro di tutto era la nostra casa perché era grande, perché mia madre scriveva le poesie o le commedie, faceva la caccia al tesoro per le feste, si provavano le commedie e quindi c'era sempre un ricambio enorme, poi lo stare a tavola due o tre ore perché comunque chi è andato a scuola, ma poi magari si tardava dal lavoro e si stava lì a chiacchierare nei confronti di quello che hai fatto a scuola, di quello che hai fatto oggi, è sempre stato un ambiente molto importante questo”.

L'ambito familiare di AMF è caratterizzato anche dalla presenza di una figura paterna molto rigida: “Mio padre è uno che gli piace essere lui quello magari che decide, quello che organizza, quello che fa, tenere magari le redini di tutti i figli. Io sono sempre quella che non faccio parte di questo, di essere libera, indipendente...”. La necessità di AMF, nonostante i continui e ripetuti riferimenti alla sua volontà di essere autonoma ed indipendente anche dal contesto familiare, è quella di fare riferimento alla sua famiglia di origine per mantenere la stima e la coesione del sé.

In effetti, è assai difficile separare nel soggetto il suo essere dal suo avere poiché il legame tra questi due aspetti è talmente forte che ogni presentazione mobilita, in modo spesso indistinto,

l'uno e l'altro aspetto del proprio sé tanto che, mettendo in discussione uno di questi aspetti, il rischio che si corre è quello di rimettere in discussione pure l'altro⁵.

A questo proposito, la scuola di Palo Alto ha, com'è noto, sottolineato che la definizione che il soggetto dà di se stesso può essere oggetto di tre atteggiamenti diversi da parte dell'altro⁶:

- un atteggiamento di conferma che equivale all'accettazione, da parte dell'altro, della definizione data di se stesso. Questa conferma che al soggetto deriva dall'altro è importantissima perché è capace di garantirgli maturità e stabilità psichiche. Per quanto sorprendente possa sembrare, se non esistesse questo potere di confermare un individuo nella sua identità, la comunicazione umana non avrebbe oltrepassato le frontiere, assai limitate e circoscritte, degli scambi che risultano indispensabili per la protezione e per la sopravvivenza degli esseri umani. Infatti, indipendentemente dal puro e semplice scambio di informazioni, l'uomo ha bisogno di comunicare con gli altri per giungere alla coscienza di sé. Le ricerche sulla privazione sensoriale, che mostrano l'incapacità dell'uomo di preservare una stabilità affettiva se costretto, per periodi prolungati, a comunicare solo con se stesso, forniscono una verifica sperimentale a questa ipotesi. Anche se la privazione ha luogo in un arco di tempo limitato, i suoi effetti possono ripercuotersi

⁵ Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?*, FrancoAngeli, Milano, 2006.

⁶ Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D.D., *Une logique de la communication*, Éditions Du Seuil, Paris, 1972 ; Kaddouri M., « Le soi : entre présentation et représentation », *Education permanente*, n.162/2005-1, pp. 9-15.

nel futuro con conseguenze più o meno rilevanti;

- un atteggiamento di rifiuto che significa che l'altro rifiuta di condividere il contenuto della definizione che diamo di noi stessi. In questo caso, il rifiuto, per quanto penoso possa essere, presuppone che si riconosca almeno in parte ciò che si rifiuta;
- un atteggiamento di negazione che non riguarda né la falsità, né la veridicità della definizione di sé, ma nega la realtà della persona stessa come fonte di questa definizione. Se il rifiuto equivale al messaggio: "Tu hai torto", il messaggio della negazione è: "Tu non esisti".

In tal senso, risultano illuminanti le parole di W. James allorquando afferma che nessuna punizione più diabolica potrebbe essere immaginata rispetto a quella di non essere percepito dai membri della società alla quale si appartiene⁷. E' vero, infatti, che l'interazione dell'uomo con l'ambiente è in grado di determinare il suo comportamento e il suo sviluppo e allorquando l'individuo cambia, muta anche l'ambiente che reagisce alle nostre azioni, ponendo dei limiti oppure sollecitandoci con altri stimoli.

AMF nel corso dei colloqui insiste sulla presentazione, quasi idilliaca, della sua famiglia: "noi avevamo una famiglia bellissima, che eravamo sereni e felici, perché eravamo felici, perché se io non ero felice di stare lassù nelle mie montagne, non ci stavo. Ero libera di prendere e di andare da qualsiasi parte, nessuno mi teneva là. Quella casa l'ho disegnata io, l'ho arredata io con

⁷ James W., *Il flusso di coscienza. I principi di psicologia* (a cura di L. Demartis), Mondadori, Milano, 1998.

la condivisione di mio marito, ma ero io che vi dedicavo tutto, perché mi piaceva, perché lui aveva il lavoro e pensava a quello e mi lasciava carta bianca in questo, perché siamo così, marito e moglie, ognuno si occupa di qualcosa. A me piaceva, non vedo l'ora di tornarci, e io là ci torno, perché quella è la mia casa, non è qua".

Lo sforzo che ella compie per il perseguimento di un'autogrificazione coinvolge e disperde molte energie facendola vivere in stato di allerta permanente e probabilmente facendole sprecare incalcolabili energie per paura, insicurezza, ansia, rabbia, sospettosità.

L'ansia, infatti, "come condizione di allarme permanente, sostiene e rinforza lo stato difensivo della corazza e distorce continuamente i messaggi interni ed esterni"⁸.

Attraverso i numerosi colloqui è stato possibile raccogliere innumerevoli indicazioni sui tratti di personalità del soggetto, sulle problematiche più incalzanti, sulle modalità di relazionarsi, sull'immagine che ella ha di se stessa e molti altri elementi che, in ambito criminologico, risultano indispensabili per definire lo stato di mente del soggetto nel momento in cui si eseguono le indagini perché la presenza di disturbi psichici, che possono configurare in alcuni casi una infermità tale da influire sulla capacità di intendere o di volere, può essere l'elemento su cui si fonda un giudizio sul comportamento futuro e quindi sulla eventuale pericolosità sociale⁹.

In definitiva, tali indagini esigono che si giunga a provare quale era lo stato di mente nel momento

⁸ Craia V., Craia E., *Psicopatologia del carattere e disfunzioni sociali*, Edizioni Magi, Roma, 2008, p. 220.

⁹ Bisi R., "La psicodiagnostica in criminologia: orientamenti e prospettive", in Mucciarelli G., Chattat R., Celani G. (a cura di), *Teoria e pratica dei test*, Padova, Piccin, 2002, pp. 507-527.

in cui un individuo si rese autore di un atto criminoso, talora collocato anche in un passato non recente, che si precisi il suo stato di mente e che, qualora si riconosca questi affetto da una infermità di mente, si emetta un giudizio, cioè una prognosi sul comportamento futuro.

Per giungere a questi giudizi, gli strumenti di indagine sono quelli tipici della psichiatria, della psicologia e, per alcuni aspetti, anche della sociologia dovendo pervenire ad una conoscenza bio-psico-sociale del soggetto. Infatti, i punti fondamentali che devono essere affrontati nell'esplorazione biografica saranno quelli ritenuti utili "per descrivere e comprendere, in senso propriamente ermeneutico, il complesso, intricatissimo insieme di rapporti intercorrenti tra la biografia di un individuo, le caratteristiche di base della sua personalità – ammesso che sia possibile distinguere tra caso e necessità – e il gruppo familiare di origine, gli altri gruppi primari cui ci si può, più o meno stabilmente, legare e infine il quadro globale della più ampia società, con il suo mondo normativo e le sue strutture istituzionali"¹⁰.

L'utilità di poter disporre di storie di vita si collega anche all'art. 236 CPP riguardante 'Documenti relativi al giudizio sulla personalità' che precisa: "E' consentita l'acquisizione di certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale, degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede

deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa".

3. Stabilire una relazione per allentare la tensione.

I colloqui hanno senz'altro contribuito a delineare AMF nell'insieme dei suoi aspetti di relazioni, di scelte e di storie e di capacità di andare oltre le esperienze maturate conoscendo risorse personali e relazionali.

Il percorso seguito può essere ricondotto ai quattro processi ben evidenziati da Miller e Rollnick¹¹: stabilire una relazione, focalizzare, evocare e pianificare. Lo stabilire una relazione è la base per un rapporto proficuo che porta a focalizzare il motivo per cui la persona è presente al colloquio. Utilizzando le abilità di base del colloquio quali l'ascolto riflessivo, le domande aperte, i riassunti, il sostegno e lo scambio di informazioni, si fanno emergere le motivazioni al cambiamento e si riuniscono le idee e i sentimenti circa le modalità per realizzarlo.

Il processo evocativo si sviluppa, pertanto, attraverso modalità che contribuiscono a far emergere dalla persona il proprio punto di vista sul comportamento e sui fatti che sono stati focalizzati. Pianificare comporta poi l'impegno al cambiamento e alle strategie di azione e la persona deve sentirsi affiancata mentre sceglie le azioni da compiere per mettere in atto il suo processo di cambiamento, di inizio di una nuova fase della vita. In tal senso, dalla documentazione riguardante il trattamento emerge che l'atteggiamento di AMF nei confronti degli

¹⁰ Ferrarotti F., *Storia e storie di vita*, Laterza, Bari, 1981, pp. 3-4.

¹¹ Miller W.R., Rollnick S., *Il colloquio motivazionale*, Erickson, Trento, 2014.

operatori è stato sempre corretto ed ella ha manifestato il forte desiderio di essere aiutata ad uscire dalla situazione di disperazione con cui si trova a vivere così spesso.

Gli interventi trattamentali effettuati, appunto nel senso del sostegno alla persona, hanno riguardato principalmente il consentire alla stessa di svolgere un'attività lavorativa utile. Ha svolto, a rotazione, l'attività di scrivana per la sezione, è stata poi assegnata con le stesse modalità alla cucina con il ruolo di cuoca/porta vitto e "jolly". In base alle regole che disciplinano le attività lavorative interne, ha lavorato circa una volta ogni due mesi come addetta alla distribuzione del sopravvitto, ruolo che ha svolto con competenza (è diplomata in ragioneria) e diligenza. Ha partecipato al corso di cucito tenuto settimanalmente da volontari. Ha successivamente fatto richiesta di essere inserita in un corso di formazione professionale di "Sartoria e Ricamo" che le ha permesso, durante il lavoro all'esterno del carcere, di prestare la sua opera in un laboratorio sartoriale gestito da una cooperativa sociale.

Anche i rapporti con le altre detenute presenti in sezione sono narrati da AMF ed anche dal personale di polizia penitenziaria come privi di particolari problemi. Certamente all'inizio l'impatto con la realtà del carcere, con le storie personali di altre persone detenute, ha fatto emergere qualche difficoltà, ma in seguito ciò è stato superato anche in virtù di un apprezzabile sforzo da lei prodotto nel farsi accettare.

In tal senso, l'accomodamento cognitivo descritto da Piaget¹² rappresenta un modello utile per spiegare ciò che avviene quando l'individuo è chiamato a confrontarsi con un evento che esula

dal suo abituale contesto di riferimento. Egli è costretto a trasformare i suoi schemi cognitivi o a elaborarne di nuovi. Ciò sottopone l'individuo ad una consistente attività cognitiva di rivalutazione e rivisitazione di modalità e schemi e ciò può comportare un processo molto lungo e impegnativo.

In tal senso, il test di Rorschach di AMF ha messo in evidenza che quando il soggetto si trova solo, in contatto con se stesso, è possibile che si attivino aspetti soprattutto depressivi che favoriscono un irrigidimento dei nessi associativi.

I meccanismi difensivi appaiono evoluti ed orientati alla rimozione non patologica. E' noto che la teoria e l'osservazione psicoanalitica hanno evidenziato che la difesa basata sulla rimozione è parte dello sviluppo e dell'organizzazione normali della personalità adulta. In realtà le personalità adulte che hanno subito fortemente la rimozione hanno solitamente un aspetto infantile, alcune in modo evidente, altre in forma meno percepibile. La loro esperienza emotiva tende "a rimanere piuttosto dispersa e labile; le loro azioni tendono a essere dominate dagli impulsi; la loro angoscia presenta caratteristiche ingenuamente pavide o fobiche; e i loro rapporti interpersonali, anche se intensi, sono per lo più di tipo narcisistico, con un attaccamento infantile e/o instabili"¹³.

Il test di Rorschach di AMF ha, infatti, evidenziato l'emergere, a livello affettivo, di bisogni di contatto, attenzione al corpo, bisogni narcisistici, ma soprattutto tendenze regressive, viste le molte figure caratterizzate come

¹² Piaget J., *Psicologia dell'intelligenza*, Giunti-Barbera, Firenze, 1975.

¹³ Schafer R., *L'interpretazione psicoanalitica del Rorschach*, Boringhieri, Torino, 1971, p. 241.

“cuccioli”¹⁴, “elefantini”¹⁵, “uccellini”¹⁶, “pesciolini”¹⁷, “due vermetti”¹⁸.

E’ fatto ormai assodato che la situazione carceraria possa di per sé divenire uno stato patologico e molti studi hanno evidenziato quella patologia nota come “sindrome da prisonizzazione” che porta il detenuto verso una condizione di dipendenza nei confronti della cura medica. Infatti, all’atto dell’ingresso in un istituto penitenziario viene attivato da parte del detenuto un processo di assimilazione delle norme, dei valori e dei modelli di comportamento propri dell’istituzione dal quale è ben difficile rimanere esclusi, dato che coinvolge interamente diversi livelli dell’esistenza, dal mero bisogno di sopravvivenza fisica alla dimensione propria della facoltà immaginativa.

Come evidenziato da molti medici penitenziari, il tipo di disagio sanitario, infatti, che il carcere, come situazione estrema, crea è la regressione e pertanto il ricorso ad un comportamento inadeguato all’età per evitare responsabilità o richieste da parte degli altri e rendere possibile un atteggiamento di autoindulgenza¹⁹.

Alcuni medici sottolineano poi la comparsa del fenomeno, definito abitualmente “invalidismo” che può rappresentare, in condizioni di frustrazione, qual è sicuramente il carcere, il ritorno ad un comportamento vantaggioso sperimentato nell’infanzia o in epoche precedenti. Il test di Rorschach di AMF tende ad evidenziare una dotazione intellettiva di base media con un modo di pensare semplicistico, egocentrico, carico

di affettività, si potrebbe forse dire una persona adulta con l’Io di un bambino. Le risposte date alla tavola IX²⁰, ad esempio, la tavola che mobilita maggiormente l’inconscio e di più difficile interpretazione perché la sua struttura cromatica e formale non consente un’immediata evidenza percettiva alla quale rifarsi, ha evidenziato un chiaro sentimento esibizionistico e un forte bisogno di centralità. E’ questa una tavola che, assieme alle difficoltà interpretative, offre anche l’opportunità al soggetto di esprimere le proprie risorse psichiche.

E’ stato possibile effettuare un confronto con il precedente test di Rorschach somministrato nel corso di un altro accertamento tecnico (2003). Il precedente protocollo appariva molto più povero, caratterizzato da una evidente condizione traumatica reattiva nella quale la rimozione aveva fortemente coartato le espressioni di AMF.

Il quadro psicologico che emerge dal test di Rorschach, secondo la valutazione psicodiagnostica effettuata nel 2014²¹, risulta più evoluto e stabile per quanto riguarda le espressioni cognitive, adattative ed affettive, segno di maggior contatto con la realtà e sostanziale capacità di adattarsi.

Aderendo alla convinzione che l’uso di strumenti diversi nell’indagine psicodiagnostica, utilizzata anche in ambito criminologico, può contribuire a delineare i molteplici livelli di funzionamento della psiche fornendo un numero elevato di

¹⁴ A Tav.II.

¹⁵ A tav.IX.

¹⁶ A tav.V.

¹⁷ A tav.X.

¹⁸ Ancora a Tav.X.

¹⁹ Bisi R., *Operatori penitenziari a confronto*, Clueb, Bologna, 1990.

²⁰ 1) Sembra un gruppo musicale, due sassofonisti, il palco, due sassofonisti e le luci; 2) mi dà l’idea anche di due crostacei; 3) e non so perché ma anche due elefantini.

informazioni utili alla diagnosi che dal confronto fra le prove si arricchisce e trae giovamento, il consulente tecnico di ufficio ha proceduto all'esame della personalità grafica²² di AMF. Infatti, quest'ultimo si completa molto bene con il test di Rorschach poiché "la grafologia rivela molto spesso ciò che il test di Rorschach passa sotto silenzio. Per contro, la scrittura non rivela l'attitudine creatrice del genio al contrario del Rorschach che vi perviene qualche volta (prima di tutto dalle K e dalle orig.); la scrittura non permette di formulare diagnosi psichiatriche, ciò che invece è possibile, se non sempre, almeno più sovente con il Rorschach"²³.

Dall'analisi della personalità grafica risulta che AMF è molto sensibile al giudizio altrui e, per cercare di risultare bene accetta, assume atteggiamenti coscientemente controllati entro cui si mescolano sia la sensibilità che l'innata tendenza a ricercare la stima e l'approvazione degli altri. Esteriormente può apparire forte, perché è in grado di mascherare le sue debolezze sotto una sostenutezza più apparente che reale, ma interiormente è fragile sia per l'innata sensibilità, sia per le apprensioni improvvise che la portano verso stati di tristezza.

4. Progetto di vita e modalità di adattamento.

Le risorse psichiche di AMF e le sue caratteristiche di personalità le hanno comunque permesso di fare riferimento all'abilità o accortezza sociale, intesa come capacità di reagire positivamente alle sollecitazioni con persone

diverse e nelle circostanze più varie, come evidenziato dai rapporti che ha saputo instaurare con le compagne di carcere e le diverse figure professionali operanti nell'istituto penitenziario.

L'esperienza vissuta da AMF, sottoposta ad una grave e prolungata frustrazione, ha senz'altro contribuito allo sviluppo di sentimenti di fallimento personale e di ansia, seguiti da comportamenti volti alla difesa dell'immagine di sé senza dimenticare che la connotazione essenzialmente psicologica dell'identità diviene anche sociale, poiché colloca la persona nell'ambito dei diritti e delle obbligazioni della comunità.

Il percorso che ha portato, nel giugno 2014, AMF ad essere ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale (ai sensi dell'articolo 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario) rappresenta un esempio dell'importanza rivolta alle relazioni, ai processi ed anche alle modalità di costruzione degli interventi, aperti ad una circolarità comunicativa che diviene occasione per nuove combinazioni creative e produttive di senso in cui la valenza interattiva e quindi dinamica lascia aperti ampi spazi alla relazione fra il soggetto e il suo contesto.

In questa prospettiva, la storia di vita di AMF è stata letta ed interpretata nelle relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica come un intreccio di relazioni sociali poiché è ovvio che una matura ed efficiente integrazione della personalità non si raggiunge solo alimentando potenzialità innate, bensì richiede un'ideale direzione entro un adeguato ambiente interpersonale.

²¹ Valutazione effettuata dal dott. Roberto Cicioni, psicologo e direttore dell'Istituto Rorschach forense, Roma.

²² Analisi effettuata dal prof. Alberto Bravo, docente a contratto di grafologia peritale e investigativa, Latina.

²³ Bohm E., *Manuale di psicodiagnostica di*

Infatti, riconoscere all'individuo una sua identità come singola persona significa attualizzare concretamente il principio ed il valore di cui è portatore.

In tale accezione il concetto di identità trova la sua piena realizzazione sul piano delle pratiche di vita attraverso le quali l'uomo si mette in relazione con il mondo mediante il suo conoscere e il suo agire.

Il sé quindi non risulta soltanto dalla coscienza del soggetto pensante, ma, riprendendo William James, è formato da un insieme di elementi che, attraverso il fluire costante del pensiero, vengono sentiti dalla persona come suoi: il corpo innanzitutto, le persone più care, i ruoli sociali e così via.

“Il confine tra ciò che una persona chiama me stesso e ciò che chiama semplicemente mio è difficile da tracciare. Noi sentiamo e agiamo in rapporto a certe cose che sono nostre in modo molto simile a come sentiamo e agiamo in rapporto a noi stessi”²⁴.

In ogni caso e “nel suo senso più ampio il sé di un uomo è la somma totale di tutto quello che egli può chiamare suo: non soltanto il suo corpo e le sue facoltà psichiche, ma anche i suoi indumenti e la sua casa, sua moglie e i suoi figli, i suoi antenati e i suoi amici, la sua reputazione e le sue opere, le sue terre e i suoi cavalli, lo yacht e il conto in banca. Tutte queste cose gli danno le stesse emozioni. Se crescono e prosperano, si sente trionfante; se deperiscono e diminuiscono, si sente abbattuto – non necessariamente nella stessa

misura per ogni cosa, ma pressappoco allo stesso modo per tutte”²⁵.

Se il primo livello del sé è quello che James definisce sé materiale, in cui il proprio essere e alcune particolari realtà sono identificati, in stretta correlazione con questo vi è il sé sociale, ossia il sentimento della considerazione che gli altri hanno di noi: “Il sé sociale di un uomo è il riconoscimento che egli riceve da chi gli sta intorno”²⁶.

Infatti, ove fosse materialmente possibile, non si potrebbe intravedere una soluzione più malvagia di quella per cui un uomo, libero di muoversi nella società, passasse completamente inosservato di fronte a tutti i suoi componenti.

Affermare che lo sguardo dell'altro, l'immagine di noi che vediamo rispecchiata negli individui che ci stanno intorno, partecipa alla formazione del nostro modo di essere, significa pensare l'essere umano come un insieme di relazioni con l'ambiente: in particolare con le cose (come emerge dall'analisi del sé materiale) e con ciò che sentiamo più simile a noi, appunto le persone.

Per questa ragione James sosteneva che “un uomo ha tanti sé sociali quante sono le persone che lo riconoscono [...]. Scalfire una sola di queste immagini equivale a scalfire lui stesso”²⁷. Da ciò deriva la divisione della persona in numerosi sé e si può trattare di una divisione discordante, come allorché una persona teme che le sue conoscenze di un certo ambiente lo vedano come è altrove oppure, al contrario, può essere una divisione del lavoro perfettamente riuscita, come quando una persona, affettuosa nei confronti dei

Rorschach, Giunti-Barbera, Firenze, 1969, pp. 22-23.

²⁴ James W., *Il flusso di coscienza. I principi di psicologia* (a cura di L. Demartis), Mondadori, Milano, 1998, pp. 115-116.

²⁵ *Ibidem*, p. 116.

²⁶ *Ibidem*, p. 120.

²⁷ *Ibidem*, p. 121.

figli, diviene inflessibile nei confronti di coloro che devono sottostare ai suoi comandi.

In tale prospettiva, il senso della nostra individualità e unicità personale può essere allora considerato il prodotto dell'equilibrio dinamico tra la "tendenza verso l'esterno", volta a cogliere il nostro essere parte di un tutto, e la "tendenza verso l'interno", volta a percepire la totalità del nostro essere una parte. Pertanto, l'interazione diretta e simbolica con l'esperienza degli altri diviene il processo basilare capace di trasformare il divenire soggettivo in un'operazione incessante di assimilazione di esperienza personale.

La percezione della nostra identità personale, corrispondente poi al senso stesso della realtà, trova quindi negli altri la possibilità di esistere e, al contempo, scopre nel processo di differenziazione dagli altri il presupposto, parimenti necessario, per poter giungere ad avere un'esperienza di sé.

Il rapporto dell'Io con se stesso è sempre anche un rapporto con le cose e con gli altri. Di questo rapporto noi portiamo i segni, le difficoltà e le ferite poiché l'unità dell'Io non è mai assoluta e il rapporto con gli altri è spesso problematico.

La prospettiva dalla quale osservare rappresenta un ulteriore fattore critico nel senso che ciò significa presumere che la competenza, l'efficacia e la correttezza di un intervento risultano valutabili da testimoni che non sono imparziali, ma che hanno interessi ed aspettative precisi.

In altri termini, nella valutazione delle azioni di coloro che occupano una particolare posizione specialistica o professionale che li legittima ad intervenire sulla realtà sociale, è importante accordare la massima attenzione alla possibilità di soddisfare i bisogni e le aspettative presenti negli

ambiti in cui agiscono. E' questa possibilità, infatti, che viene sottoposta ad analisi critica da parte di soggetti dotati di un'autonoma capacità d'interpretazione.

Ci si trova di fronte pertanto ad una modificazione di rapporti sociali in cui la presenza di rischi che non possono essere eliminati è destinata a mettere in discussione il rapporto "libertà-sicurezza" e a rendere sempre più difficile l'arduo compito di arrestare la crescita di rischi senza limitare le nostre libertà più preziose. E' evidente che queste considerazioni non possono fornire soluzioni immediate, ma credo debbano essere tenute presenti allorché ci si occupa del posto che può essere riservato alla persona, anche quella condannata per delitti efferati, nella società attuale: l'impegno dovrà essere quello, infatti, di valorizzare ed affermare la dignità dei sentimenti e delle relazioni affettive, utili per ridare senso alla propria appartenenza sociale, nel tentativo di conciliare le ragioni del cuore e le passioni della ragione.

Attività, azioni concrete, quindi un fare che, per risultare soddisfacente, non può mai essere disgiunto dallo stare. Lo stare col pensiero per poi fare è una possibilità che abbiamo per trasformare le relazioni e che ci riporta ai fondamenti della nostra socialità e del vivere in comunità, che ha caratterizzato le relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica nel "caso Cogne" nella consapevolezza che sarebbe stato senz'altro più facile procedere sul vecchio percorso anziché riattivare e prestare ascolto all'autenticità sollecitata dall'esperienza traumatizzante e dolorosa che ha sconvolto le aspettative personali.

I percorsi psicologici possono essere alternativamente lenti o rapidi e ciò è strettamente correlato alle persone, ai momenti, alle fasi della vita. E' per questa ragione che anche la più grande delle catastrofi, per non spingerci all'autoeliminazione, deve fornirci l'occasione per riflettere sulla nostra vulnerabilità confidando sull'aiuto dell'ambiente esterno che dovrà fornire gli elementi necessari alla realizzazione di un nuovo inizio.

Bibliografia di riferimento.

- Arcuri L., «Rappresentazione di sé ed elaborazione dell'informazione sociale», in Caprara G.V. (a cura di), *Personalità e rappresentazione sociale*, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988.
- Belsky J., "The Determinants of Parenting: A Process Model", *Child Development*, 55, 1984.
- Bisi R., *Operatori penitenziari a confronto*, Clueb, Bologna, 1990.
- Bisi R., "La psicodiagnostica in criminologia: orientamenti e prospettive", in Mucciarelli G., Chattat R., Celani G. (a cura di), *Teoria e pratica dei test*, Padova, Piccin, 2002.
- Bisi R. (a cura di), *Scena del crimine e profili investigativi. Quale tutela per le vittime?*, FrancoAngeli, Milano, 2006.
- Bohm E., *Manuale di psicodiagnostica di Rorschach*, Giunti-Barbera, Firenze, 1969.
- Craia V., Craia E., *Psicopatologia del carattere e disfunzioni sociali*, Edizioni Magi, Roma, 2008, p.220.
- Ferrarotti F., *Storia e storie di vita*, Laterza, Bari, 1981.
- Goffman E., *La mise en scène de la vie quotidienne. La présentation de soi*, Les Éditions de minuit, Paris, 1973.
- Haddad G., «Ethos préalable et ethos discursif: l'exemple de Romain Rolland», in R. Amossy (sous la direction de), *Images de soi dans le discours – La construction de l'ethos*, Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne (Suisse)–Paris, 1999.
- James W., *Il flusso di coscienza. I principi di psicologia* (a cura di L. Demartis), Mondadori, Milano, 1998.
- Kaddouri M., «Le soi : entre présentation et représentation», *Education permanente*, n.162/2005-1, pp. 9-15.
- Miller W.R., Rollnick S., *Il colloquio motivazionale*, Erickson, Trento, 2014.
- Piaget J., *Psicologia dell'intelligenza*, Giunti-Barbera, Firenze, 1975.
- Schafer R., *L'interpretazione psicoanalitica del Rorschach*, Boringhieri, Torino, 1971.
- Watzlawick P., Helmick Beavin J., Jackson D.D., *Une logique de la communication*, Éditions Du Seuil, Paris, 1972.

Le cure materne e il reinserimento sociale della condannata: attualità di un vecchio problema

*Raffaella Sette**

Riassunto

L'articolo analizza, tramite le relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica, alcuni punti cruciali del così detto "caso Cogne" al fine di rendere meglio evidenti le motivazioni sulla base delle quali il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale la condannata per tutto il periodo residuo di pena da espiare.

L'esame delle attività di consulenza tecnica effettuate permette, inoltre, di produrre conoscenza sulla prigione, sulle condizioni di detenzione e sui suoi effetti tramite ciò che una detenuta ha voluto far sapere di sé e della sua appartenenza temporanea al "pianeta carcere" narrandolo in prima persona al consulente.

Résumé

Grâce au rapport d'expertise médico-légale et psychiatrique, cet article met en lumière certains points clés de l'« affaire Cogne » afin de mieux mettre en évidence la raison pour laquelle le Tribunal de l'application des peines (Tribunale di Sorveglianza) de Bologne a autorisé la condamnée à purger le reste de sa peine en détention à domicile spéciale.

De plus, le rapport d'expertise permet de produire des connaissances sur la prison, sur les conditions de détention et ses effets par le biais de ce que la détenue a raconté à l'expert à propos d'elle-même et de son appartenance temporaire au monde de la prison.

Abstract

Thanks to the forensic and psychiatric expert's report, in this article some of the crucial points of the so-called "Cogne case" are highlighted in order to underline better the reasons why the Surveillance Court of Bologna allowed the offender to serve the last part of her sentence on special home detention.

Furthermore, the study done by the expert transfers extensive knowledge about prisons, detention conditions and their effects based on what a female inmate told about herself and her temporary stay on the "planet jail".

Key words: Cogne case; special home detention; female inmates; rehabilitation of offenders; homicide.

1. Introduzione.

I fatti di cronaca nera relativi ad eventi in cui donne hanno ucciso i propri figli attraggono (eccessivamente) l'attenzione dei mass media poiché portano con sé un insieme di definizioni culturali e sociali (diseguaglianze di genere, miti, stereotipi e aspettative più o meno realistiche sulla maternità, stress e isolamento legati al periodo dell'accudimento dei bambini piccoli) che toccano da vicino non solo gli addetti ai lavori, ma ciascuno di noi.

* Professore associato di "Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale", Università di Bologna.

A questo fenomeno, come è ben noto, non si è sottratto il così detto “caso Cogne” che sembra ormai avviarsi alla conclusione (almeno mediatica) in seguito all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 24 giugno 2014 con la quale AMF è stata ammessa alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale (ai sensi dell’articolo 47-quinquies dell’ordinamento penitenziario) per tutto il periodo residuo di pena da espiare e cioè fino al 24/8/2019 (salvo ulteriori periodi di liberazione anticipata eventualmente da sottrarre alla pena residua in funzione del riconoscimento della partecipazione della condannata all’opera di rieducazione)¹.

In questa sede, verranno analizzati, tramite le relazioni di consulenza tecnica di ufficio medico-legale e psichiatrica redatte dal Prof. Augusto Balloni, alcuni punti cruciali della vicenda al fine di rendere meglio evidenti le motivazioni sulla base delle quali il Tribunale di Sorveglianza ha concesso alla detenuta tale beneficio.

L’esame delle attività di consulenza tecnica effettuate permette, inoltre, di produrre conoscenza sulla prigione, sulle condizioni di detenzione e sui suoi effetti tramite ciò che una detenuta ha voluto far sapere di sé e della sua appartenenza temporanea al “pianeta carcere” narrandolo in prima persona al consulente.

¹ Mentre andiamo in stampa, apprendiamo che la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna l’ordinanza sulla concessione della detenzione domiciliare speciale. Pertanto, il Tribunale di Sorveglianza dovrà valutare se sussistono le condizioni affinché la donna ottenga la proroga della misura.

2. La detenzione domiciliare speciale.

La misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata inserita nel nostro ordinamento penitenziario (art. 47-quinquies della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) a seguito di un dibattito parlamentare particolarmente travagliato durato diversi anni e che si è concluso con la promulgazione della Legge 8 marzo 2001, n. 40 in tema di “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”.

La legge, conosciuta anche come “Legge Finocchiaro” dal nome della Ministra delle Pari Opportunità che fu la prima firmataria del disegno di legge, ha rappresentato un tassello importante nell’ambito delle misure volte a risolvere alcuni problemi del sistema penitenziario e, in particolare, quello della relazione madri (detenute)-figli apportando una tutela specifica a due beni fondamentali quali la maternità e l’interesse del minore. Infatti, l’istituto della detenzione domiciliare speciale consente alle donne detenute, madri di figli di età non superiore ai dieci anni, di espiare parte della pena presso il proprio domicilio e di prendersi cura della prole in ambiente familiare². In precedenza, la misura

² Art. 47 quinquies - Detenzione domiciliare speciale.

1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis.

1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente

alternativa della detenzione domiciliare per le condannate-madri era di portata limitata perché

articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.

4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

applicabile solo a coloro che dovevano scontare una pena detentiva (anche se residua) non superiore a tre anni e soltanto fino al compimento del quinto anno di vita del figlio³.

L'obiettivo è stato, quindi, quello di garantire compiutamente la tutela dell'infanzia e della fase preadolescenziale assicurando alla prole delle condannate l'assistenza materna in modo continuativo e in ambiente familiare. In questi casi, l'ordinamento ha fatto prevalere la protezione dell'infanzia e il diritto dei figli ad essere accuditi anche dalla propria madre sull'esclusiva finalità rieducativa della pena prevedendo un accesso graduato e diversificato ai benefici penitenziari e, soprattutto, vincolato ai parametri trattamentali e al vaglio della magistratura di sorveglianza nella sua componente collegiale (Tribunale di Sorveglianza). In altri termini, nell'economia dell'istituto in questione assume un "rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età, ad instaurare un rapporto quanto più possibile 'normale' con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo"⁴.

Con l'inserimento di questa nuova figura di detenzione domiciliare nell'ordinamento penitenziario, il legislatore ha così inteso predisporre un ulteriore strumento normativo di tutela per le condannate madri "al fine di evitare che l'espiazione della pena nelle forme del regime carcerario ordinario influisca negativamente sul

³ Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Disegno di Legge n. 4426 "Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori" presentato il 24 dicembre 1997.

rapporto madre-figlio”⁵. Quest’ultimo, infatti, frequentemente manifesta difficoltà a comprendere e ad accettare l’improvviso allontanamento da casa della madre e ciò può comportare l’insorgere in lui di paure e di ansie, ma anche il rischio che si crei, ai suoi occhi, “una cesura piuttosto netta nei rapporti con il genitore fra il ‘prima’ e il ‘durante’ la detenzione di questo, con possibili e negative conseguenze anche sul ‘dopo’”⁶. A ciò si deve aggiungere, dal lato del genitore detenuto, le difficoltà a cui egli va incontro per continuare ad esercitare il suo ruolo di madre (o di padre).

Infatti, l’obiettivo dell’istituto della detenzione domiciliare speciale, come ribadito anche recentemente da una sentenza della Corte Costituzionale, differisce profondamente da quello delle altre misure alternative alla detenzione (in particolare, la semi-libertà e l’affidamento in prova al servizio sociale) in quanto non si tratta soltanto di rieducare, di trattare o di reinserire socialmente l’autore del reato, ma anche di “ripristinare, ove possibile, la convivenza tra madre e figli, così da consentire alla prole di fruire delle cure di cui abbisogna per un corretto sviluppo fisio-psichico. La misura in

⁴ Sentenza Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014 (GU Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 29 ottobre 2014).

⁵ Consiglio Superiore della Magistratura, “Disciplina delle esigenze della tutela della maternità e dei figli minori dei detenuti, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri del magistrato di sorveglianza e del Tribunale per i Minorenni”, 27 luglio 2006 (disponibile all’URL: http://www.csm.it/quaderni/quad_150/150.pdf).

⁶ Circolare 10 dicembre 2009 – PEA 16/2007 “Trattamento penitenziario e genitorialità – percorso e permanenza in carcere facilitati per il bambino che deve incontrare il genitore detenuto”, disponibile all’URL: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=4_10&facetNode_2=1_1%282009%29&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC218743

questione sarebbe finalizzata, dunque, alla tutela di quel ‘superiore interesse’ del minore cui fa riferimento l’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza del quale ‘in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente’”⁷.

Tuttavia, non si deve dimenticare che il primo comma dell’art. 47 quinquies fa esplicito riferimento alla non sussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato e, in tal senso, occorre che il giudice valuti l’attualità dell’adesione del condannato a modelli di vita incentrati su attività illecite che impedirebbe la formulazione di una prognosi di futura astensione da comportamenti di tipo criminoso.

A tal proposito, sempre la Corte Costituzionale si riallaccia alla nozione di difesa sociale come protezione della società nei confronti del crimine, concetto che implica la necessità di prendere in considerazione “il problema dell’uomo e della Società, della loro rispettiva natura e della loro relazione”⁸. E’ imprescindibile, in altri termini, bilanciare “l’interesse del minore a fruire in modo continuativo dell’affetto e delle cure materne, malgrado il suo elevato rango” con quello della difesa sociale a cui sottende “la necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in

⁷ Sentenza Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014 (GU Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 29 ottobre 2014).

⁸ Ancel M., *La défense sociale nouvelle*, Paris, Cujas, 1981, p. 33.

seguito alla commissione di un reato” e, quindi, l’”insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata” da verificare “in concreto” in modo che il giudice possa apprezzare le singole situazioni.

E’ per questo motivo che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, accertata la sussistenza delle condizioni oggettive per accedere alla misura (figlio che non abbia superato gli anni dieci, non decadenza dalla potestà genitoriale ed espiazione di almeno un terzo della pena), il 21 gennaio 2014, ha affidato al Prof. Augusto Balloni l’incarico di redigere consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e psichiatrica nei riguardi di AMF, all’epoca detenuta presso la Casa circondariale di Bologna, al fine di analizzare e descrivere le condizioni della condannata e di mettere in evidenza eventuali condizioni di pericolosità sociale⁹.

Questa relazione è stata seguita da un approfondimento e supplemento di indagine, richiesto il 29 aprile 2014, stante la necessità, manifestata dal giudice, di sentire a chiarimento il consulente su temi specifici e, in particolare, sull’andamento del trattamento penitenziario, sulla potestà genitoriale, su alcune modalità di organizzazione dell’eventuale trattamento extramurario e sulla condizione di pericolosità sociale generica oppure specifica.

In entrambe le occasioni, per rispondere ai quesiti, il consulente ha esaminato gli atti del

⁹ Si precisa che, ai sensi dell’articolo 203 del codice penale, “è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’articolo 133”.

procedimento e la documentazione acquisita (giudiziaria, medico-legale e psichiatrica, psichiatrico-penitenziaria, sul trattamento intramurario, del Tribunale per i minorenni di Bologna, dell’unità sanitaria locale) ed ha incontrato complessivamente nove volte AMF (ad uno di questi incontri hanno partecipato anche i suoi familiari e cioè il marito e i due figli) trattenendola a colloquio per circa 11 ore in totale. Le informazioni ricavate dai colloqui sono state integrate con i dati emersi dall’elaborazione dei Test di Rorschach, MMPI-2, di Bender e della figura umana somministrati alla detenuta nonché con quelli dell’analisi grafologica effettuata su suoi saggi grafici raccolti durante un colloquio¹⁰.

3. Dagli accertamenti medico-legali e psichiatrici e sul trattamento penitenziario.

I testi delle trascrizioni dei colloqui sono stati analizzati tramite Wordle, applicazione disponibile gratuitamente all’indirizzo Internet: www.wordle.net.

Si tratta di uno strumento che genera “nuvole di parole” e che predispose una figura (personalizzabile dal punto di vista del font, del layout e dei colori) nella quale spiccano quei vocaboli che appaiono più di frequente nel testo elaborato (vedasi figura n.1). Ciò significa che la dimensione della parola nell’immagine creata è proporzionale al numero di volte in cui essa si presenta nel testo di input.

Appare con evidenza il seguente ordine di importanza delle parole:

- 1) “me”;

¹⁰ Per approfondimenti sulla figura del criminologo-psichiatra di fronte alla devianza e sulle tecniche di indagine nella perizia psichiatrica vedasi: Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Bologna, Patron, 1982.

- 2) “qua”;
- 3) “figliop” e “figliog”¹¹;
- 4) “casa”;
- 5) “anni” e “figli”;
- 6) “mamma”;
- 7) “marito”.

Il “*me*” della detenuta è inserito nel “*qua*” del carcere. Viene spontaneo rievocare, grazie alla figura prodotta da Wordle che in modo sintetico, ma efficace, dà conto delle priorità della vita di AMF, la riflessione di Donald Clemmer sulla comunità carceraria quando descrive il mondo del detenuto come un mondo atomizzato, un mondo di io, me e mio, non di nostro, loro e suo¹².

Ci troviamo, infatti, di fronte ad una donna preoccupata innanzi tutto per se stessa, a cui fanno seguito le preoccupazioni per i propri figli che vivono la loro vita fuori da “*qua*”, a “*casa*”, ansiosa per il proprio futuro (“*anni*”), il cui ruolo, prima di madre e poi di moglie (dato che la parola “*mamma*” nella figura di Wordle ha una dimensione maggiore di quella di “*marito*”), contribuisce ad arginare quel senso di smarrimento che regna in carcere e che l’ha aiutata a subire la prisonizzazione in misura contenuta.

Nel corso dei colloqui, infatti, AMF “tende frequentemente a porre gli avvenimenti in relazione alla propria persona in misura che oltrepassa ciò che è oggettivamente giustificabile. Pertanto, nel caso in esame, va sottolineata una pronunciata sensibilità per la coscienza del

proprio valore, aspetti che orientano a valutare certi atteggiamenti come egocentrici, in particolare dettati dal perseguimento di un’autogrificazione, a volte svincolata da decisioni connotate da spirito critico e da adeguata valutazione della situazione, facendo, in tal modo, di se stessa un oggetto di amore. [...] Il riferimento all’egocentrismo e al narcisismo consente di precisare che si tratta di caratteristiche della personalità che non sono da considerare sempre patologiche, poiché una quantità di amor proprio è auspicabile anche se, nel caso in esame, l’autostima appare accentuata per cui il soggetto diventa estremamente sensibile al modo con cui gli altri reagiscono nei suoi confronti. Anche il desiderio di avere i figli accanto può diventare un tentativo inconscio di considerarli una parte del proprio Sé incompleto e frammentario. Con l’aiuto del bambino la madre corre il rischio di voler riempire le lacune della propria personalità e ciò significa che già in partenza ella va incontro al bambino esigendo qualcosa da lui”¹³.

Stante queste sue caratteristiche, la donna ha dovuto far fronte, dichiarandosi sempre innocente, al “processo di inghiottimento” della comunità carceraria a seguito dell’esecuzione della condanna ad una pena (residua) di 13 anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 27/4/2007 per il delitto di omicidio aggravato del figlio, commesso a Cogne il 30/1/2002.

Da questo momento (dal 21/5/2008) in poi, il “*me*” si interseca con il “*qua*” (Casa circondariale di Bologna).

¹¹ Nella figura riportata in questa sede si sono sostituiti i nomi dei due figli con le parole “figliop” e “figliog” per indicare rispettivamente il figlio piccolo e il primogenito.

¹² Clemmer D., “La comunità carceraria”, in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 205.

¹³ Balloni A., *Relazione di consulenza tecnica d’ufficio medico-legale e psichiatrica per il Tribunale di Sorveglianza di Bologna*, pp. 55-56.

Quando il consulente inizia le operazioni peritali (27/1/2014), AMF è detenuta da 6 anni e 8 mesi. Nell'ambito del nostro sistema penitenziario, si tratta di un periodo medio-lungo di detenzione considerando il fatto che, al 31 dicembre 2008 (anno di ingresso della condannata nella casa circondariale di Bologna), la percentuale di condannati definitivi che stavano scontando una pena detentiva inflitta compresa fra i 10 e i 20 anni (com'è il caso di specie) era pari solo al 12,5% dell'intera popolazione penitenziaria¹⁴.

Nonostante questo, la detenuta non ha mai pronunciato la parola "prigione" durante i colloqui, il termine "carcerazione" è stato utilizzato 4 volte e "cella" 5 volte. Per AMF, questo periodo di 6 anni e 8 mesi di detenzione al fine di scontare la pena (residua) inflitta di 13 anni si riassume con "qua", avverbio che ha minore determinatezza rispetto al sinonimo "qui" che indica, invece, un luogo non molto discosto da chi parla.

E' evidente che il carcere è un mondo altro da sé per la detenuta ed ella ribadisce anche in un modo diverso la sua estraneità a quell'universo quando si riferisce alle sue concelline (come vengono solitamente denominate in gergo carcerario le compagne di cella) con il termine "ragazze di tutte le età".

Inizialmente, però, la detenuta racconta di aver fatto esperienza di momenti difficili di convivenza in quanto, sostiene, "la mia storia attira l'attenzione di molti, mi ricordo appena entrata passa una, mi guardò, si fermò e fece: figlia di

Berlusconi. Io mi sono guardata e boh, per dire sei privilegiata, sei nipote di Prodi, sono tutto io. Poco tempo fa ho imparato che sono pure parente di un Papa e ho detto: che cosa mi manca?! No, a parte tutte queste cose che ci ho riso sopra, ci ho scherzato e ho anche cercato di farmi conoscere per quella che sono e non per quella che gli altri pensano".

Con riferimento a periodi successivi, AMF ritiene che con le "ragazze" vada bene, "ho buoni rapporti. [...]"

Ci sono tante persone che mi conoscono, hanno imparato a conoscermi e sanno che persona sono, quindi hanno molto più rispetto. E sento a volte anche protezione. Nel modo che se arriva una che è arrivata da poco, magari c'è curiosità, oppure c'è quella voglia di spettegolare e c'è quella che invece frena e che protegge, che rimette le cose in quadro. Questo lo imparo dopo tramite le altre, però lo sento, lo vedo. Per dire, anche quando ho avuto il primo permesso, la fila a venirmi a salutare: Mi raccomando, mi raccomando, sono contenta, mi fa piacere... Non c'è stata invidia perché ho avuto permessi. C'è anche tanta fiducia, e questo mi fa piacere, ho sempre cercato di dare tanto alle persone di quella che è l'esperienza della mia vita. E questo tante persone, tante ragazze l'hanno capito".

Nel complesso, la sottrazione alle regole della subcultura carceraria rappresenta indubbiamente un aspetto positivo dato che il processo di inghiottimento della comunità carceraria non si è trasformato, per AMF, in quel processo di assimilazione o prisonizzazione sempre descritto da Clemmer nel modo seguente: "L'assimilazione implica un processo di acculturazione in un

¹⁴ Alcune precisazioni: al 31 dicembre 2008, il 37,2% dei detenuti stava scontando una pena inflitta fino a 3 anni, il 26,4% da 3 a 6 anni, il 12,5% da 6 a 10 anni, il 12,5% da 10 a 20 anni e, infine, l'11,4% oltre 20 ed ergastolo (Statistiche sull'esecuzione negli istituti

penitenziari, scaricate dal sito: www.giustizia.it il

gruppo i cui membri in origine erano chiaramente differenti da quelli del gruppo con cui si mescolano. Essa implica che l'assimilato venga a condividere i sentimenti, i ricordi e le tradizioni del gruppo preesistente. [...] Il termine assimilazione descrive un lento, graduale e più o meno inconsapevole processo durante il quale una persona impara abbastanza elementi della cultura della unità sociale in cui si trova da caratterizzarsi per essa”¹⁵.

Tuttavia, la condannata ha dovuto comunque passare attraverso la fase di choc causato dalla breve carcerazione nell'istituto penitenziario torinese in regime di custodia cautelare per 18 giorni, poi, anni dopo, dall'inizio dell'espiazione presso il carcere bolognese della pena detentiva inflitta.

Con riferimento all'internamento nel carcere di Torino, AMF ricorda con dolore di essere stata “drogata” perché era “agitata” e non riusciva a dormire. A seguito di un'endovena, racconta di aver “dormito per 5 giorni e 5 notti”, di non avere ricordi relativamente a quel periodo di tempo, di essere come “imbambolata” dato che, “non prendendo mai nulla”, i farmaci somministrati le avevano procurato un “effetto enorme”.

Successivamente, dagli atti di osservazione scientifica della personalità della condannata redatti dall'équipe di osservazione e trattamento della Casa Circondariale di Bologna, si apprende che, sin dall'inizio della carcerazione, gli operatori penitenziari hanno cercato di sostenerla in un passaggio molto difficile della propria esistenza e che ella ha costantemente manifestato il desiderio di essere aiutata ad uscire dalla sensazione di disperazione con cui si è trovata a

16/2/2009).

convivere. Infatti, la donna ha assunto la terapia farmacologica prescritta dallo specialista psichiatra ed ha accettato il sostegno dell'esperto psicologo tramite l'effettuazione di colloqui settimanali (inizialmente due, con il passare del tempo la frequenza si è dimezzata ad un colloquio a settimana). Lo psicologo penitenziario, nella sua relazione, riporta che il nucleo dell'angoscia della detenuta è rappresentato dall'evento luttuoso e dal pensiero degli altri due figli nei confronti dei quali ha sempre manifestato costante preoccupazione esprimendo il forte desiderio di garantire loro la propria presenza e di seguire da vicino i loro cambiamenti evolutivi. Pertanto, l'impegno dello psicologo è stato profuso verso l'obiettivo di adattare la donna sia alla realtà detentiva che alla nuova situazione personale e familiare anche se “all'inizio non c'era un buon rapporto con la psicologa perché non le credevo, non le davo fiducia. In tanti anni ero stata tradita, quindi prima di poter dare fiducia e di credere in quella persona ce ne ho messo”.

Con il passare del tempo, la detenuta ha anche imparato a contenere i sentimenti di tristezza e l'ansia non più con gli psicofarmaci, ma con l'inserimento in attività trattamentali all'interno dell'istituto penitenziario e si è riscontrato un adattamento alla vita detentiva¹⁶.

Dalla documentazione penitenziaria si apprende così che l'incubo di trascorrere un tempo fermo, e perciò interminabile, è stato via via scongiurato dalla detenuta cercando di non “buttare via gli anni” che stavano trascorrendo, ma adoperandosi, nel rispetto dei modi concessi dall'ordinamento penitenziario e in ottemperanza al programma di

¹⁵ Clemmer, *op. cit.*, pag. 206.

¹⁶ Cfr. *Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna del 24 giugno 2014*.

trattamento appositamente predisposto di concerto con gli operatori, al fine di renderli “costruttivi” per i propri figli, trasmettendo loro “*le cose dal negativo al positivo*” e mostrando a loro e a tutti l’immagine di “*una madre comunque serena*”.

Il primo permesso di cui ha beneficiato la detenuta, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 354/1975¹⁷, è del 31 agosto 2010 (cioè dopo 2 anni e 3 mesi di carcerazione ininterrotta), concessole al fine di presenziare al funerale del suocero, dalle ore 10 alle 17.20 circa. Fino a quel momento, AMF ha mantenuto i legami con il suo mondo esterno, e cioè con il marito e i due figli, soltanto tramite telefonate e grazie a sei colloqui mensili della durata di un’ora ciascuno.

La detenuta, durante l’ora di colloquio, dedica il suo tempo prevalentemente ai figli, in particolar modo a G., il figlio più piccolo, che risente, da un punto di vista psicologico, della pesante situazione emotiva creatasi con la detenzione della madre e con la sua conseguente assenza fisica. La

madre è sempre interessata ai problemi dei due figli, D. e G., e di tutti gli aspetti della loro vita familiare, sociale e scolastica, in maniera attiva e propositiva, manifestando la sua presenza in termini psicologici ed emotivi, in stretta collaborazione con il marito, nei confronti del quale ha un rapporto basato sulla reciproca fiducia. Il padre è tuttavia consapevole del fatto che lo scarso tempo riservato alle comunicazioni rischia di far intravedere alla madre le problematiche secondo una prospettiva limitata, facendola conseguentemente reagire in modo ansioso.

AMF, durante gli incontri svolti con il consulente tecnico d’ufficio, descrive gli incontri con i figli come momenti caratterizzati comunque, nonostante la situazione, da intimità e vicinanza (“*G. si toglie le scarpe e mi viene in braccio, mi abbraccia, mi coccola*”) e in cui si “*fa il sunto della settimana*”.

I colloqui rappresentano dei tempi brevissimi nelle esistenze sia di chi è “*qua*” e sia di chi è “*a casa*” ma, a dispetto della brevità, essi sono caratterizzati da enormi fatiche fisiche e psicologiche (spostamenti, necessità di conciliare gli orari di visita sia con le attività scolastiche dei figli che con quelle professionali del padre) tanto da far sorgere il dubbio sulla loro positività: “*mio marito doveva comunque accompagnarli e a volte quando mi faceva sentire il peso dell’entrata, dell’attesa, del contesto, anche della vicinanza di determinate persone che non ci siamo abituati, anche dei colloqui, di tutto, a D. soprattutto che stava crescendo e gli ho detto: D., vuoi che facciamo ogni 15 giorni che magari non esci da*

¹⁷ Art. 30 Permessi. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell’ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dello articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.

L’internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

scuola prima? Perché comunque, anche venire qua, mio marito organizzava che li andava a prendere, per far fare tutta la scuola, l'ultima mezz'ora lo prendeva e lo portava qua facendo l'ultimo colloquio per non fargli perdere la scuola. E davanti a questa mia richiesta, che ho detto: D. se ti da fastidio, perché era delle volte nervoso. E lui mi fa: mamma, ma stai scherzando? Non ce la farei a mancare. E allora vedevo che quei momenti erano per loro uno sfogo”.

La famiglia “a casa” e la mamma “qua” si preoccupano vicendevolmente delle proprie condizioni di salute e di vita: D. è preoccupato per l'ulteriore dimagrimento della madre, il marito teme che, protraendosi la detenzione, la moglie possa ammalarsi, la madre è preoccupata per la situazione dei figli perché soffrono la sua mancanza, perché è impossibilitata a far trovare loro “la casa calda, calda di amore, come è sempre stato, piena di attenzioni”...

Da “qua” la madre è costantemente proiettata nel suo unico mondo, quello della sua “casa” e, durante la detenzione, cerca di partecipare attivamente alla vita familiare con gli strumenti che le sono consentiti: realizza lavori artigianali che il figlio più piccolo ha portato a scuola e che sono stati esposti all'interno dell'edificio scolastico; coinvolge parenti ed amici per acquistare i giocattoli preferiti dal figlio.

Il tempo che intercorre tra un colloquio e quello successivo e tra una telefonata al marito e la seguente viene trascorso da AMF svolgendo attività tipiche della quotidianità di ogni individuo, ma anche attività lavorative utili.

Sotto il primo punto di vista, ella racconta quanto segue: “Mi sveglio alle 7. Abbiamo talmente poco

spazio che non è che se ti alzi dove vai?... In cella ci sono due letti, c'è pochissimo spazio, quindi tendi a stare sul letto. Il bagno è in cella. Faccio colazione in cella, guardi un telegiornale, fai colazione, vai in bagno, la doccia, ti vesti con calma, magari dai una pulita alla camera, fai il letto e aspetti che aprano”.

Con riferimento, invece, al percorso più propriamente trattamentale, la detenuta ha svolto, in un primo momento, l'attività di scrivana e, successivamente, è stata assegnata alla cucina dell'istituto penitenziario per svolgere il ruolo di cuoca/porta vitto e “jolly”. Nel corso del tempo, ha lavorato circa una volta ogni due mesi come addetta alla distribuzione del sopravvitto ed ha, inoltre, partecipato al corso di cucito tenuto settimanalmente dagli assistenti volontari.

Con riferimento ai corsi di formazione professionale tenutisi all'interno della Casa Circondariale, inizialmente la detenuta ha mostrato scarso interesse, dato lo stato di intensa sofferenza psichica. Successivamente ha fatto richiesta di essere inserita in un corso di formazione di “Sartoria e ricamo” iniziato nel dicembre 2008.

Dal mese di ottobre 2013, è stata ammessa al lavoro all'esterno dell'istituto, ai sensi dell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario¹⁸,

¹⁸ Art. 21 - Lavoro all'esterno.

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza

per lo svolgimento di attività presso il laboratorio esterno “Gomito a Gomito”, gestito dalla Cooperativa sociale “Siamo qua”, in via della Dozza a Bologna.

AMF riferisce, infatti, che prima del lavoro all'esterno, *“lavoravo da un anno nella sartoria interna qua, un anno e mezzo. Prima ancora, partecipavo a tutto quello che era possibile partecipare. Attività, corsi, tutto quello che era possibile fare. Quello di cucito, fondamentalmente, poi tutto il volontariato: di cucito, di pigotte, di creta, di pittura... I miei disegni... non so disegnare anche se veniva e diceva: “No AMF...”, copiare qualcosa.. era più un passatempo, provava a insegnarmi, partiva dal viso, dagli occhi...ma non ce la faccio!”*¹⁹.

scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

¹⁹ A proposito dello svolgimento di attività lavorative da parte dei detenuti, è da precisare che si tratta dell'elemento fondamentale che può fornire concreta attuazione al dettato costituzionale della finalità rieducativa della pena e, ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, è obbligatorio per i detenuti condannati, non deve avere carattere afflittivo ed è remunerato. Si precisa che il lavoro penitenziario si divide in intramurario ed esterno al carcere. Il primo può svolgersi o alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, per l'esecuzione di lavorazioni per commesse dell'amministrazione stessa, di lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli, di attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'istituto, o alle dipendenze di terzi per lo svolgimento di lavorazioni

Dal mese di novembre 2013, la detenuta ha beneficiato regolarmente di permessi finalizzati a coltivare gli affetti familiari presso l'abitazione situata in un comune montano della provincia bolognese: si tratta di momenti che producono ricadute positive sia in ambito familiare che con riferimento al suo proprio percorso trattamentale.

Il fatto di beneficiare di permessi per recarsi all'esterno comporta, come traspare dalle parole di AMF qui di seguito riportate, ma anche come altre ricerche svolte in diversi contesti penitenziari hanno messo in evidenza²⁰, la necessità di conciliare due identità (quella di detenuta e quella di donna libera) così come due appartenenze (a dentro e a fuori).

Alle difficoltà del ritorno in prigione al termine del permesso si aggiungono quelle concrete che sono peculiari ai brevi momenti passati fuori

organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da cooperative sociali.

Il lavoro esterno al carcere è disciplinato, come anticipato sopra, dall'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario e consente ampia operatività.

Tuttavia, dalla relazione del Ministero della Giustizia (Doc. CXCIV, n. 1) sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorativa riferita al 2013 si apprende che “non vi è dubbio che nel corso degli ultimi anni le inadeguate risorse finanziarie e, in particolare, l'emergenza del sovraffollamento che ha colpito il mondo penitenziario non hanno certo consentito l'affermazione di una cultura del lavoro all'interno degli istituti penitenziari”. Infatti, con particolare riferimento a coloro che nel 2013 lavorano all'interno delle carceri alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, “il budget largamente insufficiente assegnato per la remunerazione dei detenuti [...] ha condizionato in modo particolare le attività lavorative necessarie per la gestione quotidiana dell'istituto penitenziario (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato, ecc.) incidendo negativamente sulla qualità della vita all'interno dei penitenziari”.

²⁰ Cfr, ad esempio: Ricordeau G., *Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l'ombre des murs*, Paris, Éditions Autrement, 2008. Si tratta di una ricerca etnografica svolta in cinque istituti penitenziari francesi nel periodo 2002-2003 durante la quale la ricercatrice ha intervistato una settantina fra detenuti e detenute.

durante i quali occorrerebbe “rifarsi” di tutte le privazioni sopportate dentro, “approfittare” dei propri cari, di tutti i “confort” della vita fuori e soddisfare desideri che, quando si è dentro, devono restare inascoltati.

Altri interrogativi nascono senz’altro nella mente di chi comincia a beneficiare di un permesso soprattutto se questo si realizza dopo diverso tempo di carcerazione ininterrotta: come poter ricoprire di nuovo il ruolo di madre dopo aver visto i figli, per anni, soltanto durante i colloqui? Come ritrovare il proprio posto dato che, durante la detenzione, il marito si è occupato di tutto?

Infatti, dopo 5 anni, che rappresentano anni di reclusione ininterrotta per AMF, ovviamente la sua famiglia si è riorganizzata, riassetata e la vita quotidiana ha cambiato ed adattato i propri ritmi in funzione dell’inevitabile assenza della madre, della crescita dei figli, dei cambiamenti professionali del padre, della presenza sia di persone estranee (una ragazza che aiuta il marito nella gestione della casa) sia di persone care (la nonna paterna).

Pertanto, la condannata racconta che *“all’inizio è stato un po’ un sondaggio perché rientrare nella famiglia, bene o male anche loro sono cresciuti, le abitudini sono anche un po’ cambiate, quindi sono andata un po’ in punta dei piedi, facevo delle prove, facevo finta di niente ma nello stesso tempo cercavo un po’ di capire.. [...] In questi 15 giorni è andata bene, nel senso che nel weekend sono andata a casa, ho avuto 2 giorni di permesso, sabato e domenica, sono tornata ieri mattina. In base a quello che sono soprattutto i desideri dei nostri figli cerchiamo anche di dedicare maggior tempo, e anche l’orario influisce su questo. Al sabato, esco alle 9:30 del mattino, sono 24 ore*

ogni giorno quindi due giorni e rientro direttamente al lavoro. [...] Mio figlio piccolo vuole che dorma con lui, l’ho anche accompagnato a scuola, ha voluto che andassi con lui sul pullman, condividere quelle cose di mamma che in questi anni non ho potuto tanto fare.

Siamo andati a ritirare la pagella, quelle cose normali che fanno comunque parte di quella quotidianità che veniva a mancare. Lui è entusiasta nel vivere questi momenti”.

Per AMF, i permessi rappresentano, quindi, spazi e tempi in cui poter godere della vita in famiglia, dei suoi figli, ore e giorni in cui si partecipa a *“molte cose, momenti di serenità, di piacevole condivisione dei loro interessi e dei loro bisogni”.* Per i figli, però, il termine di un permesso rappresenta l’apertura di un periodo di attesa, di speranza, ma anche di apprensione e di tristezza: *“mamma sai se vieni in permesso? Ti prego dai, speriamo”* oppure *“mamma non andare via, stai con me”.*

In sintesi, AMF ha fruito nel complesso di diciannove permessi “premio” per complessivi 52 giorni (circa 1000 ore) al termine dei quali ella è regolarmente rientrata nell’istituto penitenziario.

La relazione di consulenza dà conto, quindi, del fatto che la condannata, nel corso degli anni, ha compiuto rilevanti progressi nel trattamento rieducativo e che è stata inserita progressivamente e positivamente in percorsi di sperimentazione di quote sempre maggiori di impegni sia intramurari che nell’ambito delle relazioni familiari. I periodi trascorsi all’esterno del carcere rappresentano momenti di libertà vissuti responsabilmente se si prende anche in considerazione il lavoro di sarta

cui si sta dedicando con successo presso la cooperativa sociale “Siamo qua”.

Nella prospettiva dell’ammissione alla misura alternativa, la volontà di recupero sociale da parte di AMF si è dimostrata nel suo riconoscimento del bisogno di sostegno da parte dei servizi sociali e che, perciò, si è resa disponibile ad ottenere un ulteriore supporto alla genitorialità (con colloqui e supporti psicologici) da parte dei servizi territoriali ritenuto necessario per il delicato passaggio che entrambi i figli vivono nella fase adolescenziale. Pertanto, la relazione di consulenza dà conto di “un passato di impegno dei coniugi”, i quali propongono altresì “una prospettiva di vita familiare in cui ognuno potrà assumere ben definiti atteggiamenti e adeguate condotte così che si realizzi un equilibrato sistema familiare che esige appunto la consapevolezza dei diversi ruoli”. Ciò significa anche che l’ambiente socio-familiare della condannata risulta favorevole ad accoglierla e a sostenerla nel suo percorso di recupero, di riadattamento e di reinserimento sociale.

Venendo, invece, all’ultimo requisito giuridico necessario all’ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, e cioè quello della pericolosità sociale, la relazione di consulenza tecnica d’ufficio ricorda che, al momento del fatto per cui è stata condannata, AMF si trovava in una particolare condizione psicologica ed aveva di fronte una situazione ambientale caratteristica. Dopo poco più di dodici anni dal fatto, è evidente che una tale costellazione di eventi non è più riscontrabile e ciò consente al consulente di sostenere che non vi sia il rischio che si ripeta il filicidio come descritto nella sentenza della Corte d’Asside

d’Appello di Torino e che, pertanto, non si può ritenere sussistente una pericolosità sociale specifica basandosi sulla teoria di Kurt Lewin secondo cui ogni atto che una persona compie è in rapporto a particolari condizioni che sarebbero da ricercare appunto, in parte, nello stato della persona al momento considerato e, in parte, nelle caratteristiche dell’ambiente psicologico in cui si trova in quel momento considerato.

In effetti, la “persona” AMF è stata descritta nella relazione di consulenza con le seguenti caratteristiche di personalità: disturbi dell’adattamento con umore depresso, facilità al pianto con ansia, preoccupazione ed irrequietezza, egocentrismo, tratti di narcisismo con idee dominanti e problemi legati all’interazione con il sistema giudiziario. In tale stato, prosegue il consulente, “ella dovrà affrontare il futuro ambiente di vita con esigenze lavorative, con impegni educativi nei riguardi dei figli e con realtà ambientali difficilmente prevedibili nella loro complessità. Nell’interazione individuo-ambiente è evidente che, tenendo conto della storia di vita di AMF, la medesima correrà rischi di incontrare difficoltà, frustrazioni, contrasti ambientali e altri avvenimenti che potranno incidere sul suo comportamento che potrebbe anche caratterizzarsi per condotte devianti”.

Perciò, il consulente ha proposto al Tribunale di Sorveglianza, in caso di concessione del beneficio della misura alternativa alla detenzione, di prescrivere ad AMF di aderire ad una psicoterapia di sostegno “al fine di rimuovere i disturbi esistenti e di cambiare i modelli di comportamento legati alle idee dominanti per promuovere uno sviluppo e una crescita positiva della personalità e per disporre di un ulteriore

strumento idoneo a neutralizzare i rischi di future condotte devianti e/o antigiuridiche e quindi la pericolosità sociale generica”.

Con riferimento a tale psicoterapia di supporto, egli ha auspicato che l’incontro tra terapeuta e paziente si realizzi già durante la detenzione e si proietti nel futuro psicologico, legato anche all’alternativa alla detenzione, precisando, tuttavia, che una psicoterapia programmata possa avere inizio anche nell’immediatezza di un percorso che si realizzi nell’ambito di un’alternativa alla detenzione.

In tal senso, la volontà di recupero della condannata è ulteriormente documentata dal fatto che, già prima della decisione del Tribunale di Sorveglianza, ella ha prontamente incontrato lo psicologo dirigente del Dipartimento di Cure Primarie della ASL di Bologna, con il quale ha sostenuto un approfondito colloquio relativo alla possibilità di essere presa in carico per una psicoterapia. La condannata ha concordato con lo psicoterapeuta un percorso clinico di sostegno psicologico e di accompagnamento all’esperienza genitoriale che avrebbe effettuato sia in regime di detenzione sia nell’auspicato regime di misura alternativa.

4. Conclusioni.

E’ da precisare che AMF non è libera, ma, fino al termine dell’esecuzione della pena, deve vivere e comportarsi secondo le prescrizioni e le disposizioni dettate dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con la sua ordinanza del 24 giugno 2014 e se il suo comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni, non sarà più compatibile con la prosecuzione della misura, questa sarà revocata.

La condannata può allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare (cioè la residenza familiare) soltanto per quattro ore al giorno al fine di soddisfare esigenze di vita legate esclusivamente alla gestione del nucleo familiare, ma non può spingersi oltre i confini della provincia di Bologna. Ella può, altresì, recarsi presso servizi sanitari pubblici o privati per accertamenti diagnostici e cure.

AMF è, invece, obbligata a recarsi una volta alla settimana a Bologna per esigenze legate all’attività lavorativa.

Tutti questi spostamenti devono, però, essere previamente concordati con l’Autorità di Vigilanza competente (nel caso di specie, la stazione dell’Arma dei Carabinieri presente sul territorio di residenza).

La condannata non può frequentare persone estranee ai familiari e/o ai conviventi e l’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bologna è incaricato di controllare la condotta della donna effettuando visite settimanali presso la sua abitazione, verificando la sua assiduità nel sottoporsi alle sedute di psicoterapia e accertando che l’assistente sociale incaricato della vigilanza sulle condizioni del figlio piccolo si rechi periodicamente presso il nucleo familiare.

Infine, l’UEPE deve relazionare mensilmente al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della misura.

Allora, il sipario è chiuso?

Per AMF ed i suoi familiari probabilmente sì, ma questa vicenda fornisce ulteriori stimoli di riflessione sul trattamento penitenziario e sulla condizione delle condannate-madri.

Accertatisi concretamente della volontà di reinserimento nella vita sociale da parte della

detenuta, dei progressi compiuti nel corso del trattamento penitenziario e dell'assenza di un reale e attuale pericolo di commissione di ulteriori delitti, gli operatori del sistema di giustizia hanno preferito (forse perché non avevano ulteriori opportunità da proporre per avanzare nel percorso di trattamento?) la logica della cura e del trattamento clinico a quella normativa ed esclusiva del controllo sociale totalmente o parzialmente intramurario. La prima è una risposta, o un tentativo di risposta, alle sollecitazioni di un cliente, la seconda è una reazione adottata dall'autorità pubblica²¹. Nelle prigioni, sono i poteri statuali che conferiscono il mandato ai medici, agli psichiatri, agli psicologi, ai criminologi al fine di rispondere ad una richiesta pubblica di punizione, di repressione, di controllo, di risocializzazione o di rieducazione del delinquente-condannato. Al contrario, la relazione tra medico/psicologo/psichiatra/operatori sociali e paziente/utente è privata ed il suo obiettivo è quello di cercare di rispondere alle sue richieste o a quelle di un suo gruppo di riferimento (ad esempio, il nucleo familiare).

Nel caso di specie significa, in altri termini, che, pur mantenendo un certo quantitativo di controllo (spostamenti della condannata autorizzati dall'Arma dei Carabinieri e visite dell'assistente sociale dell'UEPE), la logica della repressione ha passato il testimone alla logica del trattamento socio-sanitario o, meglio, dell'aiuto, nella convinzione che la custodia non sia la sola risposta al crimine, anche se si tratta di delitti gravi ed efferati.

²¹ Cfr. François J., « Pour une clinique alternative en milieu carcéral », *Déviance et Société*, vol. 3, n. 2, 1979, pp. 169-178.

Da un lato, la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale ad AMF può essere, ancora una volta, significativa delle difficoltà in cui versa il trattamento penitenziario, ma dall'altro rende palese che l'integrazione delle attività svolte dai servizi territoriali a supporto dei cittadini in difficoltà può portare gli auspicati buoni frutti per tutti gli attori coinvolti in questo percorso: nel caso di specie, il condannato che riesce godere dei risultati concreti dell'applicazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena; i servizi penitenziari che perfezionano i passi del difficile cammino della loro apertura al mondo esterno; i servizi territoriali che sperimentano nuove vie per fare "rete" e lo Stato che trova giovamento nel suo impervio percorso di riduzione del sovraffollamento penitenziario e del deficit pubblico.

Venendo, infine, alla condizione di condannata-madre, è evidente constatare che la maternità, grazie ai diversi benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, rappresenta una protezione relativa nei confronti sia dei rischi di incarcerazione, sia nei confronti di lunghi periodi di detenzione ininterrotta. Il trattamento penitenziario relativamente più favorevole riservato alle madri (com'è il caso di specie nonostante il delitto di filicidio commesso) significa che, agli occhi della giustizia, la maternità rappresenta una garanzia di reinserimento sociale²². Certamente, questo vantaggio non è privo di ambivalenze in quanto contribuisce a produrre delle

²² Cfr. Cardi C., Latte Abdallah S., « Vécus de la carcéralité des mères et des pères », *Champ Pénal / Penal Field* [en ligne], Vol. XI, 2014, pp. 79-85 (disponibile gratuitamente all'URL : <http://champpenalrevues.org/8815>; DOI: 10.4000/champpenal.8815).

diseguaglianze tra donne e uomini (senza figli o comunque in situazioni in cui le madri possono occuparsi della prole fuori dal carcere) e tra le donne medesime, cioè fra quelle che rispondano alle aspettative sociali legate al loro sesso (cioè quelle di essere o di diventare madre) e quelle che, invece, non si adeguano a questa prospettiva.

Siamo, in altri termini, in presenza di una discriminazione positiva nei confronti delle condannate-madri e ciò, ad avviso di chi scrive, significa che questa è la strada da percorrere per il maggior numero possibile di condannati/e al fine di raggiungere gli obiettivi imposti all'Italia dalla ormai famosa "sentenza Torreggiani" pronunciata l'8 gennaio 2013 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e cioè quelli della riduzione del sovraffollamento penitenziario, del rispetto rigoroso delle norme relative alla condizione penitenziaria in conformità alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e di un progressivo contenimento della sanzione detentiva.

- ligne], Vol. XI, 2014 (disponibile gratuitamente all'URL : <http://champpenalrevues.org/8947>; DOI: 10.4000/champpenal.8947).
- Facchini F., Landuzzi C. (a cura di), *Il servizio sociale in ambito penitenziario e nelle misure alternative*, Bologna, Quaderni dell'IPSSER, 1999.
 - Ferrario F., Muschitiello A. (a cura di), *Complessità e servizio sociale nel sistema giustizia*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
 - Franchi S., *Donne in carcere: la questione delle detenute madri e alternative alla detenzione*, tesi di laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri", a.a. 2011-2012, disponibile gratuitamente all'URL: http://www.ristretti.it/commenti/2012/giugno/pdf7/tesi_franchi.pdf
 - François J., « Pour une clinique alternative en milieu carcéral », *Déviance et Société*, vol. 3, n. 2, 1979, pp. 169-178.
 - Frudà L. (a cura di), *Alternative al carcere. Percorsi, attori e reti sociali nell'esecuzione penale esterna: un approfondimento dalla ricerca applicata*, Milano, FrancoAngeli, 2006.
 - Gartner R., McCarthy B., "Killing One's Children. Maternal Infanticide and the Dark Figure of Homicide", in Heimer K., Kruttschnitt C. (edited by), *Gender and Crime: Patterns of Victimization and Offending*, New York and London, New York University Press, 2006, pp. 91-114.
 - Giasanti A. (a cura di), *Le misure alternative al carcere*, Milano, FrancoAngeli, 2004.
 - Goffman E., *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 1968.
 - Mantovani F., *Diritto penale*, Padova, Cedam, 1992.
 - Muschitiello A., Neve E. (a cura di), *Dei diritti e delle pene*, Milano, FrancoAngeli, 2003.
 - Ricordeau G., *Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l'ombre des murs*, Paris, Éditions Autrement, 2008.
 - Ruaro M., "Detenzione domiciliare speciale per detenute madri: la concessione ad Annamaria Franzoni passerà attraverso una perizia criminologica", *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 gennaio 2014, disponibile gratuitamente all'URL: <http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/20-/2712-detenzione-domiciliare-speciale-per-detenu-e-madri-la-concessione-ad-annamaria-franconi-passer-attraverso-una-perizia-psico-criminologica/>
 - Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 1997.
 - Sykes G., "La società dei detenuti. Studio su un carcere di massima sicurezza", in Santoro E., *Carcere e società liberale*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 223-250.
 - Touraut C., « Parentalité partagée à distance : rôles parentaux et rapports conjugaux face à l'enfermement », *Champ Pénal / Penal Field* [en ligne], Vol. XI, 2014 (disponibile gratuitamente all'URL : <http://champpenalrevues.org/8759>; DOI: 10.4000/champpenal.8759).
 - Turchi G.P., Iacopozzi R., Orrù L., Pinto E., "La misurazione dell'efficacia del trattamento penitenziario", *11es Journées internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles*, disponibile gratuitamente all'URL: <http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2012/Communications/Turchi,%20Gian%20Piero%20et%20al.%20-%20La%20misurazione%20dell%27efficacia%20del%20trattamento.pdf>

La difesa nel caso Cogne

Elena Bianchini*

Riassunto

L'Avv. Paola Savio, nell'intervista effettuata presso il suo studio a Torino, avanza alcune riflessioni in riferimento al "caso Cogne", in particolare relativamente all'ultima fase del percorso giudiziario che ha portato all'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna il 26 giugno 2014. L'avvocato sottolinea la sinergia e l'"incontro di professionalità" avvenuto tra il CTU, il Prof. Augusto Balloni, e il consulente di parte, il Prof. Pietro Pietrini, la bontà dei supporti forniti alla sua assistita in fase rieducativa e auspica, come già pubblicamente dichiarato, che la famiglia F. possa essere dimenticata e cadere nell'oblio.

Résumé

Au cours de l'entretien qui a eu lieu dans son cabinet à Turin, Maître Paola Savio formule quelques considérations concernant « l'affaire Cogne ». Une attention particulière est accordée à la dernière phase du parcours judiciaire où le Tribunal de l'application des peines (Tribunale di Sorveglianza) de Bologne a ordonné, le 26 Juin 2014, la mise en détention à domicile spéciale d'AMF.

Maître Savio souligne l'importance de la synergie et de « l'échange de compétences » entre professionnels (l'expert indépendant, Prof. Augusto Balloni, et celui de la défense, Prof. Pietro Pietrini), ainsi que de la qualité de l'aide apportée à sa cliente pendant la phase de réhabilitation en prison.

Enfin, elle espère, comme cela a déjà été déclaré publiquement, que la famille F. puisse tomber dans l'oubli.

Abstract

Lawyer, Paola Savio, during the interview carried out at her law firm in Turin, makes some considerations about the so-called "Cogne case". Particular attention is paid on the final step of the judicial action where the Surveillance Court of Bologna made a special home detention order on 26th June 2014.

The lawyer underlines the importance of the synergy and the successful meeting among professionals (the independent technical consultant, Prof. Augusto Balloni, and the defence consultant, prof. Pietro Pietrini). She is also pleased with the quality of the help given to her client during the rehabilitation phase.

Finally, she hopes, as already publicly stated, that the family F. would no longer be in the focus of attention.

Key words: Cogne case; defence lawyer; judicial action; rehabilitation of offenders; mass media.

1. Introduzione.

Venerdì 6 febbraio 2015 mi sono recata a Torino per intervistare l'Avv. Paola Savio, difensore di AMF. L'avvocato si è dimostrata molto disponibile e aperta al dialogo e si è posta nei confronti dell'intervista con una sincerità ed una onestà non scontate e per questo la ringrazio molto.

I temi che sono stati affrontati nel corso dell'intervista hanno riguardato la consulenza tecnica d'ufficio e gli accertamenti effettuati dal

consulente tecnico d'ufficio, nominato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il Prof. Balloni, e dal consulente tecnico di parte, il Prof. Pietrini, nonché il successivo approfondimento richiesto dal Tribunale. L'avvocato sottolinea come *“la perizia da ultima espletata abbia in qualche modo ricompreso tutte quelle tappe importanti che una perizia di questa natura deve ripercorrere e che il supplemento di perizia è stata una decisione giusta e molto responsabile da parte del Tribunale”*.

* Dottore di ricerca in sociologia, assegnista di ricerca presso il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza), Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna.

Grande rilevanza viene inoltre data all'interferenza dei mass media, in fase processuale e soprattutto nel percorso rieducativo, vissuta come assolutamente devastante e anche controproducente: *“anzi io sono fermamente convinta che se non ci fosse stato un accanimento mediatico di questo tipo e ci fosse stata più sobrietà e tranquillità nelle fasi processuali che hanno contraddistinto tutto il processo, forse alcune cose sarebbero andate in modo diverso”*. E' proprio per questa motivazione che l'avvocato invoca il diritto all'oblio per la famiglia ed auspica che l'intera vicenda processuale venga dimenticata.

Il percorso rieducativo dell'assistita, altro argomento oggetto dell'intervista, viene giudicato assai positivamente: *“io credo che la strada che è stata scelta dal Tribunale sia una strada perfetta, in quanto la psicoterapia si è andata ad aggiungere ad una rete che era già in atto”*, rete composta da interventi posti in essere dai servizi territoriali e dagli aiuti familiari e amicali.

Infine, non sono stati trascurati gli aspetti emotivi personali dell'avvocato, che inevitabilmente sono presenti in una vicenda processuale così peculiare e che si è protratta temporalmente.

2. L'intervista¹.

Domanda: Ha ricevuto il materiale che le è stato inviato riguardante il caso di AMF?

Risposta: Sì

D: Le sembra una sintesi adeguata per una valutazione scientifica del caso?

R: Sì, non ho assolutamente nulla da osservare. Mi è parso che il materiale, gli interventi di questi Autori abbiano un focus delimitato e cioè

focalizzino più l'attenzione sulla personalità di AM vista come AM detenuta, sull'esperienza della carcerazione e quindi c'è un po' tutto, anzi, credo che non manchi nulla dal punto di vista dell'accertamento da ultimo intervenuto.

D: Gli accertamenti effettuati, anche alla luce dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, le sembrano essere stati sufficienti?

R: Io credo che questo processo abbia implicato una cultura dell'approfondimento psichiatrico a partire dalle indagini preliminari per giungere alla fase esecutiva “finale”. Questo processo è sicuramente stata un'esperienza molto importante anche per il non addetto ai lavori, per il non psichiatra, il non tecnico. Questo per dire, sulla base dell'esperienza maturata, che io credo che la perizia da ultima espletata abbia in qualche modo ricompreso tutte quelle tappe importanti che una perizia di questa natura deve ripercorrere. Quindi, forse, sarebbe meglio rivolgere ad uno psichiatra forense una domanda di questo tipo, non ad un avvocato, ma essendo io un avvocato che ha avuto un'esperienza specifica proprio in questo caso, mi viene da dire che il perito non abbia tralasciato assolutamente nulla. Mi sembra che ci sia stata proprio una verifica a trecentosessanta gradi, che comprende la natura dei test somministrati, le modalità e, in particolare, il colloquio clinico, questo grande e importante passaggio che consiste in un approfondimento sulla psiche, sulla mente di una persona che invece in altri casi, ad esempio, è totalmente mancato.

D: Come giudica il fatto che i periti abbiano incontrato la famiglia assieme alla periziata?

R: Questo approccio mi è piaciuto molto, queste scelte mi hanno tranquillizzata.

¹ L'intervista è stata realizzata nello studio privato

D: Nell'ambito della consulenza d'ufficio, dal punto di vista dell'avvocato difensore, quali erano gli elementi che più la preoccupavano: la documentazione psichiatrica passata, l'analisi del contenuto della documentazione acquisita, l'esito dei colloqui, i risultati dei test mentali?

R: Io penso che tutto spaventi e nulla debba spaventare, in quanto sulla base di questa esperienza specifica, cioè il caso Cogne, ho notato come la testistica debba necessariamente fornire il suo contributo, ma che comunque sia il colloquio clinico a dover fare da faro. Quando ci è stato spiegato che saremmo partiti dal colloquio clinico, io mi sono tranquillizzata, ma si è tranquillizzata anche AM. Io qui non ho temuto nulla, nel senso che era abbastanza chiara la strada che i periti avrebbero percorso e non avevo motivo di temere nulla.

D: Quindi è stato importante l'aspetto della fiducia, della serietà, della competenza?

R: E' fondamentale. Ci sono situazioni che vengono proprio complicate dal tipo di atteggiamento tenuto dal professionista. In casi come questi si rischia di pregiudicare la prova o l'accertamento. In questo caso è fondamentale trovare l'empatia, trovarsi d'accordo, essere soprattutto chiari e onesti e dire quello che si pensa nel modo educato che tutti ci aspettiamo. E non è così scontato: io credo che in questo caso ci sia stato davvero un incontro di professionalità tra perito e consulente di parte, perché si sono subito fidati l'uno dell'altro e quindi sono arrivati ad avere, secondo me, un prodotto un po' *sui generis*, che non si è soliti avere.

D: Questo può avere giovato per una decisione serena del Tribunale?

dell'avvocato e deregistrata dal supporto digitale.

R: Sì, ma non solo in questo senso. Il Tribunale sicuramente avrà recepito questa sintonia che, a volte, può anche essere fraintesa. Nel rispetto dei reciproci ruoli, per me si ha sintonia quando una persona parla chiaro ad un'altra, quando non ha un doppio fine, quando c'è rispetto. Per me sintonia non significa mettersi d'accordo sull'esito finale, sintonia vuol dire: bene, c'è una testistica che uno propone e l'altro professionista esprime una propria valutazione, proponendo di aggiungere, ad esempio, un altro test. Ecco in questo caso questa sintonia c'è stata, ed ha giovato a tutti eccome. Ho letto i contributi ed effettivamente c'è un passaggio che mi è piaciuto molto, perché si sottolinea proprio l'importanza che questo approfondimento ha avuto per tutti: dalla diretta interessata, ai tecnici che sono stati incaricati, al Tribunale.

D: Il supplemento di perizia come è stato valutato nella prospettiva dell'avvocato difensore? Come un rischio o come un necessario approfondimento?

R: E' stata una decisione secondo me giusta e molto responsabile del Tribunale. Ovviamente, in questo caso giocava un ruolo fondamentale anche l'attenzione mediatica che c'è stata per così tanto tempo. Ed era giusto per la serenità di tutti, secondo me, fare un approfondimento in più piuttosto che farne uno in meno. Prima mi aveva chiesto quali erano gli elementi che più mi preoccupavano: non era una vera e propria preoccupazione, ero scettica sull'approfondimento grafologico, per esempio, perché non ne conoscevo i contenuti, era uno strumento a me ignoto. Però, fidandosi del perito che lo decide, esso diventa poi accettabile: d'accordo con tutti ovviamente, con AM, con il Prof. Pietrini, ci

siamo fidati del perito. Quindi l'approfondimento è stato molto importante, come dicevo prima, e secondo me ha permesso, tra le altre cose, di passare subito all'aspetto concreto e pratico, cioè l'approfondimento mirava ad individuare una strada di appoggio psicologico per il passaggio alla libertà, chiamiamolo così, e questo è stato un passaggio che secondo me è stato chiarito sin dall'inizio dal Prof. Balloni e segnalato come necessario. È stata vissuta sicuramente come un segnale di fiducia da raccogliere e così si è fatto. Tra l'altro io non so in quante altre situazioni si possano verificare o si siano verificati in passato dei percorsi concreti e positivi come in questo caso. Devo però dire che qui, come ha giustamente osservato lo stesso Prof. Balloni, la perizia va un po' oltre quelli che sono i contenuti tipici di una perizia psichiatrica in ambito forense, ma ha un contributo criminologico e secondo me psicologico di supporto. Io l'ho intesa così, non me ne sono resa conto subito, ma alla fine quello che mi è venuto da pensare è stato: il clinico, oltre che lo psichiatra forense, ha iniziato a mettere in atto già un percorso, non ce ne siamo accorti subito, adesso che stiamo meglio, ce ne stiamo accorgendo e funziona!

D: Le interferenze dei mass media come le ha valutate e come sono state percepite dalla sua assistita? A suo avviso sarebbe opportuno mantenere una maggiore segretezza per quanto riguarda i mass media o lasciarli entrare più approfonditamente nell'ambito dei percorsi giudiziari?

R: Devastante. Anzi io sono fermamente convinta che se non ci fosse stato un accanimento mediatico di questo tipo e ci fosse stata più sobrietà e tranquillità nelle fasi processuali che

hanno contraddistinto tutto il processo, forse alcune cose sarebbero andate in modo diverso. Sono ancora adesso abbastanza colpita e ogni volta non riesco ad abituarci: quando c'è stata l'udienza in Tribunale di Sorveglianza di Bologna e mi sono ritrovata, come anni fa, i gomiti addosso, ho detto 'ci risiamo'. Incredibile. Ma che cosa produce tutto questo? Non si tratta solo del livello di informazione, ma viene detta una cosa piuttosto che un'altra, non è il riportare cose che secondo me sarebbe opportuno fossero riferite soltanto dai diretti interessati o dall'autorità giudiziaria, ma io credo che abbia un altro risvolto, e cioè la capacità-incapacità della persona che riceve tutta questa attenzione di affrontarla. Si possono innestare dei comportamenti diversi da quelli che la persona stessa avrebbe magari tenuto naturalmente e che possono poi essere fraintesi. Noi qui ancora oggi, a distanza di anni dalla sentenza di condanna, ci dobbiamo confrontare con quel maledetto filmato in cui AM dice "Ho pianto troppo?" e ancora si attribuiscono ad esso mille interpretazioni laddove ce n'è solo ed esclusivamente una e guarda caso in questa perizia gli esperti erano assolutamente d'accordo sull'interpretazione da dare a quella frase, perché dopo averla conosciuta, averla incontrata otto, nove, dieci volte, ecco che diventa chiaro a tutti qual è il contenuto di quella frase. E invece no, siamo ancora lì a dover parlare di "Ho pianto troppo". Ecco, questi sono purtroppo dei risvolti che hanno avuto un effetto devastante anche proprio sull'apparato argomentativo della sentenza di condanna. Una persona deve poi collocare "Ho pianto troppo": è la prima intervista che fa AM, donna disfatta dalla tragedia della perdita del figlio, donna che si disfa

sempre di più perché il cerchio si stringe e si sta stringendo, quella è un'intervista che avviene pochi giorni prima del suo arresto, e altre persone, altri suoi familiari decidono al posto suo che doveva difendersi pubblicamente; poi stavano puntando il dito verso di lei, come naturale che avvenisse, che la Procura facesse. Lo stesso Prof. Balloni nella sua perizia parla proprio di questa modalità di parlare lamentoso, cantilenante di AM perché quando piange è monocorde, non si si capisce che cosa dice: allora se uno innesta tutte queste informazioni, la frase "Ho pianto troppo" cambia completamente. Ecco, l'esempio è questo, devastazione.

D: Quali sono secondo lei gli aspetti più temibili nell'ambito delle interferenze dei media con riferimento al progetto rieducativo?

R: Noi lo abbiamo chiesto, e lo ha chiesto anche il Prof. Balloni, pubblicamente, che venga dimenticata. Oramai al giorno d'oggi, nell'epoca di internet, il diritto all'oblio non c'è più, non esiste più. Devo però dire che il fatto di trovare il giornalista appollaiato sull'albero per vedere quanti panni stende, se li stende, se c'è il sole o piove, se esce, non esce, io credo che questo sia proprio un perseguire una persona, una famiglia che avrebbe bisogno di essere lasciata tranquilla. Non si tratta più di interesse alla notizia, all'avvenimento storico, cioè la condanna di AM per l'omicidio del figlio o la scarcerazione, ma del volere a tutti i costi un suo sguardo, una sua frase, una dichiarazione sua o di chi le sta vicino per questa fame o sete di sfumature della sua vita che non interessano a nessuno, solo ai giornalisti che titolano, perché a me non viene in mente a chi possa interessare i panni che stende, o se abbraccia amorevolmente il marito o il figlio.

Allora si tratta di morbosità, alimentata all'inizio dalla stessa famiglia. C'è stata proprio un'esasperazione delle sensazioni, dei sentimenti di tutti che hanno portato a sbagliare, e questi sbagli poi sono cresciuti in maniera esponenziale. Si tratta di un mondo completamente sconosciuto e insidioso, molto insidioso.

D: Nei casi di filicidio, nel percorso rieducativo, quali supporti dovrebbero essere forniti alle madri che si macchiano di tale delitto?

R: Io credo che per AM la strada che è stata scelta dal Tribunale sia una strada perfetta. Perché non si tratta solo di psicoterapia, ma la psicoterapia si è andata ad aggiungere ad una rete che era già in atto. Pensiamo al lavoro: c'è un'attività lavorativa coltivata e che funziona, perché sono tutti contenti di AM, è una brava, produce; poi c'è il programma dei servizi territoriali che seguono la famiglia e soprattutto hanno sempre seguito i minori, sono stati molto presenti e molto attenti, quindi la psicoterapia ha completato un quadro molto ricco di sfaccettature, che poi portano tutte alla normalità, perché è una donna che torna a lavorare, che torna ad occuparsi della famiglia, della scuola e che quindi si preoccupa di come comportarsi con loro, perché, dopo anni di carcerazione, una persona può chiedersi 'che cosa dirò', 'come mi comporterò' ?. Quindi no, non credo che manchi nulla, l'aiuto viene da varie parti. C'è poi questo marito, questa famiglia, questo marito fedele, coerente, presente, che è diventato padre, è diventato madre, si è occupato di tutto; oltre a lui, ci sono i genitori di lui, adesso purtroppo suo papà non c'è più. Sono persone che appartengono a categorie diverse.

D: L'attenzione professionale viene influenzata in questi casi da aspetti emotivi?

R: Ha dei lati positivi e negativi. L'indifferenza non può esserci in casi come questi. Ha sicuramente dei lati positivi, e lo dico adesso perché c'è molta più confidenza, e la confidenza, nel momento in cui uno si fida dell'altro, permette di parlare in modo diverso, senza il filtro del formalismo e questo secondo me permette di arrivare prima ad avere informazioni che servono o comunque a conoscere meglio la situazione. L'aspetto negativo può essere la produzione di emozione, ciò che noi non possiamo permetterci di avere nel momento in cui siamo chiamati a svolgere il nostro ruolo. Anche questo però non è sempre vero, perché anche l'avvocato ha un cuore, un'anima, e anche l'avvocato deve, secondo me, poter vivere la 'sua' vicenda come meglio crede. Quindi l' emotività, in questo caso, è stata assai intensa per me.

D: Non si rischia di vivere le decisioni, anche quelle del Tribunale, in maniera personale?

R: No, no, quello mai. Nel senso che l'emotività gioca su di te, non gioca sul tuo assistito, quindi bisogna distinguere i piani, innanzitutto. Prima si è avvocati, poi si è affezionati alla parte che assisti e quindi ci si deve preparare, come per chiunque altro, alle questioni processuali, gli aspetti emotivi non ti devono disorientare. Ovviamente nel momento in cui, dopo un livello di guardia elevatissimo per tutto il tempo del processo, viene letta la sentenza, abbiamo il sacrosanto diritto di ridere, di piangere. E' giusto non reprimere, come si fa? E a chi dice che non prova nulla, a questi io non credo. Io non mi vergogno affatto di dire che quando sono tornata a casa la sera della sentenza della Corte d'Assise d'Appello, dopo aver sperato

nell'assoluzione, perché c'erano dei vuoti, dei buchi neri nel ragionamento probatorio; dopo essere stata travolta dalla marea umana di giornalisti fuori dal Tribunale; dopo essere intervenuta in collegamento la sera, quando sono arrivata a casa, finalmente, sono scoppiata a piangere. Ho diritto anch' io a versare due lacrimucce per quella tensione estenuante, ma non me ne vergogno. Come è stata dura dire ad AM che la Cassazione aveva rigettato il ricorso, però questo ti porta ad un' unione incredibile con la persona che oramai conosci più di molti tuoi amici.

D: Il caso in esame le ha fatto pensare alla scellerata Medea, soprattutto in rapporto a quanto scriveva Euripide: "Come dunque la città dai sacri fiumi, e la terra che ospita gli amici, accoglierà te infanticida, fra tutti la più empia?"

R: Mai, neanche per un secondo, assolutamente no. Ho visto la tragedia a Siracusa, nel teatro più bello che c'è in Italia secondo me, lì è paradisiaco. Ero con un gruppo di lavoro a Siracusa, un gruppo di varie professionalità per approfondire il tema della prova scientifica nel processo. Una sera siamo andati a vederla, anche con alcuni protagonisti della vicenda Cogne, proprio con persone che in qualche modo hanno preso parte a questa vicenda. Medea aveva, come dire, una situazione completamente diversa, mentre AM non ha mai avuto quella situazione, neanche per un secondo. Io sono fermamente convinta della sua innocenza e lo sarò sempre.

3. Conclusioni.

L'intervista all'Avv. Paola Savio ha sottolineato diversi aspetti riguardanti l'ultima vicenda

processuale del cosiddetto “caso Cogne”, cioè la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Bologna di concedere ad AMF la detenzione domiciliare speciale. Giova ricordare che, con l’emanazione della Costituzione italiana, entrata in vigore nel 1948, la rieducazione e l’umanizzazione della pena vengono sancite dall’art. 27 comma 3°, il quale stabilisce che: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Dal principio rieducativo della pena, che è dunque un dettame costituzionale, e che ritrova nella Legge 26 luglio 1975, n. 354 denominata: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” la sua prima e organica attuazione a livello di legislazione ordinaria, scaturiscono differenti corollari inerenti, in particolare, alle misure alternative alla detenzione, ai permessi, ai programmi di trattamento: la pena inflitta con sentenza di condanna si può modificare e, nel corso della sua esecuzione, può essere attenuata dal punto di vista qualitativo e quantitativo. E’ dunque di fondamentale importanza valorizzare il reinserimento sociale del reo e riconoscere l’autore di un reato quale persona titolare di diritti che permangono anche nei confronti dell’amministrazione penitenziaria².

La perizia psichiatrica e il ruolo svolto dai periti assume una rilevante importanza e, nella vicenda in esame, gli accertamenti peritali vengono considerati dall’avvocato esaurienti e soddisfacenti: “mi viene da dire il perito non ha tralasciato assolutamente nulla. Mi sembra che ci

sia stata proprio questa verifica a trecentosessanta gradi quindi la natura dei test somministrati, le modalità, l’importanza che hanno dato al colloquio clinico, questo grande e importante passaggio di un approfondimento sulla psiche, sulla mente di una persona che invece in altri casi, ad esempio, è totalmente mancato”; in particolar modo “*mi è piaciuto molto, devo dire, mi ha colpito sin da subito*” il fatto che in un’occasione, i periti abbiano incontrato, assieme alla perizianda, anche la sua famiglia. Particolarmente importante è stato dare centralità al colloquio clinico e ai diversi incontri, circa dodici, che i periti hanno effettuato con AMF: “*è il colloquio clinico a dover fare da faro. Quando ci è stato spiegato che si sarebbe partiti dal colloquio clinico, io mi sono tranquillizzata, ma si è tranquillizzata anche AM*”. Proprio in riferimento all’ambito peritale, l’avvocato ha sottolineato più volte l’*“incontro di professionalità tra perito e consulente di parte, perché si sono subito fidati l’uno dell’altro e quindi sono arrivati ad avere, secondo me, un prodotto un po’ sui generis, che non si è soliti avere”*. E’ stata fondamentale la sintonia e l’empatia che è nata fra il CTU e il perito di parte, “*sintonia che poi, a volte, può anche essere fraintesa. Per me sintonia non significa mettersi d’accordo sull’esito finale, sintonia vuol dire: bene, c’è una testistica che uno propone e l’altro professionista esprime una propria valutazione, proponendo di aggiungere, ad esempio, un altro test. Per me sintonia è quando una persona parla chiaramente ad un’altra, non ha un doppio fine”*.

L’approfondimento di perizia, disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, secondo l’intervistata “*ha permesso, tra le altre cose, di*

² Della Casa F., *La magistratura di sorveglianza: organizzazione, competenze, procedure*, G. Giappichelli, Torino, 1994.

passare subito all'aspetto concreto e pratico, cioè l'approfondimento mirava, si è poi visto, ad individuare una strada di appoggio psicologico per il passaggio alla libertà” e tale percorso è stato recepito molto positivamente anche dalla perizianda: “se mi indicano quella strada facciamola subito perché vuol dire che se non meritassi nulla non mi avrebbero segnalato nulla. È stata vissuta sicuramente come un segnale di fiducia da accogliere e così si è fatto. Tra l'altro io non so in quante altre situazioni si possano verificare o si siano verificati in passato dei percorsi concreti e positivi come in questo caso”.

In una vicenda così esposta da un punto di vista mediatico, le interferenze dei mass media hanno avuto un effetto devastante. L'avvocato, infatti, afferma di essere fermamente convinta che se non ci fosse stato un accanimento mediatico di questo tipo e ci fosse stata più sobrietà e tranquillità nelle fasi processuali che hanno contraddistinto tutto il processo, forse alcune cose sarebbero andate in modo diverso. Infatti, *“non si tratta solo del livello di informazione, ma viene detta una cosa piuttosto che un'altra, non è il riportare cose che secondo me sarebbe opportuno fossero riferite soltanto dai diretti interessati o dall'autorità giudiziaria, ma io credo che abbia un altro risvolto, e cioè la capacità-incapacità della persona che riceve tutta questa attenzione di affrontarla. Ecco che allora si possono innestare dei comportamenti diversi da quelli che la persona stessa avrebbe magari tenuto naturalmente e che possono poi essere fraintesi. [...]”*

Come infatti ben ricorda David Garland, “oggi, anche se le sanzioni penali non sono quasi più eseguite pubblicamente, esistono ancora prassi

penali rivolte – e dunque comunicate – alla comunità sociale. Si pensi, in particolare, al dispositivo della sentenza e a ogni ulteriore commento che il giudice decide di aggiungere a questo importantissimo atto discorsivo: la pronuncia (o l'atto performativo) riguarda sicuramente il reo, ma anche le vittime, i potenziali delinquenti e il pubblico nella sua totalità, e ciò grazie alla diffusione dei media e allo spazio riservato agli spettatori nella stessa aula del processo”³. Se la pena ha dunque l'obbligo di reinserire socialmente il reo, una sentenza di condanna deve sicuramente cercare di contenere al minimo le “conseguenze sociali” negative che inevitabilmente si vengono a creare. Ecco che in questo quadro il processo rieducativo assume un ruolo centrale: la psicoterapia, indicata dal Tribunale come condizione imprescindibile per un corretto reinserimento sociale, *“ha completato un quadro molto ricco di sfaccettature, che se vogliamo poi portano tutte alla normalità, perché è una donna che torna a lavorare, che torna ad occuparsi della famiglia, della scuola e che quindi si preoccupa di sapersi comportare con loro”*. Infatti, ai fini di una corretta opera di risocializzazione, bisogna considerare la persona come un “complesso strutturato di tratti psicologici e comportamentali che dall'interazione col contesto ambientale trae ampi spazi di possibilità, che sono alla base della sua originalità e individualità”⁴ e in questo caso è rappresentata da una psicoterapia di supporto, dal coinvolgimento degli enti territoriali e da una

³ Garland D., *Pena e società moderna*, Il saggiaatore, Milano, 1999, p. 297.

⁴ Bisi R., “Giustizia, carcere, riabilitazione del criminale e solidarietà sociale, in Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – II*.

forte rete familiare, in particolar modo dal marito e dagli amici. Per quanto riguarda la famiglia, *“noi lo abbiamo chiesto, e lo ha chiesto anche il Prof. Balloni, pubblicamente, che venga dimenticata”*.

Si è voluto infine indagare sugli aspetti emotivi e se questi possano influenzare la competenza di un professionista: infatti *“l'indifferenza non può esserci in casi come questi”*. L'avvocato sottolinea come ci siano degli aspetti sia positivi che negativi: *“Ha sicuramente dei lati positivi, e lo dico adesso perché c'è molta più confidenza, e la confidenza, nel momento in cui uno si fida dell'altro, permette di parlare in modo diverso, senza il filtro del formalismo e questo secondo me permette di arrivare prima ad avere informazioni che servono o comunque a conoscere meglio la situazione. L'aspetto negativo può essere la produzione di emozione, ciò che noi non possiamo permetterci di avere nel momento in cui siamo chiamati a svolgere il nostro ruolo. Anche questo però non è sempre vero, perché anche l'avvocato ha un cuore, un'anima e anche l'avvocato deve, secondo me, poter vivere la 'sua' vicenda come meglio crede. Quindi l'emotività, in questo caso, è stata assai intensa per me”*.

Bibliografia.

- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Pàtron, Bologna, 2004.
- Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – I. Le teorie*, Clueb, Bologna, 2013.
- Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – II. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.
- Bianchini E., *La riabilitazione tra estinzione del reato e riparazione alla vittima. La sua*

Criminalità, controllo, sicurezza, Clueb, Bologna, 2013, p. 277.

applicazione in Italia e in Belgio, Edizioni Accademiche Italiane, Saarbrücken, 2013.

- Bianchini E., “Il trattamento penitenziario del condannato”, in Balloni A., Bisi R. Sette R., *Manuale di criminologia, II. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013, pp. 283-301.
- Bisi R., “Giustizia, carcere, riabilitazione del criminale e solidarietà sociale”, in Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – II. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013, pp. 273-281.
- Della Casa F., *La magistratura di sorveglianza: organizzazione, competenze, procedure*, G. Giappichelli, Torino, 1994.
- Garland D., *Pena e società moderna*, Il saggiatore, Milano, 1999.

La consulenza di parte nel caso Cogne

*Elena Bianchini**

Riassunto

L'intervista al Prof. Pietro Pietrini si focalizza principalmente sull'attività di consulenza svolta nel "caso Cogne" nei confronti di AMF. Dopo aver apprezzato i colloqui, adeguati in qualità e quantità, e il lavoro effettuato con il Prof. Balloni, consulente nominato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il Prof. Pietrini sottolinea come gli incontri avuti con AMF abbiano sicuramente rappresentato un vero e proprio inizio di un percorso psicoterapeutico che ha lo scopo di restituire la signora F. al suo ruolo di moglie, di madre, di donna al di fuori delle mura carcerarie. Infine, l'auspicio del Prof. Pietrini è che la famiglia, e in particolar modo i due figli, venga dimenticata o che quantomeno non permanga un fuoco di interesse vivo, come se il fatto fosse accaduto in tempi recenti.

Résumé

L'entretien avec M. Pietro Pietrini concerne principalement son expertise faite dans « l'affaire Cogne ». Le Prof. Pietrini a tout d'abord exprimé sa satisfaction en ce qui concerne les entretiens avec sa cliente ; il les a trouvés appropriés en qualité et quantité. Il a aussi apprécié le travail fait en coopération avec Prof. Balloni, l'expert nommé par le Tribunal de l'application des peines (Tribunale di Sorveglianza) de Bologne. Il précise ensuite que les rencontres avec AMF ont certainement représenté un véritable début de son parcours psychothérapeutique, dont l'objectif est de redonner à Madame F. son rôle de femme et de mère à l'extérieur des murs de la prison. Enfin, le Prof. Pietrini espère que cette famille, en particulier les deux enfants, puisse être oubliée ou au moins que l'intérêt suscité par cette famille ne reste aussi fort que si les faits venaient de se produire.

Abstract

The interview with Prof. Pietro Pietrini is principally focused on his expert activity done in reference to the so-called "Cogne case". First, Prof. Pietrini expressed his appreciation about the interviews carried out with his client, he finds it adequate from the point of view of both quality and quantity. He also appreciated the work done in cooperation with Prof. Balloni, the expert appointed by the Surveillance Court of Bologna. Then, he points out that meetings with AMF have certainly represented a real beginning of her psychotherapeutic path, which aim is to give back to Lady F. her role of being a wife, a mother and a woman outside of the walls of the prison. Finally, Prof. Pietrini hopes that this family, particularly the two sons, would no longer be in the focus of attention or at least that the interest on this case will not continue since the incident happened a long time ago.

Key words: Cogne case; expert activity; psychotherapeutic path; rehabilitation of offenders; mass media.

* Dottore di ricerca in sociologia, assegnista di ricerca presso il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza), Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna.

1. Introduzione.

Mercoledì 11 febbraio 2015 mi sono recata nello studio universitario del Prof. Pietro Pietrini¹ presso il Presidio Ospedaliero di Santa Chiara a Pisa. Colgo l'occasione per esprimere nuovamente la mia riconoscenza: grazie alla sua professionalità, competenza e chiarezza nell'esposizione sono emersi nuovi spunti di riflessione e punti di vista.

Sono varie le aree tematiche affrontate nel corso dell'intervista: la perizia psichiatrica, i colloqui avuti con AMF, il percorso psicoterapeutico, i mass media, il diritto della famiglia, e soprattutto dei figli, ad essere dimenticata. In particolare, il Prof. Pietrini ha sottolineato che *“i colloqui sono stati adeguati e numerosi”* ed ha desiderato precisare che con il Prof. Balloni vi è stato *“ottimo accordo sin dal primo giorno, condividendo tutto, anche nel rispetto delle diverse posizioni, nei ruoli che uno aveva”*. Proprio per quanto concerne i colloqui, dall'intervista emerge che *“il tempo dedicato ai colloqui e soprattutto l'esperienza non comune del Prof. Balloni hanno rappresentato un vero e proprio inizio positivo di un percorso terapeutico”*.

Riguardo l'invasione morbosa dei mass media nelle vicende giudiziarie, l'intervistato è *“dell'opinione che i processi si fanno in tribunale e le perizie si fanno nel contesto giusto”* e, proprio in rapporto a questa problematica, egli afferma che *“i bimbi hanno diritto ad una vita normale e che quindi questi ragazzi hanno diritto ora ad essere lasciati tranquilli”*.

¹ Il Prof. Pietro Pietrini è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare dell'Area Critica, settore scientifico disciplinare: Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica.

2. L'intervista².

D: Le modalità operative del colloquio le sono sembrate adeguate e congrue in riferimento alle finalità dell'indagine? Ritene che i colloqui abbiano avuto solo una finalità diagnostica, o che abbiano assunto anche aspetto di colloquio di sostegno e si siano inseriti nel percorso rieducativo?

R: Ritengo di sì, anche perché in realtà i colloqui sono stati molteplici, in quanto le operazioni di consulenza si sono svolte in un arco di sei mesi circa e si sono effettuati numerosi incontri. Con la signora sono stati effettuati nove o dieci incontri, comprensivi di uno al quale hanno partecipato, oltre alla signora, il marito e i figlioletti, al fine di osservare l'interazione con gli altri membri della famiglia, per vedere come si comportavano, soprattutto i figli ovviamente, cosa dicevano, come interagivano con questa mamma. Questo perché va ricordato prima di tutto che, come è stato scritto negli altri articoli che mi avete mandato, la consulenza era finalizzata a verificare la possibilità di mettere in atto da parte del tribunale una misura alternativa al carcere, cioè la detenzione domiciliare speciale, proprio al fine della tutela della salute dei figli, soprattutto il figlio minore G., il piccolo, che in effetti ha risentito molto dello stato di detenzione della mamma. Quindi, per rispondere sinteticamente, ritengo che le modalità operative del colloquio siano state adeguate e congrue. E' importante ricordare che il Prof. Balloni ed io abbiamo agito in ottimo accordo sin dal primo giorno, condividendo tutto, pur se nel rispetto delle diverse posizioni e ruoli, e abbiamo condiviso le strategie e particolari test. Con riferimento, ad

esempio, all'esame grafologico, ammetto che non è un test al quale io avrei fatto ricorso, ma non ho avuto niente in contrario al suo utilizzo nell'ambito di questa consulenza. D'altra parte, il Prof. Balloni ha recepito molti aspetti che ho suggerito anch'io, compreso l'incontro con i familiari. I colloqui sono stati adeguati e numerosi; sulla base della mia esperienza, sono pochi i casi simili a questo per i quali le operazioni di consulenza si sviluppano attraverso tutti questi colloqui, un esame così analitico e attento della documentazione, addirittura un approfondimento richiestoci ad aprile 2014 dallo stesso tribunale. A seguito di tale richiesta, si sono svolti altri due o tre incontri, ripeto è molto difficile trovare un'attività così ricca in casi simili. Pertanto, ritengo che i colloqui siano stati adeguati sia in quantità che in qualità e abbiano altresì permesso la costruzione di un percorso nel cui ambito la condannata ha potuto esprimersi liberamente, toccando diversi aspetti della propria esistenza, fino ovviamente ai fatti tragici per cui è stata condannata. I colloqui, aspetto molto importante, hanno anche avuto l'obiettivo di guardare oltre: la signora F. è entrata in questo percorso di consulenza in un modo e, a mio sommo avviso, ne è uscita in un altro. A seguito dei colloqui periodici e di durata abbastanza consistente, di una visita medica, dei test, la signora ha avuto modo di riflettere su quanto emerso, di rielaborare, anche perché ad ogni colloquio si ripartiva da dove eravamo arrivati in quello precedente. Sicuramente questo può rappresentare un inizio di un percorso psicoterapeutico perché proprio noi abbiamo favorito la signora F. a pensare al dopo, a mettersi

alle spalle Cogne. La signora F. ha sempre mantenuto la sua posizione di innocenza rispetto al reato, ma ella è stata condannata dalla Cassazione, quindi siamo di fronte a due eventi inconciliabili, cioè la verità giudiziaria e la sua verità che lei ha sempre rivelato, anche in maniera coerente, identica, senza contraddizioni sin dal giorno dei fatti. Si è tenuto un processo per calunnia, il cosiddetto "Cogne bis", in cui il perito dell'accusa, il Prof. Fornari di Torino, e noi siamo giunti, da punti di partenza diversi, esattamente alla stessa conclusione. Secondo Fornari, la signora F. ha scisso e ha rimosso. Di fronte ad eventi traumatici così gravi, l'individuo fa ricorso a meccanismi psicodinamici, rimuove quella componente che sarebbe insopportabile per l'Io, cioè l'idea di avere ucciso il proprio figlio. Noi, utilizzando tecniche psico-fisiologiche come lo IAT (*Implicit Association Test*), cioè misurando tempi di reazione nei confronti di domande che avevano risposte vuote nella versione accusatoria, vuote nella versione difensiva, siamo giunti alla conclusione che la signora ha un ricordo "genuinamente innocente" della sua posizione, cioè nella mente della signora l'uccisione di S.L. non è un fatto ascrivibile alla sua volontà. Questo non significa che noi diciamo che non abbia commesso lei l'omicidio, non è compito della perizia e non è nemmeno il quesito che ci è stato posto perché non era "Cogne 1", ma era "Cogne bis". Il quesito che ci era stato posto dall' Avv. Savio e dall' Avv. Imperato, ormai qualche anno addietro, mirava a capire se nella mente di AMF l'uccisione di S.L. era un fatto ascrivibile alla sua volontà. Come abbiamo scritto nella nostra perizia, siamo giunti alla conclusione che la

² L'intervista è stata realizzata nello studio universitario

del Professore e deregistrata dal supporto digitale.

signora F. abbia un ricordo “genuinamente innocente”, cioè non riconduce alla sua volontà la morte del figlio S.L. Questo va di pari passo con quanto emerso dalla perizia dell'accusa e cioè che AMF ha scisso e rimosso: si tratta di meccanismi psicodinamici di protezione dell'Io che sono inconsci, involontari, automatici e anche immediati, cioè avvengono nell'immediatezza dei fatti perché se si deve proteggere l'Io, bisogna proteggerlo prima che venga disgregato. I meccanismi di protezione dell'Io sono meccanismi che tutti noi mettiamo in atto quotidianamente, sono involontari quindi, essendo involontari, inconsci ed automatici, è chiaro che prescindono dalla volontà dell'individuo. Pertanto, anche con riferimento alla signora F., non si è trattato di una scelta, sono meccanismi che trascinano la volontà degli individui e come tali sono chiaramente non giudicabili. Quindi il Prof. Balloni ed io abbiamo adottato una strategia interessante ed utile soprattutto perché, ad un certo punto, abbiamo cercato di condurre i colloqui per andare oltre il caso Cogne. Occorre sottolineare, a questo proposito, che la signora F., durante i primissimi colloqui, continuava a manifestare questa sua sofferenza di persona che ritiene di non essere stata compresa, ma che in realtà ha sofferto due volte: la prima perché suo figlio è morto, la seconda perché è stata accusata e condannata per questa morte. Il continuare a professarsi innocente, e ripeto genuinamente innocente perché lei ne è fermamente convinta, come è emerso dagli accertamenti effettuati anche nel “Cogne bis”, rappresenta un punto di stallo dato che, da un lato, la Cassazione ha confermato la condanna, dall'altro la condannata si professa innocente. Si potrebbe andare avanti così per altri

10 anni con la stessa sofferenza e la stessa lamentazione. Di fronte a questa impasse, noi abbiamo invitato la signora F. ad andare oltre: quel che è successo è successo, ora se vogliamo fare qualcosa di utile per lei e per i suoi figli, occorre che la signora F. cominci a considerare la possibilità di essere restituita al suo ruolo di moglie, di madre, di donna in una società in cui, a pena espiata, tornerà ad essere una libera cittadina. Per favorire questo percorso, abbiamo iniziato ad incentrare i colloqui proprio su tale aspetto e credo che, data la numerosità e la qualità dei colloqui, il tempo dedicato e, soprattutto, grazie anche alla non comune esperienza del Prof. Balloni, questo abbia rappresentato un vero e proprio inizio positivo di un percorso terapeutico che ha permesso, piano piano, di affrancare la signora F., di passare da un regime carcerario ad un regime dove continua a seguire un percorso di psicoterapia centrato sul suo ruolo. Pertanto, ritengo che i colloqui siano stati adeguati e soprattutto abbiano saputo fare leva su di un aspetto molto importante del futuro di AMF per uscire da questo punto di stallo. Siamo andati oltre la condizione in cui la F. è rimasta per anni, condizione che si contrappone alla realtà processuale e penso che ciò abbia rappresentato veramente un momento di sblocco e l'inizio di un nuovo percorso.

D: I test mentali, al di fuori del caso in esame, le sembrano utili e necessari in questo tipo di accertamenti?

R: Io sono uno psichiatra-biologico, un ricercatore, studio i meccanismi biochimici, fisiologici, il funzionamento celebrale, ho un'impostazione profondamente biologica, quindi non riesco a trovare nei test grafologici, ad

esempio, quella base scientifica che mi permetta di giudicarli su dati oggettivi. Non mi sono opposto al test perché è stato suggerito dal Prof. Balloni, è un test che si utilizza da tempo, non è una sua invenzione e viene utilizzato frequentemente nell'ambito di questo tipo di accertamenti. Non riesco però a trovare in questi test indicazioni che mi permettano di concludere in un modo o in un altro. Anche io utilizzo il test grafologico, ma in quei casi in cui si debba attribuire una scrittura ad un particolare individuo, soprattutto nei casi di impugnazione dei testamenti di persone decedute. In questo senso, ritengo che la perizia grafologica sia utile perché emergono dati sull'eventuale decadimento della persona, contribuisce a fornire alcune indicazioni sullo stato cognitivo di una persona, cioè se era in grado di scrivere, se effettuava errori sintattici, se venivano manifestati cambiamenti rispetto alle capacità della persona in rapporto all'età e al grado di istruzione. In altri ambiti, invece, non ritengo che questo test sia utile, ma nel caso di specie lo è stato anche perché, avendolo somministrato proprio all'inizio delle operazioni di consulenza, è servito innanzi tutto per stabilire un contatto con questa signora, per coinvolgerla in qualcosa al fine di abbattere quel muro che sempre esiste fra esaminatore ed esaminando, era quasi "un gioco". Ritengo che il Prof. Balloni abbia scelto di avvalersi del test grafologico anche per questo motivo e occorre precisare che le decisioni non sono state prese sulla base di questo test. Generalizzando, i test che spesso vengono usati, come l'Albero di Koch, per esempio, quando vengono disposte delle CTU per stabilire le condizioni dei bambini per l'affidamento, li trovo del tutto privi di fondamento scientifico.

Indubbiamente quei test hanno il loro valore, ma devono essere usati nel modo giusto. Il disegno di un albero da parte di un bambino fornisce elementi relativamente al suo grado di maturità dato che a 3 anni lo disegna in un modo, a 5 in un altro, a 7 in un altro e così via. Se un bambino di 9 anni disegna un albero come un bambino di 3 anni, ottengo indicazioni su questo, ma non sul fatto che, dato che la chioma è spostata a sinistra, il bambino non si stacca dal passato, perché a tal proposito non c'è alcuna evidenza scientifica. O se la chioma è fatta a nuvoletta invece che in un altro modo è segno di chiusura verso l'esterno. E chi lo dice? Qual è l'evidenza scientifica? Ci sono lavori che dimostrano che i test proiettivi possono essere proiettati in un modo o nell'altro a seconda di chi legge; come ha detto qualcuno, i test proiettivi proiettano più quello che uno ci vede. Per essere sintetico, sull'uso di alcuni test ho seriamente dei dubbi. Invece, i test psicometrici, i test di personalità, sono un utilissimo completamento: il Millon, il Minnesota, ad esempio, offrono un utilissimo completamento e sottolineo completamento nel senso che la conclusione diagnostica, l'orientamento diagnostico non si tratteggia sulla base esclusiva dei risultati dei test, ma questi offrono un valido ausilio per integrare un esame psichiatrico grazie al quale si raggiunge una certa conclusione.

D: Il bisogno di conoscere le motivazioni profonde di una condotta come quelle legate al flicidio è importante ai fini della valutazione della pericolosità sociale?

R: Indubbiamente. La pericolosità sociale è il rischio che una persona reiteri il reato per il quale è stata condannata, o se vogliamo anche una pericolosità sociale più generale nel senso del

rischio di commettere un qualsiasi atto previsto dalla legge come reato. A proposito di ciò, insieme al Prof. Balloni abbiamo fatto un buon lavoro nel senso che abbiamo verificato appunto la sussistenza della pericolosità sociale nelle sue diverse possibili espressioni, specifica o generica. Specifica nel caso di specie, cioè qual è il rischio che la signora F. uccida un altro figlio. Noi abbiamo ritenuto che il rischio che questa signora possa uccidere un altro figlio, soprattutto il figlio più piccolo, non c'era, pur non potendo parlare in medicina del 100%, cioè abbiamo considerato che non fosse significativamente rilevante dato che non esistevano elementi a supporto di quella ipotesi. Ora, se vogliamo allontanarci dal caso della signora F., troviamo in letteratura che una delle cause identificate nel figlicidio può essere una patologia mentale, ad esempio una depressione psicotica: ci sono mamme che uccidono figli perché ritengono di doverli proteggere dal male che può loro accadere. E' chiaro che si tratta di un'affermazione paradossale, ma va letta non nell'ambito della fisiologia, ma della patologia mentale. Il depresso grave, psicotico, uccide il proprio figlioletto per proteggerlo dai mali del mondo e spesso uccide anche se stesso, porta con sé le persone che ama, si tratta dell'omicidio-suicidio. Inoltre, una mamma può arrivare ad uccidere perché soffre di una patologia come la sindrome di Munchausen per procura, si tratta di un'altra patologia mentale, una madre può uccidere perché è schizofrenica, perché ha una psicosi per cui sente delle voci che le dicono che il figlioletto incarna il demonio. Questi sono i motivi principali. E' evidente che nessuna di queste cause si applica alla signora F. Se ci si trovasse di fronte ad una persona che è

gravemente malata, che ha ucciso perché psicotica, c'è la possibilità del verificarsi di ulteriori crisi psicotiche, allora il rischio di una recidiva specifica c'è. Nella signora F. la pericolosità specifica non l'abbiamo individuata, non sono emersi elementi psicopatologici a suo carico. Bisogna considerare che l'episodio della morte di S. si è verificato il 30 gennaio 2002, noi abbiamo esaminato la signora nel 2014, quindi dodici anni dopo; in questi anni la signora è stata analizzata da molti specialisti, è in carcere da tempo, esiste una cartella clinica. Pertanto, ritengo che non ci sia alcun elemento nella storia di vita della signora F. che faccia pensare che ci sia stata o siano in corso manifestazioni psicopatologiche rilevanti. Infatti, è ulteriormente da precisare che la signora F. ha una storia psichiatrica totalmente negativa. In carcere ha manifestato qualche disturbo di adattamento, che è perfettamente fisiologico, è stata curata con una blanda terapia ansiolitica-antidepressiva, con dosaggi molto modesti, soltanto con riferimento ad un periodo le volevano somministrare qualcosa di più, ma lei non ha voluto.

In sintesi, nel corso di tutti questi anni, la signora non ha dato segni di scompenso psicopatologico, di manifestazioni psicopatologicamente rilevanti. Ella, già da tempo, ha la possibilità di lavorare fuori dal carcere nella cooperativa annessa, "Gomito a gomito", quando l'abbiamo esaminata aveva già usufruito di circa mille ore di permesso all'esterno durante le quali nulla è accaduto, quindi noi abbiamo concluso che non ci fossero elementi misurabili, in scienza e coscienza, che potessero far pensare ad una pericolosità specifica. Mi pare che il Prof. Balloni avesse parlato di una pericolosità generica nel senso di

possibile risposta abnorme a stimoli ambientali, nel senso che la signora è stata al centro di un'attenzione mediatica senza precedenti, che si protrae ancora oggi. Dell'assedio dei giornalisti durante le udienze non ne ho fatta esperienza in nessun altro caso. Sono stato nominato perito anche in altri casi eclatanti, ad esempio quello, verificatosi nel nord dell'Italia, in cui un padre ha fatto saltare in aria la casa al cui interno vi erano due bimbettini: è stato celebrato il processo di 1° grado lo scorso dicembre, fuori del tribunale si era appostata una televisione locale e nient'altro di più. Questo interesse morboso nei confronti del caso Cogne è legato a vari aspetti: al comportamento della stessa F. e della famiglia nelle prime fasi processuali, quando l'avvocato difensore non era Paola Savio, quando i periti e i consulenti non eravamo noi; a certi personaggi che hanno ruotato intorno alla famiglia e che non sono stati buoni consiglieri; anche ad un certo fascino che la signora esercita, cioè la F. rimane nell'immaginario collettivo un mistero e, pertanto, l'Italia si è spaccata in due, tra colpevolisti e innocentisti. Questo interesse morboso è stato costante, permanente, non è mai scemato ed è arrivato ad interessare gli altri figli in maniera preoccupante. D. era un bimbo di sei-sette anni e, all'uscita della scuola, era braccato da giornalisti e fotografi: è evidente che non si trattava di una situazione piacevole.

Ho saputo di giornalisti e fotografi che sono andati ad offrire cifre non irrilevanti alle persone vicine alla famiglia per ottenere informazioni. Il piccolo S. è stato seppellito in forma anonima in uno sperduto e piccolo cimitero per evitare l'assedio mediatico. Alla signora AM sono state attribuite relazioni con Wanna Marchi, quando

quest'ultima era detenuta a Bologna, commenti, relazioni, scambi di battute che, a quanto mi risulta, sono totalmente inesistenti. In sintesi, qualunque cosa potesse succedere attorno al carcere di Bologna forniva un pretesto ai mass media per parlare del caso Cogne. Allora qual è stata la questione che ci siamo posti: se una volta fuori dal carcere, non più protetta dallo schermo delle mura carcerarie, questa donna diventa il centro, il target di una persecuzione mediatica, come reagisce? Secondo il Prof. Balloni, la signora potrebbe reagire in maniera veemente nei confronti di queste pressioni, quindi si è ritenuta sussistente una pericolosità sociale nel senso di una risposta abnorme nei confronti di stimoli esterni, cosa non escludibile ovviamente. È anche vero, come ho scritto nella mia relazione, che in tutti questi anni non è mai accaduto nulla nei momenti in cui AMF era a casa, nei week-end, nessuno scatto d'ira. Quando la signora F. si accorgeva che c'era una telecamera che la puntava, anche da lontano, tornava in casa. Quindi la pericolosità generica in questo senso, a mio avviso, era un rischio estremamente modesto, conoscendo la persona e soprattutto il suo comportamento in tutti questi anni, anche in situazioni in cui era emotivamente provata, come al funerale del suocero. Tuttavia, devo dare atto che la segnalazione del Prof. Balloni, la distinzione fra pericolosità specifica e generica è molto fine, è un segno di grande esperienza ed accuratezza. Il Prof. Balloni ha ventilato il rischio di questa pericolosità ed ha proposto due modalità per arginarlo: a. con un percorso psicoterapeutico e b. soprattutto, come credo le avrà detto anche l'Avv. Savio, tramite il diritto all'oblio. Sono passati molti anni dai fatti, la signora ha espiato

più della metà della pena, sta scontando ciò che resta in un regime alternativo, ora ha diritto all'oblio, io però temo che non sia così facile. A me è capitato in numerosissime occasioni di trovarmi in particolari contesti sociali, magari partecipando ad una cena, dove nessuno sapeva che ero il perito della F., o addirittura anche prima che lo fossi, in cui la conversazione porta a discutere di cervello, di psichiatria e spessissimo la gente comune chiede: cosa pensa lei della F.? Ovviamente, essendo io coinvolto personalmente non posso parlarne, non posso esprimere un giudizio personale, però ritengo che questo non accada con riferimento a nessun'altra vicenda giudiziaria. Tale situazione si ripercuote anche sui figli, ma per fortuna la famiglia è una famiglia sana, nel senso che il marito, in tutto questo tempo, ha saputo porsi come punto di riferimento. I familiari non hanno mai saltato una visita in carcere, nonostante ci siano limitazioni temporali, c'è stato un contatto continuo, un interesse ininterrotto. Fra l'altro, AM ha potuto avvalersi anche dell'aiuto di alcune amiche che vivono nella sua stessa zona le quali hanno contribuito a crescere G. e che, tra l'altro, sono state ritenute come uno degli elementi favorevoli per il suo percorso di reinserimento sociale. Infatti AM non è tornata a casa in un appartamento sconosciuto, ma in un paese negli Appennini che funge quasi da famiglia allargata, dove le persone vivono con le porte aperte perché i figli dell'uno mangiano a casa dell'altro. I compaesani di AM sono quelle persone che proteggono lei e la sua famiglia dal fuoco mediatico, che l'avvertono se vedono la macchina della Rai, dei volti sconosciuti armati di microfoni e telecamera o taccuino, e questo è un elemento indubbiamente favorevole. Con

riferimento poi al figlio grande, è ovvio che essere il primogenito della F. sia un peso. Lei se lo immagina questo ragazzo che magari a 14-15 anni trova la ragazzina e sua mamma le chiede: con chi esci? Con il figlio della F.! Ecco provi a mettersi nei loro panni e pensare: mia figlia si è messa con il figlio della F. Questo ragazzo, quindi, subisce suo malgrado il peso, la responsabilità, si sente gli occhi addosso della gente che lo guardano come fosse un alieno, io l'ho percepito chiaramente questo. Qualsiasi cosa faccia, che per un ragazzino potrebbe essere una cosa normale, comprensibile, da adolescente, la gente potrebbe pensare che si comporta in un certo modo perché forse è come la mamma. Io non lo conosco benissimo, ma l'ho visto anche in occasione del colloquio con il Prof. Balloni e mi è sembrato un ragazzo serio, motivato, con una sua idea di lavoro e con progetti di vita. E' arrivato alla fine della scuola superiore in tempi normali, seguendo un percorso regolare, con l'idea di svolgere un lavoro tecnico, con un senso di responsabilità e un senso di pianificazione indubbiamente positivi e assolutamente non scontati.

D: Per quanto riguarda la prognosi di pericolosità sociale, è meglio attenersi a schemi statistici o occorre tenere sempre in maggior conto quelle variabili da cui dipende il comportamento, cioè la persona e l'ambiente? E' meglio dunque ricorrere alle biografie o all'uso di tabelle statistiche per quanto riguarda la prognosi di pericolosità sociale?

R: Il miglior indice predittivo del comportamento futuro è il comportamento passato. Questa è la regola principale e nel settore delle assicurazioni viene applicata regolarmente: se una persona vuole sottoscrivere un'assicurazione per la

macchina, le chiedono quanti incidenti ha fatto; ovviamente, se risulta che lei è implicata in un incidente ogni tre mesi, non l'assicura nessuno oppure le assegnano una classe di rischio molto alta; se invece risulta che non è mai stata coinvolta in alcun incidente in venti anni di guida, la premiano. Ovviamente l'esempio non è del tutto calzante al caso in questione, tuttavia questo esempio serve per ricordare ancora una volta che la biografia è importante. Quando mi capita di periziare quelle persone che hanno un disturbo di personalità e che hanno commesso anche solo piccoli reati perché hanno un discontrollo degli impulsi, quando il giudice chiede qual è la pericolosità sociale, in questi casi si può asserire che sia veramente alta e se non c'è un intervento terapeutico, psicoterapeutico, psicofarmacologico, è chiaro che lo rifanno, è scritto nei fatti. Questo non è certamente il caso della F., però se la domanda riguarda una valutazione generale, indubbiamente è importante la biografia. È fondamentale la vita del soggetto ricostruita non solo dal soggetto, ma anche tramite documentazione oggettiva.

D: I mass media possono influenzare l'opera dei consulenti?

R: Se il perito è una persona seria, come il Prof. Balloni, no. Se il perito è una persona che cerca, ad esempio, visibilità, come nel caso di certi avvocati, allora può veramente influenzare l'operato in senso negativo. Sono dell'opinione che i processi si fanno in tribunale e le perizie si fanno nel contesto giusto, tant'è vero che io non ho mai partecipato ad alcuna trasmissione sulla F., anzi ho declinato più di un invito. Se il perito è serio, i mass media influenzano zero, come deve essere. Se il perito non è serio allora non è un

perito, non è un consulente, allora fa spettacolo. Il perito deve lavorare sui dati, sui fatti, senza lasciarsi influenzare. Tutti siamo influenzabili in maniera inconscia, ovviamente, però dobbiamo lavorare senza lasciarci influenzare. Per fare questo occorre lavorare senza fretta. La perizia F. è stata faticosissima perché ci siamo visti 11 o 12 volte, il materiale da studiare era tanto, insomma questa è una perizia seria. Poi si può anche ritenere che *ad impossibilia nemo tenetur*, quindi nessuno può fare le cose impossibili, però noi abbiamo fatto il massimo nel miglior modo possibile per le nostre conoscenze.

Un altro aspetto di base è fondamentale: il caso F. è un caso particolare in relazione agli incidenti domestici. Cosa intendo dire? Prima di rispondere a questa domanda, porto un esempio personale. Sulla fronte ho questa cicatrice che mi sono provocato quando avevo 7 anni perché, correndo in casa per andare in bagno a fare la doccia dopo una giornata trascorsa al mare, sono scivolato e ho battuto la testa contro la porta. Mio padre mi portò al pronto soccorso e i medici mi curarono perché avevo la testa spaccata. Si immagini cosa potrebbe succedere se arrivasse G. al pronto soccorso con la testa spaccata. Chi lo spiegherebbe ai medici che la ferita è stata provocata da una caduta accidentale mentre correva per andare in bagno? Chi ci crederebbe? Queste cose, invece, possono accadere. Tutti noi abbiamo almeno una storia da raccontare relativamente a bambini che si sono feriti a causa di banali incidenti domestici, lei si immagini lo stesso incidente domestico di cui rimane vittima il figlio minore di AF.... Allora è ovvio che noi consulenti abbiamo dovuto ben documentare il fatto di aver esplorato tutti i meandri di quella mente, del comportamento e

della storia della signora in modo tale da poter ritenere che i pericoli di commissione di un'azione volontaria siano estremamente bassi, se non nulli.

D: Nei casi di filicidio, nel percorso rieducativo, quali supporti dovrebbero essere forniti alle madri che si macchiano di tale delitto?

R: In generale, quindi uscendo dal caso specifico della signora F., il percorso riabilitativo deve essere centrato sulla persona e si deve partire dalla domanda: perché questa persona ha ucciso il figlio? Se è una persona che soffre di una patologia depressiva grave, l'intervento dovrà consistere nel tentativo di tenere sotto controllo la situazione, riequilibrare con interventi anche clinicamente importanti, ricovero, psicoterapia, psicofarmacologia, terapia farmacologica, cercare di mitigare, non voglio dire risolvere perché in psichiatria come in medicina risolvere è una parola molto impegnativa, ma tenere sotto controllo, ripristinare un equilibrio psico-fisico, soprattutto psichico, adeguato e mettere in atto quelle misure che possano contenere eventuali nuove alterazioni del comportamento. Pertanto, l'intervento dipende dal motivo che lo ha generato e se il motivo è identificabile: può essersi verificato uno stato di psicosi acuta, la persona soffre di sindrome di Munchausen, il reato è stato un reato di impeto, si è verificato un discontrollo degli impulsi, ecc..

Desidero sottolineare che io, in questo caso, ho assunto il ruolo di consulente di parte, ma veramente l'azione è stata concertata e portata avanti congiuntamente e in maniera coordinata. Ho un ricordo molto piacevole del lavoro svolto.

Dato che la signora F. ha mantenuto fermo il suo atteggiamento nel professarsi assolutamente

innocente e manifestando anche questa notevole sofferenza e lamentazione, il meccanismo chiave del nostro lavoro è stato quello di andare oltre. Nel caso di specie, dunque, secondo noi, la svolta da imprimere consisteva nell'andare oltre, guardare al futuro, quindi lavorare per riuscire a restituire alla F. la dignità, la capacità di essere donna nella società, donna nella famiglia, moglie e mamma. Quindi è questo il vero percorso, quello che è stato è stato, anche aderendo alla tesi della F. che si dichiara innocente. Ci sono sicuramente degli errori giudiziari e da scienziato, da ricercatore, posso dire che gli errori giudiziari esistono. A tal proposito, porto l'esempio di un progetto americano, il *Freedom project*, nel cui ambito il test del DNA, che è diventato disponibile successivamente, ha dimostrato che i 228 condannati detenuti in quel momento, rei confessi, condannati anche per reati gravi, pure persone nel braccio della morte, non c'entravano nulla. Perciò, se c'è un reo confesso che però non è il vero reo vuol dire che si innescano meccanismi talmente complessi, anche nella psiche umana, che devono far riflettere.

Ciò premesso, qual è stata la nostra opera: lasciamo perdere tutte queste cose, "io mi professo innocente", "io voglio giustizia", "combatterò sino all'ultimo giorno", perché se tu combatti sino all'ultimo giorno è una fonte di sofferenza, è una lotta contro i mulini a vento, a meno che non salti fuori, come è accaduto in molti casi, la persona che in punto di morte confessa. Ma a meno che non succeda una cosa del genere, mantenere una posizione di principio non giova. Ripeto, la F. è genuinamente convinta di essere innocente: la verità processuale e la realtà che uno vede sono due cose diverse; tra avere il mal di

pancia ed essere convinti di avere il mal di pancia non c'è differenza, se uno è convinto di avere mal di pancia e uno ha mal di pancia perché ha qualcosa dentro la pancia non c'è differenza soggettivamente, quindi per lei non c'è differenza. Il percorso psicoterapeutico nel caso di specie è stato da noi orientato, e continua ad essere orientato, nell'andare avanti, nel non continuare a rivangare il passato perché, così facendo, si rischia di rimanere fermi, fossilizzati e questo è contro evolutivo per l'individuo dato che l'individuo ha bisogno di andare oltre. Il percorso terapeutico è stato improntato in questa direzione, abbiamo preso per mano la signora F. e, pian piano, l'abbiamo portata a vedere le cose in maniera diversa da come le vedeva il giorno del primo colloquio in cui ha mostrato in pieno tutta la sua sofferenza, tutto il suo lamento anche per non essere stata mai compresa come mamma che ha perso il bambino. Alla fine ha però assunto una posizione diversa, dove non si guardava indietro o nell'*hic et nunc*, cioè nello *status quo*, ma si guardava avanti, perché ci sono prospettive future: questo è quello che va fatto. Tutta questa opera che abbiamo fatto il Prof. Balloni ed io non era finalizzata a mandare a casa la F. per farle un favore, ma era valutare se la signora F. potesse andare a casa nell'interesse del figlio minore G., che è un bambino che stava soffrendo molto per la lontananza dalla mamma e, paradossalmente, stava soffrendo di più negli ultimi tempi rispetto a prima, per due ragioni: perché prima era piccolo e i bambini piccoli hanno dei meccanismi di difesa enormi, potentissimi; perché la mamma era comunque in una situazione cristallizzata, la mamma è là, la mamma sta bene, io so che la mamma sta bene, non me ne preoccupo. Nel

momento in cui la mamma ha cominciato ad arrivare a casa ogni quindici giorni, questo è stato emotivamente distruttivo per G. e lo possiamo facilmente immaginare: il venerdì arriva la mamma, quindi c'è la gioia della presenza della mamma, e la domenica sera o il lunedì mattina la mamma se ne va di nuovo, e io aspetto altri 15 giorni. Per un bambino di 9-10 anni è difficile potersi spiegare perché è così e allora G. metteva in atto dei meccanismi che devono spiegare il perché. E lì si è innescato un meccanismo psicologicamente e scientificamente molto interessante, molto bello, ma anche molto doloroso per il bambino: la mamma non è qui perché c'è la nonna, le due sono mutualmente esclusive e il bambino ha dovuto razionalizzare, concretizzare, esprimere, incanalare la sua sofferenza dicendo che la colpa del fatto che non c'è la mamma qui è della nonna, quindi se la nonna se ne va la mamma torna, questo è il pensiero concreto del bambino; cioè se quando c'è la mamma la nonna non c'è e quando c'è la mamma non c'è la nonna, vuol dire che se la nonna se ne va allora torna la mamma. E quindi è la nonna la causa, è la nonna la colpa di tutta la mia sofferenza e la rabbia la indirizzo verso la nonna. Finché lui era piccolo e finché la mamma era in carcere, la vedeva sei ore al mese, la situazione era cristallizzata, la mamma era protetta dalle mura, sta bene. Secondo me, AM. è stata bravissima in questo perché non ha mai fatto trasparire la propria sofferenza nei confronti dei figli, è sempre stata una donna forte e questo è un ulteriore aspetto che abbiamo valutato. Nel momento in cui la mamma arriva, mi accompagna a scuola e poi non la vedo più, è stato devastante ed io ho detto e scritto che, paradossalmente,

sarebbe meglio che questa donna a casa non ci andasse per nulla. Il Prof. Balloni ed io abbiamo punti di vista diversi, prospettive differenti, ma sostanzialmente si guardava nella stessa direzione. Il Prof. Balloni ed io ci siamo trovati d'accordo, se c'è stata qualche differenza è perché uno guardava da destra verso sinistra e uno da sinistra verso destra, ma si stava descrivendo esattamente la stessa cosa. E poi ci sono ovviamente anche i ruoli diversi, però dicevamo sostanzialmente la stessa cosa. I giornali l'hanno riportata in maniera diversa, sembra che AM. fosse stata premiata e mandata a casa, ma è bene sottolineare che questo provvedimento serve a tutelare gli interessi del bambino. Questa famiglia si mette alla prova con le difficoltà che hanno le famiglie tutti i giorni, con un passato che deve essere assolutamente superato e finalmente consegnato all'oblio. Per loro non sarà mai un oblio, per loro questo rimarrà sempre, però non si può nemmeno pensare che questa signora venga additata mentre cammina per strada o si formino capannelli, o ci siano giornalisti che dicono che la F. si è comprata un gelato. Speriamo che venga dimenticata o che venga ricordata come deve essere ricordata, ma non che permanga un fuoco di interesse vivo come se il fatto fosse accaduto questa settimana. Se chiede a 100 persone chi è la F., 100 persone le rispondono e le danno anche una loro versione, le loro spiegazioni e questo non può più essere così, soprattutto nell'interesse dei figli. C'è stato un interesse morboso, con giornalisti e fotografi che cercavano di ottenere informazioni offrendo denaro agli amici, ai vicini di casa, cifre pari a 2, 3, 4 mesi di stipendio. Il bimbo è sepolto in un luogo che nessuno sa perché altrimenti diventa meta di curiosità, di foto. Il bambino piccolo era

assediato all'uscita della scuola, del resto non dico nulla, basta che guardi su Internet. Io definisco tutta questa situazione come pornografia emotiva, per questi bimbi soprattutto, lei e il marito sono due adulti, ma i bimbi hanno diritto ad una vita normale, che già non avranno a causa della situazione perché sono bimbi cresciuti con la mamma in galera, accusata e condannata per aver ucciso il loro fratellino, sradicati dalla loro casa, quindi parlare di vita normale è impossibile. Come ha detto l'Avv. Savio, che tra l'altro ha condotto le cose benissimo, i bambini hanno diritto all'oblio ed è segno di quanto la famiglia e gli altri siano stati in grado di fare da punto di riferimento, soprattutto il padre perché è un miracolo che D. sia un ragazzo essenzialmente normale, più normale di molti altri. Quindi questi ragazzi hanno diritto ora ad essere lasciati tranquilli.

3. Conclusioni.

Il Prof. Pietrini in questa intervista ha dunque ben sottolineato due concetti: che la misura alternativa alla detenzione della detenzione domiciliare speciale viene elargita nell'interesse dei figli minori, e non della condannata, e che il percorso rieducativo debba essere improntato nel lasciarsi alle spalle ciò che purtroppo è successo e di guardare avanti.

Per quanto concerne le misure alternative alla detenzione, è utile rilevare che alla normale espiazione della pena detentiva si affiancano altre modalità di punizione e tali misure costituiscono le sanzioni penali che devono dare attuazione al principio dell'art. 27 della Costituzione italiana secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Infatti, "presupposto

fondamentale per la concessione di forme di esecuzione della pena alternative al carcere è la idoneità della misura alternativa a contenere il pericolo di recidiva e favorire il percorso di risocializzazione”³. Attraverso il sistema delle misure alternative viene realizzato il principio di flessibilità dell’esecuzione penale, che risponde ad esigenze sia umanitarie che solidaristiche. Come esito di questo principio, la pena non costituisce più un dato fisso e immutabile, ma si può modificare in conseguenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge, oltre dal fatto che la quantità e la qualità di pena espiata abbia assolto o meno il fine rieducativo⁴.

Per quanto concerne nello specifico la detenzione domiciliare speciale, il Prof. Pietrini sottolinea *“prima di tutto che [...] la consulenza era finalizzata a verificare la possibilità di mettere in atto da parte del tribunale una misura alternativa al carcere, cioè la detenzione domiciliare speciale, proprio al fine della tutela della salute dei figli minori, soprattutto il figlio minore G., il piccolo, che in effetti ha risentito molto dello stato di detenzione della mamma”*. In un altro punto dell’intervista, il consulente di parte ribadisce ancora questo concetto: *“i giornali l’hanno riportata in maniera diversa, sembra che AM. fosse stata premiata e mandata a casa, è bene sottolineare che questo provvedimento serve a tutelare gli interessi del bambino”* minore che ha particolarmente sofferto di questa situazione, soprattutto quando sono intervenuti i permessi premio concessi alla condannata ogni quindici

giorni: *“finché lui era piccolo e finché la mamma era in carcere, la vedeva sei ore al mese, la situazione era cristallizzata, la mamma era protetta dalle mura, sta bene. Secondo me, AM. è stata bravissima in questo perché non ha mai fatto trasparire la propria sofferenza nei confronti dei figli, è sempre stata una donna forte e questo è un ulteriore aspetto che abbiamo valutato. Nel momento in cui la mamma arriva, mi accompagna a scuola e poi non la vedo più, è stato devastante ed io ho detto e scritto che, paradossalmente, sarebbe meglio che questa donna a casa non ci andasse per nulla”*.

La famiglia è quindi il nucleo che deve essere preservato e rinforzato, tenendo in considerazione che l’esecuzione della pena “riflette ineluttabilmente ed oggettivamente i suoi effetti non solo sulla vita del condannato, ma anche su quella del coniuge, dei figli, dei familiari e conviventi”⁵. Infatti, come ci ricorda Goffman, “le istituzioni totali sono incompatibili anche [...] con la famiglia”⁶. Una tematica particolarmente dolorosa riguarda quindi il mantenimento delle relazioni parentali e amicali, che si concretizzano in scambi epistolari e in brevi visite alla presenza di terzi estranei, ad esempio le forze dell’ordine o gli assistenti sociali. Non bisogna pertanto ignorare le reali ed immediate difficoltà che un condannato si trova ad affrontare, nel momento in cui viene condannato, nei confronti della famiglia, dei colleghi, degli amici, dei vicini di casa, che si ripercuotono anche nel momento in cui una persona esce dalle mura carcerarie per affrontare

³ Fiorentin F., Marcheselli A., *Il giudice di sorveglianza: la giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza*, Milano, Giuffrè, 2008.

⁴ Degl’Innocenti L., Faldi F., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, Milano, 2006.

⁵ Mastropasqua G., *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007, p. 21.

una diversa modalità di espiazione della pena. Si tratta infatti di una *“famiglia che si mette alla prova con le difficoltà che hanno le famiglie tutti i giorni, con un passato che deve essere assolutamente superato e finalmente consegnato all'oblio. Per loro non sarà mai un oblio, per loro questo rimarrà sempre, però non si può nemmeno pensare che questa signora venga additata mentre cammina per strada o si formino capannelli, o ci siano giornalisti che dicono che la F. si è comprata un gelato”*. L'interesse dei mass media è stato talmente invadente da essere definito *“pornografia emotiva, per questi bimbi soprattutto, lei e il marito sono due adulti, ma i bimbi hanno diritto ad una vita normale, che già non avranno a causa della situazione perché sono bimbi cresciuti con la mamma in galera, accusata e condannata per aver ucciso il loro fratellino, sradicati dalla loro casa”*, invocando ancora una volta, come l'Avv. Savio e il Prof. Balloni, il diritto di questi ragazzi *“ora ad essere lasciati tranquilli”*.

Alla domanda se questa invasione dei mass media potesse influenzare la professionalità di un consulente, il Prof. Pietrini ha risposto negativamente: *“se il perito è una persona seria, come il Prof. Balloni, no. Se il perito è una persona che cerca, ad esempio, visibilità, come nel caso di certi avvocati, allora può veramente influenzare l'operato in senso negativo. Sono dell'opinione che i processi si fanno in tribunale e le perizie si fanno nel contesto giusto, tant'è vero che io non ho mai partecipato ad alcuna trasmissione sulla F., anzi ho declinato più di un invito. Se il perito è serio, i mass media*

influenzano zero, come deve essere. Se il perito non è serio allora non è un perito, non è un consulente, allora fa spettacolo”.

Il prof. Pietrini non esita a sottolineare che *“tutti siamo influenzabili in maniera inconscia, ovviamente, però dobbiamo lavorare senza lasciarci influenzare. Per fare questo occorre lavorare senza fretta. La perizia F. è stata faticosissima perché ci siamo visti 11 o 12 volte, il materiale da studiare era tanto, insomma questa è una perizia seria. Poi si può anche ritenere che ad impossibilia nemo tenetur, quindi nessuno può fare le cose impossibili, però noi abbiamo fatto il massimo nel miglior modo possibile per le nostre conoscenze”*.

L'assedio mediatico e l'interesse morboso nei confronti degli avvenimenti che vedono come protagonista AMF è stato *“costante, permanente, non è mai scemato”* ed è stato inoltre preso in considerazione quando i consulenti si sono dovuti esprimere sulla pericolosità sociale generica della condannata: *“allora qual è stata la questione che ci siamo posti: se una volta fuori, non più protetta dallo schermo delle mura carcerarie, questa donna diventa il centro, il target di una persecuzione mediatica, come reagisce? E il Prof. Balloni ha detto: potrebbe reagire in maniera più, non dico violenta, ma veemente, a queste pressioni. Quindi c'era una pericolosità sociale nel senso di una risposta abnorme nei confronti di stimoli esterni, cosa non escludibile ovviamente. È anche vero, come ho scritto io nella mia relazione, che in tutti questi anni questo non è mai accaduto”*.

L'altra questione di rilevante importanza che è stata sollevata nell'intervista riguarda il percorso riabilitativo che AMF dovrà affrontare. I colloqui

⁶ Goffman E., *Asylums. Le istituzioni locali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2010, p. 41.

interventuti con la condannata sono “*stati adeguati sia in quantità che in qualità e hanno altresì permesso la costruzione di un percorso nel cui ambito la condannata ha potuto esprimersi liberamente, toccando diversi aspetti della propria esistenza, fino ovviamente ai fatti tragici per cui è stata condannata*”, rappresentano sicuramente “*un inizio di un percorso psicoterapeutico, perché proprio noi abbiamo favorito la signora F. a pensare al dopo, a mettersi alle spalle Cogne [...] : quel che è successo è successo, ora se vogliamo fare qualcosa di utile per lei, per i figli, cioè se vogliamo che questo avvenga, bisogna che la signora F. entri nell'ottica di considerare la possibilità di essere restituita al suo ruolo di moglie, di madre, di donna in una società dove a pena espiata, cioè una volta che abbia completato di espiare la pena alla quale è stata condannata, quindi anche in forma di regime di detenzione domiciliare, poi tornerà ad essere, come tutti i condannati, una libera cittadina*”.

Questa situazione di *empasse* può dunque essere superata impostando un percorso psicoterapeutico che sia orientato all'andare avanti, non al “*rivangare il passato perché, così facendo, si rischia di rimanere fermi, fossilizzati e questo è contro evolutivo per l'individuo dato che l'individuo ha bisogno di andare oltre*”.

Bibliografia,

- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patron, Bologna, 2004.
- Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – I. Le teorie*, Clueb, Bologna, 2013.
- Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – II. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013.
- Bianchini E., *La riabilitazione tra estinzione del reato e riparazione alla vittima. La sua applicazione in Italia e in Belgio*, Edizioni Accademiche Italiane, Saarbrücken, 2013.
- Bianchini E., “Il trattamento penitenziario del condannato”, in Balloni A., Bisi R. Sette R., *Manuale di criminologia - II. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013, pp. 283-301.
- Bisi R., “Giustizia, carcere, riabilitazione del criminale e solidarietà sociale”, in Balloni A., Bisi R., Sette R. (a cura di), *Manuale di criminologia – II. Criminalità, controllo, sicurezza*, Clueb, Bologna, 2013, pp. 273-281.
- Degl’Innocenti L., Faldi F., *Misure alternative alla detenzione e procedimento di sorveglianza*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Fiorentin F., Marcheselli A., *Il giudice di sorveglianza: la giurisprudenza dei tribunali e dei magistrati di sorveglianza*, Milano, Giuffrè, 2008.
- Goffman E., *Asylums. Le istituzioni locali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2010.
- Mastropasqua G., *Esecuzione della pena detentiva e tutela dei rapporti familiari e di convivenza. I legami affettivi alla prova del carcere*, Cacucci, Bari, 2007.

Recensione

Recensione di Sandra Sicurella*



Lacatena A. P., *Resto umano. Storia vera di un uomo che non si è mai sentito donna*, Chinaski edizioni, Genova, 2014, 174 p., 14 €.

L'idea di questo volume nasce da un incontro. A distanza di vent'anni l'autrice incontra Michela. Non condividono più lo spazio dell'oratorio, ma quello del Ser.T. e i loro ruoli sono diametralmente opposti: operatrice l'una, paziente l'altra.

Anna Paola Lacatena, accogliendo la richiesta di Michela, in queste pagine, ne racconta la storia di vita.

Il testo è suddiviso in due parti: la prima narra la storia di vita di Michela, la seconda invece presenta degli utili approfondimenti relativamente alle tematiche trattate nella ricostruzione biografica del protagonista.

Michela, fin dall'infanzia, si sente a disagio in un corpo che non riconosce e non accetta come suo e nel quale si vede imprigionata. Vive in una famiglia apparentemente normale dove però si consuma quotidianamente la tragedia della violenza domestica, che comporterà la

separazione dei suoi genitori. Per Michela è solo l'inizio del vortice di dolore e sofferenza di cui è costellata la sua giovane vita. A quindici anni sente scorrere per la prima volta l'eroina nelle sue vene e la dipendenza la costringerà a commettere reati sempre più frequenti che la condurranno in carcere. Tossicodipendenza, criminalità, carcere, comunità terapeutica, sono i binari su cui viaggia la sua vita che di lì a qualche anno le riserverà l'ennesimo scacco: la positività al virus HIV cui seguirà, dopo qualche tempo, la diagnosi di un carcinoma maligno. Un'esistenza che sembra distrutta, una vita senza via di scampo, una persona che, seppur duramente provata, riesce a trovare il modo per iniziare un nuovo percorso.

L'Autrice nel ripercorrere, attraverso la voce narrante del protagonista, le tappe salienti della storia di vita, coinvolge il lettore regalandogli molti spunti di riflessione su tematiche discusse

* Dottore di ricerca in criminologia, assegnista di ricerca presso il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdisciplinare di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza), Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia, Università di Bologna.

quali il transessualismo, la malattia, la tossicodipendenza, la società.

La narrazione è intensamente emotiva, la drammaticità degli episodi narrati non toglie la speranza del futuro, ma rende possibile una catarsi e diventa un monito per le nuove generazioni.